INTERROGAZIONI PER LE QUALI È PERVENUTA RISPOSTA SCRITTA ALLA PRESIDENZA

ABATERUSSO. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed al Ministro del lavoro.* — Per sapere – premesso che:

l'Italia, con 476 milioni di paia è il terzo produttore mondiale di calzature dopo Cina e Brasile;

l'Italia, con 427 milioni di paia, è, sempre dopo la Cina, il secondo esportatore di calzature mondiale;

l'Italia copre il 43,1 per cento della produzione dell'intera Unione europea;

l'Italia non ricopre solo le nicchie di mercato di alto prezzo come comunemente si tende a pensare, ma esprime la sua valenza anche e soprattutto sul prodotto di massa, ovvero nel prodotto industriale nel quale riesce, comunque, a mantenere l'impronta artigianale che le è caratteristica;

dalla metà degli anni settanta si sono affermati sul mercato mondiale Paesi competitori nei quali il costo del lavoro è molto basso e le condizioni di lavoro particolarmente precarie;

questi Paesi hanno conquistato quote di mercato in maniera molto rapida, dato che non hanno avuto bisogno di una politica commerciale particolarmente aggressiva;

senza prendere in considerazione paragoni impropri con alcuni Paesi socialmente non evoluti, emergono alcuni punti da tenere in considerazione:

a) Germania occidentale e Danimarca a parte, Paesi in cui l'industria calzaturiera è in via di estinzione, l'Italia ha nettamente il costo più alto fortemente influenzato dagli oneri sociali;

b) il settore calzaturiero italiano consiste in 15.840 aziende, 190.000 addetti e 22,7 mila miliardi di export ed oggi è chiamato a confrontarsi sul mercato mondiale in condizioni difficilissime;

un declino della valenza del prodotto finito trascinerebbe anche tutti i settori a monte in una spirale inarrestabile;

dal 1994 (accordo Pagliarini-Commissario Europeo sulla fine della fiscalizzazione degli oneri sociali per le aziende del Mezzogiorno) ad oggi sono emersi pericolosi segnali di malessere, soprattutto per le aziende operanti nel Mezzogiorno, che aumenteranno certamente dal 2001 in poi;

la situazione più drammatica rischia di crearsi in Puglia ed in particolar modo nella zona di Barletta dove molte aziende stanno chiudendo e nel Capo di Leuca dove operano tutte le quattro aziende che, nel settore calzaturiero italiano, occupano più di 500 addetti;

la più grande azienda italiana ed europea, Filanto, ha già collocato 600 dipendenti in cassa integrazione ordinaria;

alla situazione sopra descritta, e al fine di identificare strumenti che possano supportare l'industria calzaturiera italiana affinché mantenga c/o accresca il ruolo che attualmente ricopre sul mercato mondiale vi è da aggiungere;

nelle regioni calzaturiere del centronord esiste una obiettiva difficoltà a reperire mano d'opera;

nelle regioni del Sud, che potrebbero essere sia un bacino di mano d'opera per iniziative provenienti dal resto del paese, sia una palestra per nuova imprenditoria locale sono gradualmente aboliti, come già detto, fino a diventare livello zero nel 2001 gli sgravi precedentemente esistenti –:

quali iniziative si intendano porre in essere per affrontare urgentemente la questione della crisi del settore calzaturiero italiano ed in particolar modo quello del Mezzogiorno. (4-22793)

RISPOSTA. — *Si risponde per delega della Presidenza del Consiglio dei Ministri.*

In merito a quanto esposto nell'interrogazione parlamentare citata si fa presente quanto segue.

Da tempo il Ministero dell'Industria ha istituito un Osservatorio con il compito di monitorare le situazioni economiche, produttive ed occupazionali dei settori industriali del tessile, abbigliamento, calzature - T.A.C.

Le difficoltà che attraversa il settore calzaturiero sono all'attenzione di questa Amministrazione, la quale, nel quadro della compatibilità con la normativa comunitaria, ha avviato una serie di iniziative volte, da un lato, a salvaguardare l'originalità e la creatività delle produzioni nazionali, dall'altra, ad individuare, nell'ambito delle normative di incentivazione in essere, gli strumenti finanziari più efficaci per sostenere, ove possibile, le produzioni italiane.

Le iniziative sulle quali, in linea di massima, convergono tutte le componenti rappresentate nell'Osservatorio sono:

informazioni dell'intera filiera del T.A.C. per ottimizzare le produzioni e la commercializzazione tra le imprese interessate nell'ambito dei rapporti di committenza e subfornitura;

valorizzazione della creatività ed originalità del prodotto italiano, sia sul mercato interno che sui mercati internazionali, mediante l'istituzione di un marchio di qualità sul « made in », a carattere obbligatorio per le imprese produttrici e compatibile con la normativa comunitaria vigente in materia, sull'origine dei prodotti in ambito comunitario;

collaborazione tra il Ministero dell'Industria e l'Amministrazione delle Finanze – Dipartimento Dogane – per combattere in modo più efficace i fenomeni della contraffazione e della frode e per elaborare le iniziative più opportune volte ad effettuare controlli più accurati nei confronti delle importazioni di taluni Paesi Terzi, noti per l'effettuazione di pratiche sleali;

elaborazione di un progetto-pilota di partenariato tra Distretti Industriali del Centro-Nord ed aree a vocazione tessile, dell'abbigliamento e calzaturiero del Mezzogiorno per il rilancio economico e produttivo delle imprese esistenti;

*individuazione, nell'ambito della normativa vigente di sostegno alle imprese, degli strumenti finanziari più idonei ed efficaci a favorire quelle imprese del T.A.C. di piccole e medie dimensioni e a carattere artigianale, che hanno fino ad ora incontrato difficoltà di utilizzo degli strumenti medesimi, sia sul piano dell'*iter *procedurale, sia sul piano della destinazione delle risorse;*

studio di uno specifico provvedimento ad hoc *di sostegno, a carattere settoriale, per il rilancio economico-produttivo nazionale delle imprese del T.A.C., compatibile, con la normativa comunitaria in materia di concorrenza esistente.*

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato: Pier Luigi Bersani.

ALBANESE, VALETTO BITELLI, SERVODIO, LABATE, CANANZI e JANNELLI. — *Ai Ministri del lavoro e della previdenza sociale, per le pari opportunità e della solidarietà sociale.* — Per sapere – premesso che:

il 5 agosto 1998 la giornalista Carla Di Napoli, con decreto del tribunale dei minorenni di Napoli, ottiene in collocamento provvisorio i piccoli S. e V., di due e tre anni;

la Di Napoli, che non è ancora a conoscenza di avere diritto di ottenere

l'astensione dal lavoro per maternità per tre mesi, come se fossero state superate tutte le fasi procedurali dell'adozione, presenta richiesta all'Edime, società editrice de *Il Mattino* di Napoli, di usufruire delle ferie arretrate, o in subordine dell'aspettativa non pagata, per accogliere ed accudire al meglio i bambini già duramente provati da una serie di amare vicissitudini, ottenendo un netto rifiuto dall'azienda;

il 25 settembre 1998 la giornalista consulta il direttore della Fnsi e viene a scoprire che la Corte costituzionale già nel 1989 aveva equiparato il collocamento provvisorio all'affidamento preadottivo in tema di astensione dal lavoro per maternità, e conseguentemente richiede la maternità dovutale, al capo del personale Raffaele Del Noce il 5 ottobre 1998;

il 7 ottobre Del Noce concede la maternità richiesta, ma decurtandola di due terzi, in quanto la richiesta formale di maternità aveva tardato due mesi;

di fatto i piccoli S. e V., essendo stato loro impedito di stare con la madre per il tempo prescritto dalla legge, sono stati discriminati;

il 18 dicembre 1998 il Consiglio nazionale della Federazione della stampa, riunito a Roma, censura con voto unanime l'atteggiamento dell'Edime nei confronti della dottoressa Di Napoli, che « viola la piena tutela garantita dalle leggi alla lavoratrice madre, e per l'insensibilità dimostrata di fronte a problematiche che costituiscono patrimonio comune di tutte le lavoratrici e i lavoratori, in un regime di pari opportunità, e i cui diritti sono stati messi in discussione in contesti analoghi », invitando « l'azienda Edime a rivedere le sue posizioni, adottando nei confronti della giornalista un criterio di comportamento in linea con la normativa », chiamando la Fieg a « rispondere di un comportamento che viola il contratto e lo statuto dei lavoratori » —:

se nel caso in oggetto siano state rispettate le norme vigenti in tema di tutela delle lavoratrici madri;

se risulti che siano state adottate tutte le procedure previste per tutelare la lavoratrice da atti discriminatori lesivi della propria dignità e del ruolo professionale e si sia tenuto conto dell'equiparazione tra genitori biologici e genitori adottivi, sancita dalla più recente giurisprudenza costituzionale, e dalla legislazione sociale in vigore;

in caso negativo, quali iniziative ritengano di assumere nei confronti dell'azienda Edime e quali provvedimenti intendano adottare se non per prevenire l'insorgere di ulteriori casi di discriminazione e violazione delle leggi di tutela della maternità. (4-21894)

RISPOSTA. — *Con riferimento all'interrogazione indicata si fa presente, in via preliminare, che l'adozione e l'affidamento preadottivo sono disciplinati dalla legge 4.5.83 n. 184 che all'articolo 80 ha esteso l'applicazione delle norme di cui all'articolo 6 e 7 della legge 9.12.1977 n. 903 anche nel caso dell'affidamento familiare temporaneo.*

Pertanto le lavoratici che abbiano ottenuto un minore in affidamento provvisorio possono avvalersi, sempreché il bambino non abbia superato al momento dell'affidamento i sei anni di età, dell'astensione obbligatoria dal lavoro di cui all'articolo 14 lett. C della legge 30.12.71 n. 1204 e del relativo trattamento economico durante i primi tre mesi successivi all'effettivo ingresso del bambino nella famiglia affidataria.

Premesso quanto sopra, si riferisce quanto emerso dalle indagini esperite dalla Direzione Provinciale del Lavoro di Napoli in ordine a quanto rappresentato nell'interrogazione in oggetto.

La Sig.ra Carla Di Napoli, redattrice presso « Il Mattino », ha avuto in affidamento provvisorio dal Tribunale dei minorenni di Napoli, in data 5.8.1998, due minori di due e tre anni di età.

Nel periodo immediatamente successivo la stessa ha chiesto ed ottenuto dalla Soc. EDIME S.p.A., di usufruire di un periodo di ferie dal 5.8.98 al 12.8.98; è stata in malattia dal 13.8.98 all'1.9.98; ancora in ferie dal

4.9.98 al 15.9.98 e dal 18.9.98 al 22.9.98. La Sig.ra Di Napoli ha, inoltre, usufruito di permessi dal 23.9.978 al 30.9.98.

Solo in data 5.10.98 l'interessata ha inoltrato richiesta all'Ufficio del Personale al fine di avvalersi del trattamento di astensione obbligatoria che le è stato concesso, ma solo per la parte residua, e cioè dall'8.10.198 al 5.11.98, considerato che i tre mesi di astensione obbligatoria decorrono dalla data di effettivo ingresso del bambino nella famiglia e cioè dal 5.8.98.

Il citato termine legale dei tre mesi è stato considerato improcrastinabile anche dal Pretore di Napoli, al quale la Sig.ra Di Napoli era ricorsa, il quale, con sentenza del 26.11.98, ha ritenuto corretto il comportamento dell'azienda.

Alla luce di quanto sopra esposto la Direzione del Lavoro menzionata non ha adottato alcun provvedimento nei confronti della Soc. EDIME.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale: Cesare Salvi.

ALEMANNO. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri degli affari esteri e di grazia e giustizia.* — Per sapere – premesso che:

il signor Massimo Pistillo è cittadino italiano ed è recluso da oltre due anni nelle carceri di « Varones De Guayaquil »-Equador (come da certificato che ad ogni buon fine si allega) con l'accusa di trasporto internazionale di droga e versa in precarie condizioni di salute aggravate peraltro dallo stato detentivo in cui si trova;

il reato ascritto è certamente di sicura gravità ed il signor Pistillo non intende sottrarsi alle proprie responsabilità;

altresì dopo oltre trenta mesi di detenzione *in loco* è forse legittimo chiedere di poter scontare il resto della pena nelle carceri italiane;

anche per la famiglia che vive in Italia oltre al dramma quotidiano di avere un familiare in carcere si aggiungono le enormi spese che sono costretti periodicamente ad affrontare per andarlo a visitare in un paese così lontano e anche e soprattutto di così diversa cultura –:

se possano intervenire presso le autorità locali onde consentire al signor Pistillo di poter scontare la sua pena in Italia consentendo in tal modo il riavvicinamento al nucleo familiare. (4-23220)

RISPOSTA. — *L'Onorevole interrogante richiama il caso del connazionale Massimo Pistillo, arrestato a Guayaquil (Ecuador) nell'ottobre del 1996 con l'accusa di traffico internazionale di sostanze stupefacenti, per essere stato trovato in possesso di tre chilogrammi di cocaina, il quale si trova attualmente detenuto nel carcere locale.*

Per il tramite dell'Ambasciata d'Italia a Quito e del Console Onorario a Guayaquil, il Sig. Pistillo ha ricevuto ogni possibile assistenza ed è stato sottoposto alle consuete visite consolari, con cadenza regolare. Gli è stata inoltre fornita una lista di legali di fiducia operanti in zona; il connazionale ha tuttavia preferito affidarsi alla difesa di un avvocato di sua conoscenza.

In varie occasioni il Sig. Pistillo ha lamentato alcuni problemi di salute. È stato pertanto ripetutamente sottoposto a visita medica da parte del medico di fiducia del Consolato, nonché a vari controlli da parte dell'infermeria del carcere. Il suo stato di salute non desta tuttavia preoccupazione, per il momento. Naturalmente, qualora le condizioni del Sig. Pistillo ne giustificassero la necessità, l'Ambasciata ne richiederebbe l'immediato ricovero.

L'esigenza manifestata dal Sig. Pistillo di essere trasferito in un carcere italiano per continuare a scontarvi la pena è certo pienamente giustificabile dal punto di vista umano, familiare e soprattutto del reinserimento del connazionale nella società. Al momento, tuttavia, non è possibile aderire a tale richiesta, data l'assenza fra Italia ed Ecuador di un accordo in materia di trasferimento delle persone condannate, né in genere in materia di cooperazione giudiziaria penale stante, fra l'altro, la differenza fra i due ordinamenti. Tuttavia da parte ita-

liana si è ripetutamente provveduto a sollecitare la parte ecuadoregna per la conclusione di un accordo in materia.

Anche per far fronte alle sempre più numerose richieste in tal senso provenienti da cittadini italiani detenuti all'estero, il Ministero degli Esteri sta elaborando, in stretta collaborazione con il Dicastero di Grazia e Giustizia, una propria strategia negoziale per la conclusione, in tempi ravvicinati, di accordi bilaterali di questo genere con gli Stati nelle cui carceri è maggiore la presenza di connazionali.

Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri: Patrizia Toia.

AMORUSO e GISSI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed al Ministro delle finanze.* — Per sapere - premesso che:

il settore calzaturiero di Barletta con i suoi diecimila addetti ed i cinquecento miliardi di fatturato, rappresenta un'importante realtà imprenditoriale per la Puglia;

gli alti costi di produzione in generale ed in particolare della manodopera stanno mettendo il comparto in grave crisi di competitività nei confronti dei prodotti asiatici caratterizzati da scarsa qualità e prezzi bassi;

malgrado il contingentamento all'importazione applicato dalla Unione europea su diversi prodotti calzaturieri cinesi, è prassi aggirare l'ostacolo modificando l'origine degli stessi facendoli transitare da altri Paesi, tra i quali il Vietnam;

la regione Puglia si è già attivata incontrando le parti sociali –:

quali misure il Governo intenda assumere al fine di tutelare il lavoro degli oltre diecimila addetti del comparto;

quali azioni intenda intraprendere per garantire un controllo più puntuale alle dogane sulla provenienza delle merci al fine di scongiurare i raggiri denunciati in premessa;

se non ritenga opportuno applicare la temporanea defiscalizzazione degli oneri sociali alle aziende del comparto limitatamente al periodo di crisi. (4-22347)

RISPOSTA. — *Si risponde per delega della Presidenza del Consiglio dei Ministri.*

In merito a quanto esposto nell'interrogazione parlamentare citata si fa presente quanto segue.

Da tempo il Ministero dell'Industria ha istituito un Osservatorio con il compito di monitorare le situazioni economiche, produttive ed occupazionali dei settori industriali del tessile, abbigliamento, calzature – T.A.C.

Le difficoltà che attraversa il settore calzaturiero sono all'attenzione di questa Amministrazione, la quale, nel quadro della compatibilità con la normativa comunitaria, ha avviato una serie di iniziative volte, da un lato, a salvaguardare l'originalità e la creatività delle produzioni nazionali, dall'altra, ad individuare, nell'ambito delle normative di incentivazione in essere, gli strumenti finanziari più efficaci per sostenere, ove possibile, le produzioni italiane.

Le iniziative sulle quali, in linea di massima, convergono tutte le componenti rappresentate nell'Osservatorio sono:

informazioni dell'intera filiera del T.A.C. per ottimizzare le produzioni e la commercializzazione tra le imprese interessate nell'ambito dei rapporti di committenza e subfornitura;

valorizzazione della creatività ed originalità del prodotto italiano, sia sul mercato interno che sui mercati internazionali, mediante l'istituzione di un marchio di qualità sul « made in », a carattere obbligatorio per le imprese produttrici e compatibile con la normativa comunitaria vigente in materia, sull'origine dei prodotti in ambito comunitario;

collaborazione tra il Ministero dell'Industria e l'Amministrazione delle Finanze – Dipartimento Dogane – per combattere in modo più efficace i fenomeni della contraffazione e della frode e per elaborare le iniziative più opportune volte ad effettuare

controlli più accurati nei confronti delle importazioni di taluni Paesi Terzi, noti per l'effettuazione di pratiche sleali;

elaborazione di un progetto-pilota di partenariato tra Distretti Industriali del Centro-Nord ed aree a vocazione tessile, dell'abbigliamento e calzaturiero del Mezzogiorno per il rilancio economico e produttivo delle imprese esistenti;

*individuazione, nell'ambito della normativa vigente di sostegno alle imprese, degli strumenti finanziari più idonei ed efficaci a favorire quelle imprese del T.A.C. di piccole e medie dimensioni e a carattere artigianale, che hanno fino ad ora incontrato difficoltà di utilizzo degli strumenti medesimi, sia sul piano dell'*iter *procedurale, sia sul piano della destinazione delle risorse;*

studio di uno specifico provvedimento ad hoc *di sostegno, a carattere settoriale, per il rilancio economico-produttivo nazionale delle imprese del T.A.C., compatibile, con la normativa comunitaria in materia di concorrenza esistente.*

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato: Pier Luigi Bersani.

ARMOSINO. — *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* — Per sapere – premesso che:

la provincia di Asti è composta da centoventi comuni ubicati prevalentemente in posizione collinare;

molti dei piccoli comuni non ricevono o non ricevono correttamente il segnale televisivo relativo a Rai 2 e Rai 3, così come nei medesimi è impossibile l'utilizzazione del telefono cellulare;

la situazione non è migliorata neppure dopo il nuovo contratto di servizio stipulato fra la Rai ed il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni nell'estate 1996, per il quale la Rai è tenuta a servire i centri abitati con oltre trecentocinquanta abitanti;

per converso, gli abitanti della provincia di Asti continuano a pagare il canone di abbonamento televisivo e quello per la utenza dei telefoni cellulari –:

quali provvedimenti intenda adottare per consentire agli abitanti della provincia di Asti di fruire del servizio Rai e di quello relativo alla telefonia cellulare e cioè, più precisamente, per realizzare la prestazione corrispettiva dovuta a fronte dei canoni di abbonamento e di utenza percepiti.

(4-12054)

RISPOSTA. — *Al riguardo nel sottolineare che la particolare configurazione orografica della provincia di Asti rende difficoltosa la ricezione dei programmi televisivi si significa che effettivamente il livello di fruibilità delle tre reti RAI in tale zone è inferiore a quella delle province limitrofe, in particolare per quanto riguarda la seconda e la terza rete.*

La RAI ha, tuttavia, assicurato che allo scopo di migliorare ed estendere il servizio, entro breve tempo inizieranno i lavori per la costruzione dell'impianto di Bubbio, la cui attivazione è prevista per il prossimo mese di ottobre.

Per quanto concerne la telefonia cellulare la società TIM ha riferito di aver attivato nella provincia di Asti le seguenti stazioni radiobase: Baldichieri d'Asti (attiva al 10/1997), Agliano (attiva all'8/1998), Sammarzano Oliveto (attiva al 12/1998), Montemagno (attiva all'1/1999).

La predetta società ha inoltre informato che per il secondo semestre 1999 è prevista l'attivazione delle stazioni di Costigliole d'Asti, Moncalvo e Montechiaro d'Asti, evidenziando, comunque, che il pieno rispetto dei tempi preventivati per la realizzazione dei citati impianti è subordinato all'ottenimento dei necessari permessi ed autorizzazioni da parte delle autorità competenti.

Infine, la società OPI ha comunicato che le aree attualmente coperte nella provincia in questione sono: Asti, Villanova d'Asti, Dusino San Michele, Nizza Monferrato, Canelli, Castelnuovo Don Bosco e Costiglione d'Asti.

Per il corrente anno è altresì prevista la realizzazione di siti nei seguenti comuni:

Castell'Alfero, Cocconato, Bubbio, Moncalvo, Montechiaro d'Asti e Moasca.

Il Ministro delle comunicazioni: Salvatore Cardinale.

ASCIERTO. — *Al Ministro della difesa.* — Per sapere – premesso che:

a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 277 che ha riconosciuto il diritto dei sottufficiali dei carabinieri ad essere equiparati agli ispettori della polizia di Stato fu approvata la legge 6 marzo 1992, n. 216 che, allo scopo di conseguire una disciplina omogenea per tutte le forze di polizia, delegò il Governo ad emanare decreti legislativi in materia di riordino delle carriere, attribuzioni e trattamento economico;

%

il decreto legislativo 12 maggio 1995 n. 198, in attuazione dell'articolo 3 della legge 6 marzo 1992, n. 216, individuò i criteri per il riordino dei ruoli, la modifica delle norme di reclutamento, stato ed avanzamento del personale non direttivo e non dirigente, relativamente all'Arma dei carabinieri;

il decreto del ministro della difesa 3 maggio 1996, ai sensi dell'articolo 38, comma 4, del citato decreto legislativo, stabilì le modalità e le procedure di valutazione per l'avanzamento a scelta per esami al grado di maresciallo aiutante dell'Arma dei carabinieri fissando il numero delle promozioni da conferire in mille unità annue nell'arco del quadriennio 1995-1998; le procedure di valutazione per l'avanzamento si articolavano nelle seguenti fasi: determinazione del direttore generale di sottufficiale dell'esercito, o autorità da lui delegata, di ammissione o esclusione dalla partecipazione all'avanzamento per mancanza di requisiti; svolgimento delle prove di esami attraverso: *test* culturali professionali; valutazione dei titoli e dei precedenti di servizio, tra cui esplicitamente elencati nell'articolo 15 del predetto decreto ministeriale: le valutazioni caratteristiche e qualifiche riportate nel grado di vicebrigadiere e successivi; anni di servizio, precedenti di carriera, benemerenze, ricompense militari e civili, incarichi ricoperti, attività di comando, specializzazioni; il titolo di studio, corsi, esami ed esperimenti che hanno comportato elevazione delle qualità culturali e professionali; il corso Igp;

la commissione giudicatrice per la valutazione dei parametri di cui sopra ha avuto la possibilità di attribuire punteggi « discrezionali » che partivano da un minimo ad un massimo relativamente ai complessi sopra indicati;

una volta stabilita una prima graduatoria prevalentemente desunta dalla valutazione dei suddetti titoli, l'unico parametro variabile a meno di incidenti di percorso nell'ultimo anno che in ogni caso gli avrebbe impedito di partecipare, era costituito dai *test*. Un *test* in più o uno in meno avrebbe fatto la differenza nella graduatoria nei vari anni. La commissione preposta all'avanzamento, invece, per ogni nuova valutazione adottava un nuovo metodo per cui per ogni concorso sono stati cambiati i punteggi attribuiti ai titoli, per cui chi aveva una specializzazione considerata di alto profilo e quindi con un alto punteggio, l'anno successivo si poteva ritrovare un punteggio inferiore essendo stata variata la valutazione della specializzazione;

è pacifico che coloro che prestano servizio in reparti operativamente più impegnati e in contesti sociali particolarmente difficili e pericolosi, ove è più importante conseguire risultati che badare all'aspetto formale, possono avere valutazioni caratteristiche non sempre eccellenti. Come è anche vero che marescialli che si trovano da anni a ricoprire incarichi in vari uffici, non sempre per propria scelta, con funzioni e responsabilità di livello superiori, non avranno mai la possibilità di avere medaglie;

a causa di questi « meccanismi », marescialli che erano già stati promossi in occasione dell'avanzamento da brigadiere a maresciallo si sono trovati scavalcati da

coloro che, all'epoca, non furono promossi evidentemente perché giudicati in possesso di minori requisiti un'altra commissione. Viene da domandarsi chi abbia sbagliato, se la commissione dell'epoca o l'attuale;

nel settembre 1995, all'atto del primo inquadramento, risulta che la polizia di Stato abbia promosso al grado superiore i propri ispettori solo in base all'anzianità di grado senza sottoporre a inutili e umilianti *test* attitudinali marescialli con 25 anni di servizio che a causa dei perversi meccanismi sopra esposti si sono visti scavalcare da colleghi arruolatisi ben 10 anni dopo. Si sono verificate situazioni imbarazzanti ed incresciose per cui un comandante di reparto che, già maresciallo aiutante da diversi anni, per il solo fatto di trovarsi in ausiliaria, è stato spodestato dal suo collaboratore più giovane di grado e di età, che ha avuto la fortuna di incappare beneficamente nel meccanismo descritto;

è fortissima la demotivazione, delusione e sfiducia nei confronti dell'amministrazione da parte di migliaia di marescialli che si sentono defraudati, umiliati e non riescono a capire il perché ora si debbono trovare in difficoltà con il collega molto meno anziano di lui che lo ha scavalcato —:

se non ritenga di invalidare la graduatoria del concorso attualmente in atto al fine di procedere ad una nuova valutazione tenendo in considerazione, quale parametro variabile, solo l'esito dei *test* atteso che negli anni scorsi tutti i titoli erano già stati valutati dando luogo ad una graduatoria; restituendo ai marescialli dei carabinieri quel minimo di serenità e fiducia e certezza nel diritto per consentirgli meglio di svolgere le proprie delicate mansioni, ristabilendo il principio sancito dalla Corte costituzionale; riequilibrandoli con gli ispettori della polizia di Stato che abbiano beneficiato di un'applicazione della legge più elastica ritrovandosi di nuovo ad ottenere un *benefit* di almeno otto anni di carriera rispetto al prigrado dell'Arma.

(4-21058)

RISPOSTA. — *Per una corretta disamina delle problematiche sollevate con l'atto di sindacato ispettivo occorre riportarsi al parere del Consiglio di Stato n. 861/97 reso nell'adunanza dell'8 luglio 1997 il quale, esprimendosi sulla legittimità della intera procedura dell'equiparazione, ha messo in rilievo come la sentenza della Corte Costituzionale n. 277/1991 prevedesse il livellamento tra gli Ispettori della Polizia di Stato ed i Sottufficiali dell'Arma ai soli fini economico-retributivi, senza che ciò avesse incidenza alcuna sull'ordinamento delle rispettive carriere.*

In ragione di ciò il Consiglio di Stato ritenne di poter escludere « che la pronuncia in parola abbia inteso estendere l'obbligo di equiparazione anche ai ritmi ed alle procedure d'avanzamento del personale di tutte le forze di polizia ». Ne consegue che il riordinamento di tutte le forze dell'ordine, sulla base di discipline omogenee, fa comunque salvi gli aspetti peculiari di ognuna di esse in virtù di indiscutibili differenze sia delle consistenze organiche, sia delle funzioni assegnate, sia delle posizioni di stato dei destinatari.

I differenti criteri di selezione per l'avanzamento adottati dalla Polizia di Stato trovano, pertanto, il loro fondamento nella necessità di ripianamento della consistenza organica della qualifica superiore, laddove per i Sottufficiali dell'Arma dei carabinieri è stato necessario stabilire criteri selettivi molto più severi rispetto all'inquadramento pressoché automatico adottato per la Polizia.

Anche per quanto attiene alla « possibilità di attribuire punteggi discrezionali » da parte delle Commissioni, un sicuro indirizzo interpretativo è fornito dal già citato parere del Consiglio di Stato che chiarisce come lo stesso legislatore abbia demandato l'individuazione dei criteri di selezione ad apposita decretazione ministeriale (3 maggio 1996) disponendo che in sede di valutazione dovesse tenersi conto — « anche » e non « soltanto » — dei precedenti di servizio, dell'eventuale frequenza del corso I.G.P. e dei titoli conseguiti dai candidati.

Il Supremo Organo amministrativo ha, altresì, evidenziato come non appaia censurabile il citato decreto ministeriale laddove agli articoli 14 e seguenti ha subor-

dinato la valutazione dei suddetti titoli al superamento di test culturali e professionali e laddove ha attribuito ai titoli stessi, rispetto all'esito dei test, un peso preponderante nella quantificazione del punteggio definitivo, utile alla compilazione della graduatoria finale.

Alla luce di ciò non si ritiene possibile accogliere la richiesta avanzata dall'interrogante di invalidare la graduatoria del concorso al fine di procedere ad una nuova valutazione tenendo in considerazione, quale parametro variabile, solo l'esito dei test poiché l'Amministrazione Difesa nelle procedure di valutazione per l'avanzamento dei Sottufficiali dei Carabinieri si è rigorosamente attenuta ai principi enucleati dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 277/1991 nonché a quelli della decretazione ministeriale 3 maggio 1996 attuativa del decreto-legislativo 198/95.

Il Ministro della difesa: Carlo Scognamiglio Pasini.

ASCIERTO. — *Al Ministro della difesa.* — Per sapere – premesso che:

il maresciallo dei carabinieri Augusto Candi in servizio presso la stazione dei carabinieri di Canicattì (Agrigento), quale sottufficiale in sottordine, veniva posto in congedo per « scarso rendimento » a seguito di provvedimento del direttore generale per i sottufficiali del ministero della difesa del 30 giugno 1993, n. 1850/37083, che l'interessato ha sottoscritto per presa visione senza, peraltro, riceverne copia;

il provvedimento di cessazione dal servizio permanente non è stato adottato con decreto ministeriale in violazione dell'articolo 26, ultimo comma, legge 31 luglio 1954, n. 599;

l'interessato prima dell'inizio della sua attività lavorativa presso la stazione dei carabinieri di Canicattì aveva avuto il giudizio di « nella media » in sede di compilazione delle note caratteriali;

a Canicattì nel 1992 ed, in particolare, il 1° settembre, è stato invitato a mutare condotta rispetto a quella evidenziata in precedenza presso altri reparti in cui aveva prestato servizio, pena l'assunzione nei suoi confronti « di provvedimenti di Stato » – l'invito era ricollegato ai fatti risalenti a circa sei anni prima;

nei confronti del Candi non è stato mai adottato alcun richiamo né altro tipo di censura nella sua condotta per cui, in mancanza di fatti nuovi sotto i profilo disciplinare, non essendosi verificate, come detto, contestazioni di addebiti sulla condotta del Candi, in costanza del suo servizio reso a Canicattì, e, non essendo state applicate le norme sul « procedimento » né nominato alcun « funzionario istruttore », si potrebbe configurare anche la violazione di tre norme di legge (legge n. 599/1954, decreto del Presidente della Repubblica 3/1957 e legge n. 241/1990), il provvedimento di espulsione dal servizio dell'interessato non può che essere valutato contraddittorio ed inficiato di eccesso di potere, con ciò in aperta violazione dell'articolo 33 della legge 31 luglio 1954, n. 599;

al contrario, il sottufficiale in parola, nel breve periodo di permanenza a Canicattì (meno di un anno), è stato comandato a svolgere oltre a normale servizio d'ufficio anche servizio di istituto, di controllo di mercati rionali e di esercizi pubblici, nonché per indagini relative a ricerche di latitanti delle quali si menzione – tra le più rilevanti – l'operazione denominata « Realmonte »;

il Candi ha comandato dieci carabinieri, su ordine del comandante della compagnia carabinieri, presso lo scalo portuale di Messina per intercettare ed arrestare due fratelli collusi con la mafia di Canicattì;

il comandante della compagnia carabinieri di Canicattì che ha assegnato il comando di dieci uomini al Candi evidentemente valutava il medesimo capace e meritevole di fiducia e tale circostanza da sola basterebbe a non giustificare la formulazione di un giudizio di scarso rendimento; a meno che lo stesso non debba farsi risalire a periodi pressi e lontani, nel

qual caso sarebbe, più che intempestivo, persecutorio in modo fin troppo palese;

il Candi, a seguito di ricorso al Tar Sicilia, avverso al provvedimento di collocamento in congedo, assunto da un dirigente ministeriale, è stato riammesso in servizio il 1° giugno 1994 con destinazione presso il reparto comando della Regione carabinieri Sicilia;

il 14 settembre 1994, il Candi è stato destinato, quale sottufficiale in sottordine, alla stazione carabinieri Palermo Falde della compagnia carabinieri Palermo San Lorenzo;

i giudizi nelle note caratteristiche del Candi sono stati, da quel momento: « nella media » dal 1° ottobre 1994 al 20 maggio 1995, « superiore alla media » dal 25 giugno 1995 al 29 maggio 1996, « superiore alla media » dal 30 maggio al 30 settembre 1996 « eccellente » dal 1° ottobre 1996 al 28 agosto 1997;

in occasione dell'ultimo giudizio (« eccellente ») al momento del congedo per scarso rendimento, nella parte riservata al « Giudizio Finale » si legge che il maresciallo Candi è un sottufficiale di ottime qualità caratteriali e professionali. Disponibile e volenteroso, ha lavorato con grande passione, spirito di sacrificio e spiccata iniziativa, evidenziando sempre un impegno superiore al dovuto con risultati di rilievo. Il reparto e l'arma perdono, inspiegabilmente, un ottimo sottufficiale;

a pronunciarsi in tal guisa è stato un ufficiale superiore dell'Arma dei Carabinieri il quale, sul suo onore, trovava inspiegabile il forzato collocamento in congedo del Candi, di fronte a tale giudizio, appare quantomeno misterioso il licenziamento per « scarso rendimento » che, seppure fosse in precedenza esistito, certamente si è dimostrato ampiamente superato in un lungo periodo successivo;

appare fin troppo chiaro che non si è dato il dovuto valore al giudizio di un diretto superiore che, nell'interesse esclusivo dell'efficienza e dell'efficacia dell'Arma dei carabinieri, non si era sentito in coscienza di esprimere un giudizio negativo;

nel 1992, tra l'altro, un ufficiale dei Carabinieri lasciava senza dubbio capire al Candi che la buona condotta successiva avrebbe potuto evitare « provvedimenti di Stato »;

appare ancora più incomprensibile il trattamento riservato al Candi se si valuta anche che il medesimo sin dalla riassunzione in servizio, è stato mantenuto sempre in posizione di vice comandante di stazione perché evidentemente molto meritevole anche al momento della sua riammissione « a titolo precario », avvenuta nel 1994;

il sottufficiale in parola ha dimostrato di non meritare dal 1994 al 1997 lo « scarso rendimento » non solo per i risultati conseguiti ma anche perché il suo impegno veniva riconosciuto, tanto da meritarsi di essere prescelto e posto a disposizione del nucleo operativo della compagnia Carabinieri di Palermo San Lorenzo, quale Maresciallo Addetto, per « seguire alcune importanti indagini » tra le quali le operazioni denominate « Fax Money » e « Car Wash »;

il sottufficiale in parola ha conseguito due « apprezzamenti » nel giugno 1997 da parte del comandante pro-tempore della Regione carabinieri « Sicilia » contestualmente alla « personale gratitudine per la passione e la capacità dimostrate che non sono frutto di occasionale impegno bensì di costante presenza nel territorio » espressa formalmente dall'ufficiale comandante la compagnia Carabinieri Palermo « San Lorenzo »;

appare incomprensibile come nel giugno 1997 un generale ed un capitano dell'Arma dei carabinieri abbiano dato attestazione al Candi di un impegno meritevole di « apprezzamento » e solo qualche mese dopo un dirigente del ministero della difesa, immerso tra carte vetuste, abbia potuto disporre il collocamento a riposto per « scarso rendimento » che si è dimostrato abbondantemente non attuale in quanto

smentito in un lungo ininterrotto periodo (1994/1997) successivo al primo ed unico giudizio di « scarso rendimento »;

mentre il tutto appare incomprensibile e disumano, va sottolineato che lo stato di bisogno del sottufficiale in parola è divenuto insostenibile, dal punto di vista morale ed economico, oltre che disumano, con il rischio che anche la sua famiglia venga travolta dalla oscura vicenda personale –:

se sia a conoscenza della vicenda;

se non ritenga di promuovere scrupolosi ed obbiettivi accertamenti ispettivi volti ad accertare tutta la verità nella questione e perché all'interessato non siano state fornite le garanzie per la difesa in un procedimento disciplinare, che invece non è stato mai instaurato e come mai sia proceduto in presenza di attestazioni di apprezzamento formulate nei confronti dell'interessato da ufficiali all'apice della carriera cui va dato credito a prova contraria;

se non ritenga giusto decretare la riammissione in servizio *ex tunc* del maresciallo dei carabinieri Augusto Candi per manifesta infondatezza del giudizio di « scarso rendimento ». (4-22642)

RISPOSTA. — *Sulle specifiche questioni oggetto dell'atto di sindacato ispettivo in esame si deve premettere che si è già espresso il TAR per la Sicilia (con sentenza n. 309/95) e il Consiglio di giustizia Amministrativa per la Regione Sicilia in sede di decisione sul ricorso in appello (con sentenza n. 61/97) e ancora lo stesso Consiglio di Giustizia Amministrativa per la revocazione della sentenza con cui quest'ultimo organo, in appello, aveva ritenuto infondato nel merito il ricorso proposto dal Maresciallo CC Candi, avverso la dispensa dal servizio permanente per lo scarso rendimento.*

È tuttavia doveroso specificare che la tutela della riservatezza dei dati personali impone cautela nel fornire risposta ai molteplici argomenti sollevati nell'atto di sindacato ispettivo, anche perché gli elementi sui quali si è formato il giudizio di scarso rendimento sono stati ampiamente vagliati e valutati dai giudici amministrativi, di primo e di secondo grado.

Sulla base, pertanto, del giudicato amministrativo formatosi sulla piena legittimità del provvedimento di dispensa dal servizio per scarso rendimento, non può che prendersi atto della circostanza, tutt'altro che marginale anche rispetto ai fini della presente risposta, che anche l'autorità giudiziaria – non limitandosi ad una sommaria acquisizione sui fatti, ma approfondendo nel merito ogni peculiare aspetto della vicenda disciplinare – ha ritenuto di confermare l'assoluta legittimità, in punto di diritto, del provvedimento di dispensa dal servizio del 30.6.93.

Per passare, ora ad esaminare i singoli aspetti sollevati dall'interrogante, in relazione al provvedimento di cessazione dal servizio permanente del Maresciallo C.C. Candi Augusto che sarebbe illegittimo per violazione dell'articolo 26, ultimo comma, della legge 31 luglio 1954, n. 599, si deve specificare che la dispensa dal servizio permanente disposta nei confronti dell'interessato ha trovato definitiva veste giuridica con il decreto n. 905 in data 13 settembre 1993 – di cui è stata data comunicazione all'interessato – firmato dall'allora Direttore generale dell'ex Direzione Generale per i Sottufficiali e i militari di truppa dell'Esercito, in ossequio agli articoli 3 e 16 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, il quale, come noto, sottrae, in via generale, all'autorità politica la competenza di firma dei provvedimenti amministrativi, devolvendola ai dirigenti. Non sussiste, quindi, l'eccepita violazione della suddetta normativa.

In secondo luogo, inoltre, si afferma nell'interrogazione in parola che il Candi, prima di assumere servizio presso la stazione dei carabinieri dipendente dalla compagnia di Canicattì – che ha formulato la proposta di dispensa nei suoi confronti – sarebbe stato giudicato « nella media ». Relativamente a ciò si precisa che dagli atti risulta che il Candi, in servizio presso la suddetta stazione dei carabinieri dal 1991, già a partire dal 1988, nella valutazione complessiva non ha conseguito, con espli-

cita motivazione, valutazioni sufficientemente positive o sufficienti.

Nell'atto di sindacato ispettivo in esame si sostiene, tra l'altro, che il provvedimento di espulsione dal servizio dell'interessato sia illegittimo per violazione della legge 31 luglio 1954, n. 599, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e della legge 7 agosto 1990, n. 241, ciò in quanto non sarebbero state applicate le norme sul « provvedimento » e non sarebbe stato nominato alcun « funzionario istruttore » e, pertanto, non ci sarebbe stata alcuna garanzia di contraddittorio.

Al riguardo, si rileva, innanzitutto, che non potevano applicarsi alla fattispecie in esame le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 3/1957 in quanto le stesse, riguardanti gli impiegati civili dello Stato, non sono estensibili al personale militare. Infatti, è solo dal 1995, a seguito della sentenza n. 126 della Corte Costituzionale, che sono stati introdotti — nel procedimento di dispensa ex articolo 33 della legge n. 599/54 — elementi di partecipazione dell'interessato al procedimento medesimo costituenti diretta attuazione della disciplina di cui al citato decreto del Presidente della Repubblica n. 3/1957. Ciò anche a prescindere dalle garanzie di difesa di cui al DM 16 settembre 1993, n. 603, con il quale sono state impartite le disposizioni applicative della legge n. 241/90.

Si osserva, inoltre, che il Candi, prima dell'emanazione del provvedimento di dispensa, è stato convocato dal suo diretto superiore gerarchico — il Comandante della Compagnia Carabinieri di Canicattì - che gli ha contestato le carenze riscontrate invitandolo a fornire le proprie giustificazioni e a mutare condotta. Di conseguenza risulta ingiustificato l'asserito vizio di legittimità.

La circostanza evidenziata dall'interrogante secondo cui il militare, successivamente alla riammissione in servizio a titolo precario — disposta dall'Amministrazione in ottemperanza ad una decisione adottata in ambito cautelare — abbia riportato valutazioni positive risulta ininfluente, in quanto i soli giudizi pertinenti l'adozione del citato provvedimento esperito sono quelli relativi al periodo antecedente le dispense del servizio permanente.

Per le ragioni dinanzi evidenziate, non appare giustificato promuovere ulteriori accertamenti rispetto a quelli ampiamente svolti dai giudici amministrativi investiti delle medesime questioni sollevate nell'atto di sindacato ispettivo in esame. In tale contesto questa Amministrazione non può che prendere atto delle ragioni che hanno comportato l'adozione del provvedimento di espulsione ed evidenziare come la ipotizzata riammissione in servizio — in ragione delle statuizioni giurisdizionali adottate e alla mancanza nell'ordinamento giuridico di uno specifico istituto che autorizzi in tal senso — non appare concretamente attuabile.

Il Ministro della difesa: Carlo Scognamiglio Pasini.

BERSELLI. — *Ai Ministri della sanità e del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere – premesso che:

l'Asl di Ravenna con un *deficit* di oltre 35 miliardi di lire è la terza fra le più indebitate della regione Emilia-Romagna che, a sua volta, è la più indebitata d'Italia;

l'Asl di Ravenna viene governata con inaccettabili metodi autoritari;

chiunque non sia « in linea » con il direttore generale viene sistematicamente esautorato;

un male interpretato senso di aziendalizzazione dell'Asl ha dato modo al direttore generale di caratterizzare in senso verticistico la sua gestione, con modi arroganti di confrontarsi con chiunque non rappresenti l'area politica che lo ha scelto ed in nome della quale agisce;

i comitati di distretto sono virtuali e la conferenza provinciale della sanità riunisce i sindaci solo per ratificare le decisioni già assunte;

la partecipazione della classe medica, essendo tutti considerati come dei sudditi, è inesistente anche attraverso le loro rap-

presentanze, mentre il controllo di legittimità in un'azienda che gestisce oltre 800 miliardi annui di fatto non esiste;

non è altresì tollerata l'attività sindacale;

non è consentito neanche alle forze politiche presenti nei vari consessi locali esercitare la loro istituzionale funzione di controllo sugli atti e documenti dell'Azienda, in quanto vengono frapposti pretestuosi ostacoli ad ogni richiesta;

il dottor Giovanni Cerullo è segretario provinciale del Cimo e non appena la sua attività sindacale all'interno dell'Ospedale di Ravenna ha cominciato a dare concreti risultati sia in termini di proposizione di problematiche sanitarie che di consenso, è iniziata una sistematica attività ostile nei suoi confronti da parte dei vertici dell'Azienda, culminata con il licenziamento;

esso rappresenta un gravissimo episodio, chiaramente intimidatorio e si risolve in un inequivocabile comportamento antisindacale;

con strana e preoccupante coincidenza la lettera di licenziamento è stata redatta lo stesso giorno in cui si dava notizia di una manifestazione pubblica delle forze politiche di opposizione nella quale si sarebbe affrontata anche la situazione del dottor Cerullo;

non è da sottovalutare la circostanza che un simile atto di forza, peraltro volutamente diffuso a mezzo stampa, avrà inevitabilmente pesanti ripercussioni sia nelle imminenti consultazioni per i rinnovi delle Rsu, che nei confronti di chi democraticamente intende dissentire dalla gestione del direttore generale (in estrema sintesi: chi dissente e non è in linea « politicamente » con il direttore generale) corre il serio rischio di essere licenziato, preoccupazione quest'ultima espressa da alcuni medici nel corso della manifestazione organizzata dalle opposizioni venerdì 16 ottobre 1998 –:

quale sia il suo pensiero in merito a quanto sopra, se non si ritenga opportuna un'ispezione al fine di verificare la situazione esistente all'interno dell'Asl di Ravenna derivante dal comportamento arbitrario ed autoritario del suo direttore generale e se e quali altre ulteriori diverse iniziative si intendano adottare al riguardo. (4-20359)

RISPOSTA. — *I quesiti contenuti nell'atto parlamentare indicato investono problematiche di natura esclusivamente locale, per cui questo Ministero deve necessariamente basarsi sugli elementi pervenuti dalla competente Regione Emilia-Romagna, attraverso quel Commissariato di Governo.*

Il Presidente della Regione Emilia-Romagna premette, innanzitutto, che l'Azienda sanitaria locale di Ravenna è amministrata nella piena osservanza della normativa vigente.

Infatti, il Direttore Generale esercita i suoi poteri di gestione, come accertabile da chiunque vi abbia interesse, nel rispetto dei diritti dei dipendenti e delle loro organizzazioni sindacali, tramite il sistematico confronto con le autonomie locali ricomprese nell'ambito territoriale dell'Azienda per quanto attiene alle materie di programmazione.

Per quel che concerne il controllo di legittimità, gli atti dell'Azienda sono sottoposti al vaglio della Regione, giusti i disposti ex articolo 4, comma 8, della legge n. 412/1991 ed ex articolo 51 del D.Lgs. n. 29/1993 (come modificato, quest'ultimo, dal D.Lgs. n. 396/1997).

Circa l'avvenuto « licenziamento » di un dirigente medico di 1° livello, vengono forniti i seguenti elementi.

Il recesso per giusta causa dal rapporto di lavoro è stato adottato, ai sensi dell'articolo 36 del CCNL della dirigenza medica e dell'articolo 2119 del codice civile, dopo che all'interessato erano stati contestati gli addebiti del caso e previa acquisizione ed esame delle sue argomentazioni difensive.

Il recesso è stato determinato dalle seguenti infrazioni:

gravi ritardi alle chiamate in pronta disponibilità, determinando condizioni di possibile rischio per la salute degli utenti;

mancata presenza in servizio per alcune ore in giornate in cui il medico doveva essere l'unico medico presente per le esigenze del reparto;

registrazioni di presenze in servizio quando – in modo documentato – l'interessato non poteva essere presente;

presenza in giornate e notti in cui la presenza non era richiesta, con connesso « recupero » di ore, con conseguenze negative sulle liste di attesa e sulla complessiva organizzazione del lavoro.

Dette infrazioni afferiscono ai doveri del medico e non al ruolo sindacale rivestito dal medesimo.

Stanti le disposizioni vigenti in tema di pubblicazione degli atti, l'atto di recesso per giusta causa dal rapporto di lavoro (atto che non menziona le generalità del medico, ciò in ossequio al diritto di riservatezza della persona), assunto il 16 ottobre 1998, è stato affisso, nella stessa data, all'albo dell'Azienda.

Il medico e l'organizzatore sindacale dal medesimo rappresentata hanno dato ampia diffusione al fatto.

Di conseguenza l'Azienda, a puntualizzazione delle notizie divenute di dominio pubblico, ha diramato un comunicato stampa (nel quale non sono indicate le generalità dell'interessato), esplicativo dei motivi che l'hanno portata al recesso per giusta causa dal rapporto di lavoro riguardante un medico urologo del primo livello dirigenziale.

Pertanto, ad avviso del Presidente della Regione, i provvedimenti assunti rientrano nella piena competenza ed autonomia aziendale e non sussistono elementi per disporre un'ispezione sul comportamento del Direttore Generale dell'Azienda unità sanitaria locale di Ravenna.

Il Ministro della sanità: Rosy Bindi.

BIRICOTTI. — *Al Ministro della difesa.* — Per sapere – premesso che:

risulta all'interrogante che il piano di riordino delle Forze Armate preveda la trasformazione del deposito di munizioni « Ederle » di Marina di Bibbona (provincia di Livorno) a sede della Caserma della Brigata Folgore con alloggi per circa 700-800 militari;

il progetto della nuova destinazione sarebbe all'esame del ministero della difesa che avrebbe ricevuto l'elaborato dal Comando di Brigata, con l'assenso del Comando della regione militare tosco-emiliana con un costo dell'operazione che si aggira intorno ai 60-70 miliardi;

su tale progetto, denominato « Casermette », di ricostruzione dell'intero complesso per renderlo adeguato ai militari di carriera con alloggi per le famiglie non è stato interpellato il sindaco dell'amministrazione comunale di Bibbona il quale, viceversa, ha elaborato un piano strutturale, attualmente in fase di approvazione, che prevede, nella stessa zona, nel caso di abbandono del deposito di munizioni da parte delle Forze armate, uno sviluppo qualificato con impianti ed attività ricettive per lo sport ed il tempo libero, in armonia con il complessivo interesse turistico di un territorio di notevole pregio naturalistico, la cui valorizzazione può essere occasione ed opportunità di sviluppo e di occupazione;

quali iniziative intenda intraprendere affinché il comune di Bibbona, pur nel riconoscimento degli interessi generali, sia protagonista, com'è necessario delle proprie scelte in ordine all'assetto urbanistico ed allo sviluppo del proprio territorio.

(4-16527)

RISPOSTA. — *In relazione alla problematica oggetto dell'interrogazione, si evidenzia che al fine di realizzare il progetto volto a decongestionare l'accasermamento dei reparti della Brigata paracadutisti « Folgore », questa Amministrazione è tuttora in trattativa con i Comuni di Pisa, Cecina e Bibbona per la permuta di alcune caserme in cambio di idonee strutture alternative.*

Ciò consentirà, nel rispetto della tutela paesaggistica e dell'economia delle zone in-

teressate, la razionale configurazione di una delle componenti maggiormente operative dell'Esercito.

In particolare, con riferimento all'ex deposito munizioni di Bibbona, cui è fatto cenno nell'interrogazione, si rappresenta che le ipotesi di permuta prevedono l'utilizzazione di parte del comprensorio per la realizzazione, a cura e spese dei Comuni interessati, di nuove strutture per la sede del 185° Reggimento « Folgore » e di nuovi edifici per lo stoccaggio di materiale di pronto impiego; mentre non è prevista la realizzazione di alloggi di servizio, in quanto gli stessi enti locali hanno offerto, in sede di trattativa, propri immobili da destinare ad insediamenti abitativi.

Si prevede, inoltre, che la restante parte del bene in argomento sia ceduta, ai sensi della Legge n. 662/96 in materia di alienazione e permuta del patrimonio immobiliare della Difesa, alle Amministrazioni Comunali affinché provvedano in piena autonomia alla valorizzazione del comprensorio dal punto di vista paesaggistico.

Pertanto, la realizzazione di tale progetto, nel consentire la più idonea e razionale dislocazione dei reparti militari, lascerà la libertà agli Enti locali interessati, compreso il Comune di Bibbona, di sviluppare i loro piani in termini di assetto urbanistico e di sviluppo del territorio, come auspicato dall'interrogante.

Il Ministro della difesa: Carlo Scognamiglio Pasini.

BORGHEZIO. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed al Ministro degli affari esteri.* — Per sapere - premesso che:

il comportamento tenuto dalle autorità governative tunisine nella recentissima vicenda del battello carico di clandestini di nazionalità e provenienza tunisina ha rappresentato secondo l'interrogante un vero e proprio schiaffo - l'ennesimo di una lunga serie - nei confronti delle più che legittime motivate richieste di collaborazione rivolte alle medesime autorità dallo Stato nella lotta alla clandestinità, che ci vede impegnati anche e soprattutto a livello europeo quali cofirmatari del Trattato di Schengen -:

se non ritengano doversi immediatamente dare luogo ad una sospensione generalizzata di ogni e qualsiasi forma di aiuto economico o di altro genere attualmente in corso nei confronti della Tunisia, visto l'esito concreto ed effettivo delle promesse, finora regolarmente non mantenute, di quello stato nei nostri riguardi in tema di collaborazione nella prevenzione e nel contrasto dell'immigrazione clandestina e nell'accoglimento dei cittadini tunisini espulsi dall'Italia. (4-19163)

RISPOSTA. — *Rispondendo all'interrogante non si può non ricordare che l'obbiettivo dell'attività di cooperazione è di migliorare le condizioni di vita delle popolazioni del Paese beneficiario, contribuendo, anche per questa via, a frenare il fenomeno dell'emigrazione. Le iniziative del programma di cooperazione in corso di realizzazione in Tunisia sono, per la maggior parte, finalizzate allo sviluppo delle piccole e medie imprese, alla creazione di micro imprese in aree rurali, alla formazione professionale e allo sviluppo delle risorse umane nelle aree più svantaggiate del Paese.*

Per quanto concerne il nuovo programma di cooperazione per il triennio 1998-2000, il relativo Accordo è stato sottoscritto in occasione della Grande Commissione Mista italo-tunisina il 6 agosto scorso in concomitanza con la messa a punto e la finalizzazione di un accordo concernente la riammissione degli immigrati in posizione irregolare provenienti dal territorio tunisino.

L'Accordo disciplina in modo puntuale le modalità di identificazione e riammissione dei cittadini tunisini in posizione irregolare, prevedendo a tal fine una fattiva collaborazione da parte delle Autorità consolari tunisine. La Tunisia si impegna altresì a riammettere sul proprio territorio anche i cittadini di Paesi terzi (ad eccezione dei cittadini dei Paesi dell'Unione Araba Maghrebina) che siano entrati illegalmente in territorio italiano proveniendo dalla Tuni-

sia. Un impegno siffatto appare particolarmente utile al fine di scoraggiare l'afflusso di clandestini provenienti da altri Paesi africani ed asiatici, che sfruttano la posizione geografica della Tunisia in vista di un più facile approdo sulle coste italiane.

In vista di una efficace prevenzione dell'immigrazione clandestina l'accordo prevede, tra l'altro, la graduale messa in opera di strumenti congiunti volti a consentire l'intensificazione dei controlli e della vigilanza costiera da parte tunisina.

Il Ministro degli Esteri tunisino Ben Moustapha, vivamente sollecitato in proposito dal Ministro Dini, si è impegnato a fornire, anche prima dell'entrata m vigore dell'Accordo, tutta la collaborazione possibile in vista del raggiungimento degli obbiettivi che l'accordo stesso si prefigge. Ciò su basi pragmatiche e secondo linee procedurali che sostanzialmente anticipano l'applicazione delle intese raggiunte.

La condotta delle Autorità tunisine in questi mesi sembra confermare l'atteggiamento costruttivo da esse dimostrato nel corso dei negoziati e la loro intenzione di onorare gli impegni assunti. Grazie alla collaborazione prestata dai Consolati tunisini, infatti, è stato raggiunto un soddisfacente stato di avanzamento nelle procedure di identificazione dei clandestini di nazionalità tunisina ed i rimpatri procedono senza difficoltà.

Sembra quindi che possa ritenersi fondata la preferenza accordata ad un approccio che, nelle relazioni con la parte tunisina, privilegia il dialogo, la collaborazione ed il compimento di sforzi comuni, in luogo dell'irrigidimento e della adozione di misure unilaterali.

Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri: Patrizia Toia.

BRUNETTI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per sapere - premesso che:

i popoli centro-americani sono stati, in queste settimane, devastati dall'uragano Mitch. L'Honduras, il Nicaragua, El Salvator ed il Guatemala sono i paesi più colpiti. I primi due sono considerati (*Heavily Indebted Poor Countries*) « paesi poveri gravemente indebitati », ma anche gli altri, pur non facendo parte dell'elenco Hipc, si trovano nella medesima drammatica situazione, conseguentemente, in questo momento, tutte le risorse locali ed internazionali sono rivolte a dare, seppure parzialmente, risposte a bisogni essenziali ed elementari alle popolazioni;

è aperta, a seguito di questo spaventoso disastro naturale, oltre che una gara di solidarietà, anche una campagna per la cancellazione del debito estero lanciata dalla Rete di Ong europee che va sostenuta convintamente -:

se non ritenga che il Governo italiano debba prendere tutte le iniziative idonee a livello interno e negli organismi internazionali cui fa parte, per sostenere l'iniziativa e, in ogni caso, perché, partendo dalla proposta di sospensione per 90 giorni, si arrivi alla totale cancellazione del debito estero di questi paesi così gravemente colpiti. (4-20712)

RISPOSTA. — *Sull'immane tragedia, richiamata dall'interrogante, che ha colpito l'America Centrale a seguito dell'uragano Mitch va detto che essa rischia, tra l'altro, di compromettere gli sforzi compiuti dai Paesi di quella regione verso una riconciliazione, in termini più ampi degli stretti ambiti nazionali, e verso l'affermazione di assetti istituzionali democratici.*

Ne è la riprova l'urgenza con la quale i cinque Presidenti centroamericani si sono riuniti al vertice in Salvador ed hanno lanciato un accorato e drammatico appello alla solidarietà della comunità internazionale perché adottino misure eccezionali per risollevare i loro Paesi dalle drammatiche conseguenze provocate dalla inclemenza della natura.

Ne è ulteriore riprova la dimensione e l'immediatezza degli aiuti di emergenza che sono stati inviati da parte italiana e che già tanto consenso a livello politico hanno suscitato nella regione interessata.

Si ritiene pertanto che l'ulteriore azione che dovrà necessariamente essere proseguita

da parte italiana a favore delle opere di recupero e ricostruzione in quei Paesi assume anche una indubbia connotazione politica. In tale quadro, particolare valenza riveste il problema del debito verso il quale si profila necessario dedicare particolare attenzione anche in funzione del tradizionale appoggio italiano alla instaurazione e al rafforzamento delle istituzioni democratiche nella regione centroamericana.

Si segnala che anche gli ex Presidenti degli Stati Uniti Carter e Bush si sono espressi in favore di una moratoria del debito, mentre sul versante europeo lo stesso Commissario per l'America Latina Manuel Marin ha parlato della necessità di un dialogo politico con il Gruppo di San Josè per affrontare globalmente la questione, dichiarandosi a favore di un condono delle posizioni debitorie pregresse e di una concessione di periodi di grazia per i nuovi prestiti che i Paesi interessati saranno ora costretti a prendere.

Anche nell'ambito del Club di Parigi è stata esaminata la possibilità di un alleggerimento debitorio dei Paesi interessati, in ordine ai debiti commerciali coperti da garanzia assicurativa. In particolare per quanto concerne il Nicaragua, nell'intento di contribuire agli sforzi intrapresi da quelle Autorità per finanziare la ricostruzione del Paese, è stato convenuto di accettare pressoché integralmente la richiesta nicaraguese ed è stato deciso, in via del tutto eccezionale, di consentire al Nicaragua di non effettuare, fino al 28 febbraio del 2001 alcun pagamento sul debito estero (ivi inclusi gli arretrati e le scadenze attinenti alle ristrutturazioni sinora concesse al Paese centroamericano) nei confronti del Club di Parigi. La facilitazione concessa riguarda anche scadenze derivanti da contratti e convenzioni conclusi sino al 30 novembre 1998, nonché gli interessi moratori sul differimento stesso capitalizzati al 28.2.2001. Il rimborso degli ammontari così differiti avrà luogo in 10 semestralità uguali dal 1.3.2002 al 1.9.2006.

Si ricorda inoltre che nei confronti del Nicaragua l'Italia aveva già condonato nel 1996 il debito per crediti di aiuto pari a Lit. 33,75 mld, ed è attualmente allo studio un provvedimento per fare in modo che, nonostante tale cancellazione, il Paese possa ricevere nuovi crediti di aiuto, in considerazione dei danni provocati dall'uragano Mitch.

Per quanto concerne l'Honduras è in fase di predisposizione un apposito progetto di legge che consentirà la cancellazione dei crediti di aiuto concessi ed in scadenza nei prossimi 5 anni. Quanto ai crediti commerciali assicurati SACE, l'Italia, in applicazione delle intese multilaterali intercorse al Club di Parigi, ha sinora concesso al paese tre ristrutturazioni del debito estero, l'ultima delle quali l'1.3.1996 ha comportato la riduzione del 50 per cento dei debiti oggetto di ristrutturazione. È inoltre in fase di finalizzazione un ulteriore accordo che consentirà all'Honduras di non effettuare nei prossimi tre anni (fino al 30 ottobre 2001) alcun pagamento sul debito estero ristrutturabile al Club di Parigi. I pagamenti dovuti in tale periodo verranno differiti senza l'applicazione di alcuna penalità.

Anche per il Guatemala, è in fase di predisposizione un progetto di legge che consentirà la cancellazione dei crediti di aiuto concessi ed in scadenza nei prossimi 5 anni. L'Italia non vanta crediti commerciali assicurati SACE verso il Guatemala.

Quanto alla Repubblica Dominicana, è in fase di finalizzazione un accordo che consentirà il differimento di sei mesi del regolamento dei debiti in scadenza da settembre 1998 a dicembre 1999 dei crediti di aiuto e crediti commerciali assicurati SACE. I pagamenti dovuti in tale periodo verranno differiti senza l'applicazione di alcuna penalità.

El Salvador, per parte sua, non ha alcuna esposizione debitoria nei confronti del nostro Paese.

L'Italia ha inoltre partecipato con la somma di 12 milioni di dollari al Trust Fund presso la Banca Mondiale, volto all'alleviamento del debito e degli arretrati sul debito dovuti dai Paesi centroamericani alle istituzioni finanziarie internazionali.

Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri: Patrizia Toia.

DONATO BRUNO, MAIOLO. — *Ai Ministri degli affari esteri e di grazia e giustizia.* — Per sapere – premesso che:

il signor Piero Mario Bubani, cittadino italiano, è detenuto nel carcere di Bangwang in Thailandia, condannato a trenta anni con l'accusa di traffico di droga;

il signor Bubani ha sempre protestato la sua innocenza ed ha chiesto il trasferimento in un penitenziario italiano;

la legge thailandese e l'accordo sulla giustizia fra Italia e Thailandia consentirebbe tale trasferimento;

il Governo italiano non avrebbe mai risposto a questa richiesta, mentre si è impegnato in altri casi meno rilevanti dal punto di vista della sicurezza personale del detenuto;

la Lega italiana della *Federation Internazionale des Ligues des Droits de l'Homme* è stata investita dal caso –:

se corrisponda al vero la situazione giudiziaria suddetta;

se e quali passi abbia esperito il Governo italiano per garantire al detenuto un trattamento umano;

se il Governo italiano intenda adoperarsi perché il detenuto sconti in Italia tale pena. (4-23684)

RISPOSTA. — *Come ricorda l'interrogante, il Signor Piero Mario Bubani è stato arrestato a Bangkok dalle Autorità thailandesi nel 1990 e condannato a trent'anni di reclusione per detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti (era stato trovato in possesso di due chilogrammi di eroina).*

Sin dal momento del suo arresto, il Sig. Bubani ha ricevuto dall'Ambasciata d'Italia a Bangkok la massima assistenza, tramite le consuete visite consolari. Il predetto, che non ha mai lamentato particolari problemi, né di salute, né di adattamento alle condizioni carcerarie thailandesi, svolge all'interno del penitenziario di Bangkwang il ruolo di « fiduciario », che gli permette un trattamento di maggiore favore ed una certa mobilità all'interno della struttura.

Nel giugno 1991 la Direzione Generale degli Affari Penali del Ministero di Grazia e Giustizia inoltrava una richiesta di notizie all'Ambasciata d'Italia a Bangkok al fine di un eventuale trasferimento del Signor Bubani.

Tale iniziativa non ha avuto seguito poiché, successivamente, con nota indirizzata al Ministro di Grazia e Giustizia, il Sig. Bubani manifestava chiara la propria volontà di non richiedere l'applicazione del Trattato in vigore tra Italia e Thailandia per l'esecuzione delle condanne penali ed il conseguente trasferimento in Italia. Inoltre, anche in un'intervista pubblicata sul Corriere della Sera il 7 gennaio 1995, lo stesso dichiarava di rifiutare (atteggiamento che continua a reiterarsi) la presentazione dell'istanza di trasferimento in un carcere italiano sulla base del vigente Trattato – la decisione in proposito, come noto, spetta soltanto al detenuto – sostenendo che le condizioni detentive in Thailandia sono più favorevoli di quelle in Italia.

Con sentenza pronunciata dalla Corte di Appello di Torino in data 26 giugno 1996, risultava definita la procedura di riconoscimento della sentenza emessa dalle Autorità thailandesi.

Sempre nel 1996, un'Amnistia Reale ha consentito una riduzione della sua pena a ventiquattro anni.

Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri: Patrizia Toia.

BUONTEMPO. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per sapere – premesso che:

dopo mesi di polemiche è ormai avviato il processo di restituzione all'Etiopia dell'obelisco di Axum, situato tra il palazzo della Fao e le Terme di Caracalla;

questa decisione è stata ufficializzata dal Governo nella persona del vicepresidente del Consiglio, Walter Veltroni e di essa era stata data notizia in precedenza

dal Presidente della Repubblica Scàlfaro, durante la visita in Etiopia;

il comune di Roma risulta essere il legittimo proprietario del monumento –:

se e quali siano state le richieste avanzate dal Governo etiopico;

quali le note diplomatiche o le pressioni esercitate da coloro che dovrebbero essere i diretti interessati;

con quale provvedimento dell'esecutivo si sia dato inizio alle opere preliminari in vista della restituzione;

quali delibere comunali siano state approvate in ordine all'installazione del cantiere e all'eventuale rimozione;

se le ditte che operano siano munite delle necessarie licenze e concessioni edilizie;

se siano stati richiesti i pareri vincolanti della Soprintendenza alle Belle Arti, in quanto con la restituzione si depauperebbe il patrimonio artistico della nostra città;

se tale restituzione non appaia illegittima anche dal punto di vista della destinazione, visto che l'area in cui fu reperita la stele è in contestazione tra Etiopia e Eritrea;

con quali fondi s'intenda far fronte alle spese, che le procedure per la restituzione inevitabilmente comporteranno.
(4-17775)

RISPOSTA. — *La restituzione dell'obelisco di Axum è in attuazione degli impegni stabiliti dal Trattato di Pace del 10 dicembre 1947 e dall'Accordo italo-etiopico del 5 marzo 1956 relativo al regolamento di questioni derivanti dal Trattato di Pace stesso.*

A seguito di ripetute sollecitazioni del Governo di Addis Abeba e dopo un approfondito dialogo a livello politico con l'Etiopia sull'argomento, sono state esaminate soluzioni alternative sulle quali non è stato possibile raggiungere un'intesa per il fermo desiderio etiopico di riottenere, sulla base di accordi internazionali esistenti, il bene a suo tempo prelevato dalla piana di Axum.

Tale impegno è stato riaffermato nella dichiarazione congiunta del 4 marzo 1997 e confermato in occasione delle visite a Roma del Presidente della Repubblica etiopico, Negasso Gidada, nell'ottobre del 1996, della successiva visita del Primo Ministro Meles Zenawi nel maggio del 1997 e della visita in Etiopia del Presidente della Repubblica italiana nel novembre dello stesso anno.

La restituzione è vista dall'Etiopia come il necessario atto di completamento del processo di riconciliazione tra i due Paesi attraverso l'adempimento di un impegno non ancora attuato del Trattato di Pace sopracitato e di successivi accordi, considerate la particolare importanza storica e culturale della stele e la circostanza in cui essa fu prelevata e trasportata a Roma.

Nel 1997 questo Ministero degli Esteri concesse un contributo all'ICCROM (International Centre for the Study of the Preservation and Restoration of Cultural Property) per attività connesse al recupero e alla gestione sostenibile del patrimonio culturale nei Paesi in via di sviluppo e, fu quindi concordata una collaborazione con l'Istituto nell'ambito delle operazioni preliminari collegate alla restituzione all'Etiopia della Stele di Axum. In particolare fu affidato all'ICCROM l'incarico di effettuare gli studi diagnostici e di formulare un piano operativo nel quadro di un programma di formazione e assistenza a favore dell'Etiopia.

L'Istituto in questione ha ormai completato l'incarico di diagnostica e progettazione sulla fattibilità del trasferimento del monumento dall'attuale sito, presentando un rapporto finale che è stato esaminato nel corso di una riunione interministeriale tenutasi lo scorso giugno. A seguito delle determinazioni prese nel corso della suddetta riunione, si è proceduto con la richiesta formale all'ICCROM di chiusura del cantiere in Piazza di Porta Capena e di restituzione del sito al Comune di Roma.

Per quanto riguarda il penultimo punto sollevato nell'interrogazione in questione, è utile sottolineare che l'area dalla quale la stele fu prelevata e nella quale sarà ricollo-

cata non è oggetto di contestazioni tra Etiopia ed Eritrea. È peraltro da tener presente che il conflitto sviluppatosi tra i due Paesi a partire dal maggio 1998 potrebbe comportare un riesame delle modalità di trasporto del reperto. In ogni caso, politicamente è importante che la sistemazione del monumento (che deve avvenire a cura dell'Etiopia) sia realizzata in modo tale da dare alla stele un'adeguata ubicazione e da assicurare condizioni che tengano conto dell'altro rischio sismico dell'area. Si è quindi convenuto di chiedere agli etiopici la costituzione di un'apposita commissione che segua questa parte dell'iniziativa, nella quale anche l'Italia dovrà essere rappresentata.

In relazione all'ultimo quesito posto dall'interrogante si fa presente che, per la copertura delle spese previste per lo smontaggio ed il trasporto via mare della stele, sarà utilizzato un apposito capitolo nell'ambito del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1999 senza far ricorso alla quota dell'otto per mille dell'Irpef.

Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri: Rino Serri.

CANGEMI e MANTOVANI. — *Ai Ministri del lavoro e previdenza sociale e degli affari esteri.* — Per sapere – premesso che:

il Consolato generale del Brasile a Milano, che ha alle sue dipendenze più di 15 dipendenti assunti *in loco*, applica solo parzialmente la « Disciplina del rapporto di lavoro dei dipendenti delle ambasciate, consolati, legazioni, istituzioni culturali ed organismi internazionali », trasmessa dal Ministero del lavoro in data 10 gennaio 1996, senza peraltro supportare il rapporto di lavoro con altro contratto;

la Convenzione di Vienna prevede il rispetto da parte delle rappresentanze consolari delle leggi dei paesi in cui sono ospitate;

già dal mese di luglio del 1998 le organizzazioni sindacali territoriali avevano chiesto la convocazione di un specifico incontro sulle tematiche relative all'applicazione delle leggi italiane presso le rappresentanze diplomatiche e consolari e che a tutt'oggi detto incontro non è stato convocato;

i lavoratori di detto consolato sono stati minacciati di licenziamento in tronco dal console generale nel caso avessero voluto fare valere i propri diritti sindacali, ed è stato opposto un rifiuto preventivo all'ipotesi di una trattativa sul contratto che coinvolga anche le organizzazioni sindacali, infine, un dipendente di detto consolato è stato licenziato senza preavviso, né giusta causa una settimana dopo essere stato eletto in rappresentanza dei propri colleghi e dopo avere preso la parola nel corso di un'assemblea per difendere tali diritti –:

quali provvedimenti intenda assumere per garantire i diritti dei cittadini italiani che lavorano presso le rappresentanze diplomatiche e consolari di stati esteri;

se non ritenga di intervenire affinché detta rappresentanza consolare applichi le leggi italiane, segnatamente la n. 300 del 1970, e ritiri il provvedimento di licenziamento. (4-20850)

RISPOSTA. — *In merito alla questione sollevata dall'interrogante si fa presente che il Ministero degli Esteri, opportunamente intervenuto presso l'Ambasciata del Brasile, ha avuto assicurazione che « nei rapporti di lavoro con i suoi impiegati contrattati localmente, i Consolati Generali del Brasile in Italia procedono in conformità alla legislazione e giurisprudenza italiana pertinenti, come pure in accordo con le normative internazionali in vigore ».*

Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri: Patrizia Toia.

CANGEMI. — *Ai Ministri per i beni e le attività culturali e dell'università e della ricerca scientifica.* — Per sapere – premesso che:

dall'anno accademico 1991-1992 è stato istituito, con decreto rettorale del-

l'Università di Palermo, un corso per « operatori tecnico-scientifici per i beni culturali e ambientali - settore archeologico, con sede ad Agrigento;

scopo del corso è quello di formare figure professionali intermedie in possesso di una specifica preparazione tecnica con particolare attenzione alle problematiche archeologiche (scavi, restauro, classificazione, catalogazione, conservazione);

il corso di durata triennale prevedeva un numero chiuso (15 posti annui), un esame di accesso, tre indirizzi di studio, l'Università si è avvalsa inoltre dell'insegnamento di alcuni specialisti in campo nazionale;

al termine dei tre anni del corso dovevano essere stati sostenuti non meno di 16 esami, con l'obbligatorietà alla frequenza dei tirocini pratici in laboratorio e ai seminari didattici, oltre alla discussione di tesi di diploma con il conseguimento del titolo di operatore tecnico-scientifico per i beni culturali e ambientali - settore archeologico;

attualmente questo titolo di studio non viene riconosciuto fra i requisiti richiesti per l'ammissione ai concorsi pubblici con qualifica tecnico-scientifica a tutela del patrimonio storico, artistico e ambientale;

nei recenti concorsi banditi dal ministero dei beni culturali sono state respinte le domande di partecipazione degli operatori tecnico-scientifici in quanto la pubblica amministrazione non ha recepito questo titolo di studio tra quelli previsti per l'ammissione –:

se siano a conoscenza della situazione vissuta da coloro che, dopo aver conseguito il diploma di operatore tecnico-scientifico presso l'Università di Palermo, si vedono impossibilitati ad utilizzarlo in quanto non previsto per l'ammissione ai concorsi pubblici;

se non ritengano necessario recepire questo titolo di studio tra quelli previsti per l'ammissione ai concorsi pubblici banditi dal ministero per i beni e le attività culturali;

se intendano adoperarsi affinché le figure professionali indicate in premessa, appositamente formate presso l'Università di Palermo, siano pienamente utilizzate nell'ambito degli uffici periferici dell'Amministrazione regionale siciliana, ove vengono lamentate, da parte della stessa amministrazione, pesanti carenze di tecnici specializzati. (4-21664)

RISPOSTA. — *Con riferimento all'interrogazione indicata si fa presente quanto segue.*

L'articolo 17, comma 111, della legge 127 del 15.5.1997 stabilisce che le amministrazioni, in sede degli accordi di comparto, devono prevedere quale titolo di accesso ai pubblici concorsi i diplomi universitari.

La recente legge n. 4 del 14.1.1999 all'articolo 1 stabilisce, altresì, che con regolamenti, adottati ai sensi dell'articolo 17 della legge 400/88, su proposta del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, siano istituite apposite sezioni di albi, ordini, collegi riservati ai possessori di diplomi universitari.

Ai sensi della vigente normativa, il Ministero dei beni culturali, pertanto, può valersi dei diplomati in Operatore dei beni culturali.

Il Sottosegretario di Stato per l'università e la ricerca scientifica: Luciano Guerzoni.

CAPARINI, MOLGORA e FAUSTINELLI. — *Al Ministro della difesa.* — Per sapere - premesso che:

il comma 2 dell'articolo 14 del decreto-legge n. 560 del 1995 convertito in legge dalla legge n. 76 del 1996, prevedeva che materiali, mezzi ed infrastrutture dello Stato, in particolare del ministero della difesa, obsoleti o non più utilizzati, potessero essere assegnati a titolo gratuito alle organizzazioni volontarie di protezione civile;

le organizzazioni volontarie componenti determinanti del sistema generale di protezione civile in Italia (il terremoto umbro-marchigiano, Sarno e dintorni sono una recente conferma) contavano molto su questa norma che avrebbe consentito loro di attrezzarsi ed avere sedi e basi logistiche idonee;

la mancata attuazione da parte delle amministrazioni dello Stato ed in particolare della difesa è da esse imputata al fatto che le relative procedure avrebbero dovuto essere stabilite con apposito regolamento;

è timore degli interroganti che la mancata emanazione del regolamento e l'immotivato comportamento ostruzionistico nei confronti della legge in questione è da imputare al fiorente mercato di beni di proprietà della difesa che ruota intorno alle relative aste –:

se intenda dare attuazione alla legge n. 74 del 1996 instaurando una fattiva collaborazione con le associazioni di volontariato. (4-21895)

RISPOSTA. — *La normativa richiamata dagli interroganti e cioè il decreto-legge 29.12.1995 n. 560, convertito dalla legge 26 febbraio 1996 n. 74 e così sostituito dall'articolo 7 del decreto-legge 12 novembre 1996 n. 576, oltre a prevedere che i beni mobili ed i beni immobili registrati di proprietà dello Stato, ivi compresi quelli del Ministero della Difesa, divenuti obsoleti o non utilizzati, possono essere destinati, a titolo gratuito, alle organizzazioni di volontariato, purché siano utilizzati unicamente per lo svolgimento di attività di protezione civile, dispone anche che la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per la Protezione Civile – disciplini, di concerto con i Ministeri del Tesoro e della Difesa, le modalità, i criteri e le condizioni da porre in essere all'atto dell'affidamento in uso gratuito dei beni citati.*

A tal fine è stato costituito un gruppo di lavoro presso il Dipartimento, composto da rappresentanti della Difesa, Tesoro e del Dipartimento stesso (questi ultimi svolgono anche funzioni di coordinamento), con il compito di definire i tempi e le modalità di assegnazione dei materiali, al fine di redigere le linee guida dell'emanando regolamento.

I lavori del gruppo sono giunti alla fase conclusiva di stesura del tracciato normativo e della definizione dei profili di competenza, attribuendo a questa Amministrazione la segnalazione dei dati riferiti alla disponibilità quantitativa e qualitativa dei mezzi e dei materiali da mettere a disposizione della Protezione Civile, organo deputato a stabilire quali enti ed associazioni di volontariato possano considerarsi destinatari dei beni.

Quanto alle attività poste in essere dall'Amministrazione Difesa per instaurare una « fattiva collaborazione con le associazioni di volontariato », va segnalato che è stato sempre aggiornato e periodicamente trasmesso alla Presidenza del Consiglio l'elenco delle richieste inoltrate dagli enti e dalle associazioni interessati, comunicando a questi la dipendenza dell'effettiva cessione dei beni dall'emanazione del regolamento attuativo.

Pertanto, la mancata emanazione del regolamento non può essere ricondotta a « presunti » comportamenti ostruzionistici, essendo in avvio la prevista attività di coordinamento fra le Amministrazioni interessate per l'individuazione dei beni e quella volta all'assegnazione dei mezzi e delle infrastrutture non più utilizzate agli enti e alle associazioni di volontariato. Proprio per la loro complessità, queste attività, hanno comportato una dilatazione dei tempi necessari per addivenire ad una corretta esecuzione dei principi stabiliti dalla legge.

Il Ministro della difesa: Carlo Scognamiglio Pasini.

CARDIELLO. — *Al Ministro della difesa.* — Per sapere – premesso che:

il giovane Sandro Coppola, nato ad Agropoli il 13 aprile 1978 e residente alla Via Colle San Marco, 24, con provvedimento del 7 aprile 1998, emesso dal distretto militare di Salerno, è stato assegnato all'ente addestrativo 84° battaglione

« Venezia » in Falconara Marittima e successivamente al 121° reggimento A C/A « Ravenna » in Bologna;

il giovane ha inoltrato ricorso al Tar della Campania sezione di Salerno in ossequio all'articolo 1, comma 110, legge 23 dicembre 1996, n. 662;

con ordinanza n. 2828 del 22 luglio 1998 il Tar accoglieva la domanda incidentale di sospensione che veniva notificata al ministero della difesa e al distretto militare di Salerno;

a tutt'oggi, nonostante la sospensiva concessa dal Tar, il giovane Coppola non ha avuto alcuna comunicazione in merito alla nuova destinazione come previsto dalla legge 23 dicembre 1996, n. 662 –:

quali utili interventi si intendano adottare per accelerare l'avvicinamento di Sandro Coppola così come previsto dalla legge suindicata. (4-22280)

RISPOSTA. — *La legge n 662/96 prevede che il servizio militare di leva sia prestato presso Unità o Reparti aventi sede nel luogo più vicino al comune di residenza dei militari e possibilmente distanti non oltre 100 km da essa, sempre che ciò « non sia incompatibile con le direttive strategiche e le esigenze logistiche delle Forze Armate ». Dal testo letterale delle disposizioni in esame risulta evidente l'inesistenza del diritto a prestare il servizio militare presso enti o reparti distanti non oltre 100 km dal loro luogo di residenza. In altre parole l'Amministrazione della Difesa può derogare al principio stabilito dalla norma ma ha l'obbligo di motivare detta deroga in relazione alle direttive strategiche ed alle esigenze logistiche delle Forze Armate.*

Il TAR per la Campania – sede di Salerno – a seguito di ricorso giurisdizionale avverso la cartolina precetto promosso dal giovane Sandro Coppola si è pronunciato con l'ordinanza cautelare n. 2828/98 del 22 luglio 1998, sospendendo l'efficacia dell'atto impugnato, in quanto privo di motivazione, ma riconoscendo all'Amministrazione la potestà di rideterminare la destinazione del ricorrente.

Quest'ultima, nel dare esecuzione alla ordinanza del TAR, ha adottato nei confronti dell'interessato un nuovo provvedimento di assegnazione datato 30 ottobre 1998, confermando la precedente sede di servizio ma ponendo a base del nuovo provvedimento le motivazioni della deroga al principio di cui al comma 110, dell'articolo 1, della legge 662/96, eliminando i vizi riscontrati dal giudice di primo grado in sede cautelare (mancata motivazione della cartolina precetto).

Questa linea operativa, adottata anche in seguito all'autorevole avviso dell'Avvocatura Generale dello Stato, si è resa necessaria per adeguare l'azione dell'Amministrazione all'obbligo della motivazione dei provvedimenti amministrativi di cui all'articolo 3 della legge 241/90.

Pertanto la Difesa, al fine di adeguare tutte le assegnazioni in deroga al « criterio dei 100 km » alla citata legge 241/90 sia per il periodo relativo all'addestramento che per quello di servizio, ha provveduto, a partire dal 3° contingente 1998, a formalizzare le motivazioni nei casi in cui la sede di servizio risulti più lontana del limite previsto dalla legge.

Esclusa perciò in base a quanto esposto la presunta inerzia dell'Amministrazione segnalata dall'interrogante, occorre infine precisare che l'azione posta in essere nel caso particolare appare legittima, efficace e trasparente. Essa infatti tende a salvaguardare i prevalenti interessi pubblici primari per quanto possibile rispettando anche gli interessi dei privati, osservando le disposizioni vigenti in materia di trasparenza pur con il limite rappresentato dalle attuali esigenze operative e logistiche.

Il Ministro della difesa: Carlo Scognamiglio Pasini.

CENTO. — *Al Ministro della sanità.* — Per sapere – premesso che:

il giorno 28 giugno 1998, il signor Tommaso Guarino, un pensionato di 67 anni, malato al cuore dal 1982, in preda ad una crisi cardiaca viene portato dalla famiglia al Centro traumatologico ospedaliero di Roma;

al Cto il signor Guarino non viene subito sottoposto alla solita terapia antidolorifica, cioè diuretici per vena, ma è lasciato in disparte in attesa di un consulto;

dal consulto dei medici del Cto emerge che il signor Guarino è affetto da una grave forma di cardiopatia dilatativa e che quindi occorre un ricovero immediato, ovviamente non lì perché non ci sono posti disponibili;

quattro ore dopo, l'unica clinica che risponde alla richiesta di ricovero da parte della famiglia Guarino è Villa Gina all'Eur;

il trasferimento dal Cto all'Eur aggrava le condizioni del signor Guarino, la sua famiglia arrivata con lui sul posto si rende conto che la struttura non è adeguata al tipo di malattia del paziente poiché non esiste alcun reparto di cardiologia. Villa Gina scarica la responsabilità dell'accaduto sul Cto che non ha specificato la patologia e la gravità della malattia del signor Guarino;

poche ore dopo il signor Guarino viene trasferito finalmente al reparto di rianimazione del Sant'Eugenio, posto giusto per la sua malattia, ma ormai il paziente è sfinito dai molteplici trasferimenti e solo pochi minuti dopo muore –:

se il ministro interrogato sia a conoscenza dei fatti e quali provvedimenti intenda prendere affinché tali episodi non si ripetano in futuro poiché un uomo in agonia ha diritto ad essere accolto in una struttura ospedaliera adeguata alla sua patologia senza subire trasferimenti inutili e gravi perdite di tempo;

se intenda accertare l'esistenza di responsabilità individuali del personale sanitario coinvolto. (4-24494)

RISPOSTA. — *I quesiti contenuti nell'atto parlamentare investono problematiche di natura esclusivamente locale per cui il Ministero della Sanità deve necessariamente basarsi sugli elementi pervenuti dalla competente Regione Lazio, attraverso quel Commissariato di Governo.*

Nell'indagine amministrativa promossa a seguito del decesso del Sig. Tommaso Guarino, è stato, in particolare, rilevato:

a) *in ottemperanza alla comunicazione della Direzione Sanitaria Aziendale, il 118 avrebbe dovuto accompagnare l'assistito, trattandosi di paziente con patologie di tipo medico, all'Ospedale S. Eugenio e non al C.T.O., presidio prevalentemente orto-traumatologico;*

b) *il Pronto Soccorso del C.T.O., pur avendo accertato le gravi condizioni dell'assistito, ha richiesto il ricovero in medicina e non in cardiologia e, tra le risposte ricevute per il ricovero, ha scelto di trasferire l'assistito il quella meno appropriata;*

c) *sussiste palese discordanza tra la decisione delle condizioni generali dell'assistito fatta dall'anestesista che ha accompagnato il paziente dal C.T.O. alla Casa di Cura e quanto si legge nella cartella clinica compilata dal medico della stessa Casa di Cura.*

Poiché l'indagine ha concluso che eventi e comportamenti potrebbero aver interferito sul decorso della patologia, l'Azienda USL Roma « C », non potendosi evidenziare responsabilità individuali con atti amministrativi interni, ha trasmesso la documentazione alla magistratura per l'accertamento di eventuali ipotesi di reato.

Al fine di evitare il ripetersi di episodi analoghi detta Azienda ha dato disposizioni perché il Pronto Soccorso invii richiesta di ricovero esclusivamente ad ospedali senza mai più disporre il trasferimento di pazienti in emergenza-urgenza in case di cura.

Il Ministro della sanità: Rosy Bindi.

CESARO. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere – premesso che:

nell'isola di Ischia l'Inps occupa dei locali di proprietà del comune di Ischia;

il canone di locazione dell'edificio che ospita la struttura ha recentemente subito un aumento;

dotto dal farmaco, vale a dire l'effetto neuroprotettore nella fase precoce del Parkinson.

In merito alla tossicità della « Selegilina », di recente si è addirittura ipotizzato che la sua assunzione possa determinare un aumento della mortalità.

In base ai dati di uno studio condotto dal Parkinson's Disease Research Group del Regno Unito, si riscontrerebbe una più alta percentuale di decessi tra pazienti con morbo di Parkinson iniziale o lieve trattati con la combinazione « Selegilina » più « Levodopa », rispetto a pazienti trattati con il solo « Levodopa ».

Il « Daverium » (20 cpr. 20 mg) è una specialità medicinale a base di « Alfadiidroergocriptina mesilato » ed è classificata in fascia C.

Si tratta di un farmaco che agisce come agonista della « Dopamina » (notoriamente carente nei pazienti parkinsoniani) e di cui la documentazione attestante l'efficacia clinica appare a tuttoggi insufficiente.

Sono comunque in fascia A altri 4 principi attivi che presentano un meccanismo d'azione simile, e la cui documentazione di efficacia clinica è stata considerata sufficientemente validata.

Il Ministro della sanità: Rosy Bindi.

COLLAVINI. — *Al Ministro delle comunicazioni.* — Per sapere - premesso che:

sebbene la telefonia cellulare abbia registrato, negli ultimi anni, un fortissimo sviluppo nel Paese e risulti oggi particolarmente diffusa, permangono le esigenze di larghe fasce d'utenza di poter disporre di postazioni telefoniche pubbliche;

tali esigenze si manifestano in particolare nelle località meta di turismo - città d'arte, località di soggiorno balneare e montano - ma anche in piccoli centri rurali e di montagna -:

se siano state stabilite opportune intese con la società concessionaria del servizio di telefonia pubblica al fine di assicurare la presenza di un congruo numero di postazioni telefoniche pubbliche e, in particolare, se siano stati stabiliti criteri specifici circa la diffusione e la localizzazione di tali attrezzature;

se si intendano, comunque, formulare indicazioni affinché possa essere assicurata la disponibilità di tali strutture in numero adeguato in rapporto alla popolazione residente nonché ai flussi turistici.
(4-15602)

RISPOSTA. — *Al riguardo si fa presente che la Telecom Italia s.p.a., interessata in merito a quanto rappresentato dalla S.V. on.le, ha riferito di aver provveduto ad implementare la quantità di postazioni telefoniche pubbliche fino a raggiungere nel 1997 il numero di 440.900 unità dislocate sull'intero territorio nazionale.*

La società ha, peraltro, rilevato che negli ultimi anni il proliferare dell'utenza residenziale ed affari e della telefonia mobile ha portato la strategia aziendale a ridimensionare i programmi concernenti le nuove installazioni di postazioni telefoniche pubbliche, privilegiando di contro lo sviluppo delle tecnologie più avanzate.

La ripetuta società ha precisato di valutare caso per caso e con determinati criteri (indicatori demografici, sicurezza sociale, livelli di tipologia del traffico espletato dall'impianto, ecc.) l'opportunità dell'installazione o del mantenimento degli impianti telefonici pubblici, tenendo in giusta considerazione le località con elevati flussi turistici.

Si soggiunge che, con la liberalizzazione del settore (d.P.R. n. 318/97, articolo 3, comma 5), nuovi operatori sono già comparsi sul mercato per offrire reti e servizi tra i quali quello di telefonia pubblica ed altri ne compariranno nel prossimo futuro.

Nel contempo è stato istituito il servizio universale, inteso come insieme minimo di servizi, tra i quali figura la telefonia pubblica, da espletarsi a cura della Telecom Italia s.p.a. e con modalità che saranno definite in un apposito provvedimento di licenza individuale.

È compito dell'Autorità di settore vigilare, tra l'altro, sul rispetto degli obblighi previsti, incluse la sufficiente capillarizzazione degli apparecchi telefonici pubblici sul territorio e la fruizione degli stessi, tenendo adeguatamente presenti le esigenze degli utenti disabili o con particolari esigenze sociali.

Il Ministro delle comunicazioni: Salvatore Cardinale.

COLUCCI. — *Ai Ministri dell'ambiente, dell'interno e del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere – premesso – che:

gli 89 dipendenti del Consorzio gestione servizi e del Consorzio Asi, socio all'89 per cento, che sovrintendono alla depurazione delle acque reflue negli stabilimenti di Salerno, Battipaglia, Contursi, Oliveto Citra, Palomonte e Buccino, da tre mesi non percepiscono gli stipendi;

la Rsu aziendale ha denunciato che gli impegni presi il 26 febbraio 1999 dal Cgs e dal Consorzio Asi di pagare nel giro di pochi giorni gli stipendi arretrati, non sono stati rispettati, per chi ha proclamato lo stato di agitazione minacciando il blocco delle attività che, tra l'altro, avrebbe notevoli dannose conseguenze per l'ambiente;

sembra, inoltre, che gli amministratori della Cgs abbiano dichiarato che un mandato di 660 milioni di lire, incassato pochi giorni or sono, sarà destinato all'Enel per il pagamento di fatture arretrate;

ancora una volta la Cgs merita l'attenzione delle cronache per le sue difficoltà finanziarie;

appare strana ed ingiustificata la ricorrente situazione di difficoltà finanziaria del Cgs e del Consorzio Asi, tale da non consentire di fronteggiare, alle dovute scadenze, il pagamento delle indispensabili spese correnti quali gli oneri retributivi del personale e l'energia elettrica –:

se non intendano attivare, per quanto di competenza, procedure ispettive onde accertare le ricorrenti cause che impediscono all'ente gestore degli impianti di depurazione degli stabilimenti di Salerno e della sua provincia di onorare gli impegni finanziari indispensabili per la sua gestione. (4-22967)

RISPOSTA. — *Si risponde su delega della Presidenza del Consiglio dei Ministri.*

Con riferimento all'interrogazione indicata, dalle indagini esperite dalla Direzione Provinciale del Lavoro di Salerno è emerso quanto segue.

La Società Consortile C.G.S. (Consorzio Gestione Servizi) di Salerno, quale struttura organizzativa tecnico funzionale controllata e partecipata al 97 per cento dal Consorzio A.S.I. (Area Sviluppo Industriale), gestore dell'impianto di depurazione e rete di collettori nell'area salernitana, ha avuto attribuite da quest'ultimo le funzioni e le attività relative alla manutenzione ordinaria e straordinaria, nonché la gestione delle opere e dei servizi da espletare nelle aree del cratere e negli agglomerati industriali della provincia di Salerno.

Le risorse finanziarie a tale organismo vengono assicurate dall'A.S.I. col trasferimento e la liquidazione del versamento delle somme relative ai canoni di depurazione e fognatura da parte dei Comuni e degli industriali, che non sempre avviene nei termini necessari ad assicurare le disponibilità finanziarie occorrenti per la gestione.

Tali ritardi causano reiterate crisi di liquidità all'organismo in parola, come rappresentato dal responsabile, tanto da creare disagi e difficoltà nei pagamenti delle competenze economiche maturate in favore del personale dipendente.

Si fa presente, infine, che il Consorzio C.G.S. ha provveduto a liquidare, a seguito di ordini di pagamento emessi dall'A.S.I., i crediti maturati dai dipendenti per emolumenti non corrisposti a tutto il mese di marzo c.a..

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale: Cesare Salvi.

CONTI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed ai Ministri degli affari esteri e dell'interno.* — Per sapere – premesso che:

domenica 7 giugno 1998, all'uscita da un locale pubblico della città di Lomè, capitale del Togo, il signor Marino Micucci, cittadino italiano di Civitanova Marche, è stato assassinato a colpi di pistola, apparentemente da due ladri d'auto per rubargli una jeep, furto che è regolarmente avvenuto;

gli assassini sono stati visti compiere il loro misfatto da due buttafuori del locale « Jocker » e forse anche da altre persone;

il posto è vicino alla dogana, e pare che le auto che transitano nella zona, siano soggette a continui controlli ai posti di blocco della polizia di Lomè;

fino ad oggi, la polizia locale non ha ancora comunicato alcunché al console italiano di stanza a Lomè, nonostante le pressanti richieste –:

cosa intenda fare il Governo italiano per ottenere informazioni dalla polizia locale e per riuscire a conoscere le vere motivazioni dell'assassinio, anche perché non esiste alcuna certezza che la morte del Micucci sia dovuta unicamente alla volontà degli assassini di compiere un furto, visto che per effettuarlo avevano avuto a disposizione momenti migliori, e considerando che non è usuale che ladri d'auto chiedano al proprietario in persona le chiavi dell'auto da rubare;

se non si ritenga doveroso e opportuni inviare nel Togo agenti italiani, affinché, (in collaborazione con la polizia locale), effettuino specifiche e più attente indagini, anche perché il Micucci si trovava a Lomè per seguire personalmente affari di una certa rilevanza e non come vacanziere. (4-18167)

CONTI. — *Al Ministro degli affari esteri.* — Premesso che – per sapere se:

in data 7 giugno 1998 a Lomé, capitale del Togo, nel corso di una rapina fu assassinato a colpi di pistola e alla presenza di testimoni il cittadino italiano Marino Micucci all'uscita dal locale pubblico « Jocker ». Il furto della rapina fu un « fuoristrada », soldi, oggetti e documenti personali (passaporto);

in una precedente interrogazione presentata a pochi giorni dall'assassinio del Micucci, chiedevo al Ministero degli affari esteri italiano che si fornissero alla signora Antonella Tomassetti ved. Micucci tutte le notizie possibili sugli sviluppi delle indagini, sulla identificazione dei responsabili e la restituzione di eventuali effetti personali presi in custodia dalla polizia locale;

fino ad oggi però, ad oltre quattro mesi dall'assassinio del Micucci, nessuna notizia in merito è stata fornita alla famiglia, benché, a Lomé esista un consolato italiano e ad Accra (Ghana), un'ambasciata italiana che a suo tempo assicurarono il massimo doveroso interessamento sul triste caso. In casi del genere, fornire informazioni ai familiari in ansia, è il dovere minimo e forse l'unico possibile che lo Stato debba e spesso possa assolvere nei confronti, di un assassinio accaduto all'estero;

quali siano i motivi che spingono il Ministero degli affari esteri a mantenere un profondo silenzio ufficiale sulla tragica vicenda e se tale comportamento non possa dare adito a sospetti di varia natura o apparire come prova di un profondo disinteresse delle autorità italiane per tutta la tragica vicenda –:

che cosa intenda fare per assolvere ai suoi doveri di tutore degli interessi degli italiani all'estero nei confronti della Polizia locale;

se intenda informare la famiglia sullo stato attuale delle indagini condotte dalla Polizia del Togo oppure rendere noti i motivi che lo spingono a tacere ancora sul « fattaccio ». (4-20642)

RISPOSTA. — *Il caso del connazionale Marino Micucci, ucciso il 7 giugno 1998 in Togo, è stato ed è tuttora seguito dall'Am-*

basciata d'Italia in Accra, competente per territorio, con la dovuta massima attenzione e sollecitudine.

Il Sig. Micucci sembra si recasse in Togo, attraverso il Ghana, con frequenza mensile per motivi di lavoro legati alla sua attività nel settore calzaturiero, tuttavia egli non aveva mai preso contatto con l'Ambasciata d'Italia in Accra né con il Console Onorario in Lomé. Non è stato pertanto possibile ricostruire i suoi spostamenti fino al giorno del suo assassinio; secondo le testimonianze raccolte immediatamente dopo il fatto, era emerso che il Sig. Micucci, dopo aver cenato in un ristorante italiano di Lomé, si era recato presso il locale notturno « Joker ». Dopo essersi intrattenuto con un italiano proprietario di un calzaturificio nella Zona Franca del Togo, è uscito, dirigendosi verso il proprio fuoristrada. In quel momento, due individui gli si sono accostati chiedendogli le chiavi dell'auto e, avendo egli posto rifiuto, hanno fatto fuoco con una pistola calibro 9, uccidendolo sul colpo. L'immediato intervento delle forze di Polizia e dell'ambulanza si è rivelato inutile e all'ospedale hanno soltanto potuto constatare il decesso del connazionale.

Da quel momento, tanto l'Ambasciata d'Italia in Accra che il Console Onorario in Lomé si sono attivati per il rimpatrio della salma del Sig. Micucci, prestando ogni genere di assistenza ad un fratello della vittima giunto in Togo per il riconoscimento, e ad un amico che lo accompagnava.

Sin dall'inizio il Ministero degli Esteri, tramite l'Ambasciata in Accra, ha svolto innumerevoli passi presso le competenti Autorità togolesi (da ultimo il 3 dicembre scorso), al più alto livello, affinché fornissero ogni utile elemento di informazione sulle indagini immediatamente avviate dalla Polizia, facendo piena luce sulla tragica vicenda. Tali interventi sono stati ripetutamente reiterati sia presso le competenti Autorità di Polizia che presso i Ministeri della Giustizia e dell'interno, fra l'altro per ottenere la consegna degli effetti personali dello scomparso per il successivo invio alla famiglia.

Nonostante i ripetuti solleciti, operati sia direttamente dalla nostra Rappresentanza, sia per il tramite del Console Onorario in Lomé, finora nessuna risposta è pervenuta dalle Autorità togolesi. Notevoli sono infatti i problemi di ordine pubblico che si sono registrati negli ultimi tempi nel Paese africano – già estremamente povero e assai disorganizzato a livello amministrativo – essenzialmente dovuti alla contestazione dei recenti risultati elettorali da parte dei partiti di opposizione.

Ciononostante, al fine di fornire una giusta risposta alle richieste dei congiunti del Sig. Micucci, il Ministero degli Esteri, tramite l'Ambasciata in Accra, continua a svolgere la propria azione presso le Autorità del Togo al fine di far proseguire col massimo impegno le indagini ed assicurare alla giustizia i responsabili dell'assassinio.

Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri: Patrizia Toia.

COSTA. — *Ai Ministri delle comunicazioni e dei trasporti e della navigazione.* — Per sapere:

se corrisponda al vero che il piano d'impresa dell'Ente poste preveda la chiusura dell'agenzia poste dogana presso l'aeroporto di Caselle (da cui transitano giornalmente 500 pacchi diretti – via aerea – all'estero) e la concentrazione di tutti i movimenti per il trasporto via aerea di pacchi presso gli aeroporti di Malpensa e Fiumicino;

se l'ulteriore penalizzazione dell'area torinese per quanto riguarda i trasporti non contribuisca alla mancata ripresa produttiva del torinese di cui il Governo ha detto di essersi fatto carico per quanto di sua competenza. (4-24262)

RISPOSTA. — *Al riguardo si ritiene opportuno premettere che a seguito della trasformazione dell'ente Poste Italiane in società per azioni il Governo non ha il potere di sindacarne l'operato per la parte riguardante la gestione aziendale che, come noto, rientra nella competenza specifica degli organi statutari della società.*

Ciò premesso, si significa che la società Poste italiane – interessata in merito a

quanto rappresentato dall'interrogante – ha comunicato che con il piano di impresa 1998-2002 si propone di pervenire ad una organizzazione efficiente delle proprie strutture al fine di conseguire livelli di affidabilità e standard qualitativi nei servizi che possano essere comparabili a quelli degli altri Paesi dell'Unione europea.

Il suddetto processo di riorganizzazione, ha proseguito la medesima società, prevede anche la razionalizzazione dei nodi di scambio estero che risultano essere in numero eccessivo rispetto all'utilizzo, fissando negli aeroporti di Milano-Linate e Roma-Fiumicino i centri nazionali di pacchi aerei sia in importazione che in esportazione, centri questi in possesso della capacità tecnica ed organizzativa in grado di assorbire il maggior volume di traffico.

In tale ottica rientra la decisione di chiudere la sezione staccata di Caselle, che fa capo all'ufficio pacchi dogana di Torino, che è risultata sottoutilizzata sia per il volume di traffico trattato, che per la progressiva riduzione dei voli internazionali in partenza da quell'aeroporto, e di unificare le lavorazioni import-export nella sede centrale di via Giordano Bruno in Torino.

L'operazione, realizzabile senza costi aggiuntivi e senza ripercussioni negative sulla qualità del servizio, potrà consentire rilevanti economie di gestione derivanti dalla eliminazione delle spese di affitto e gestione dei locali, prima occupati, del trasporto del personale da Torino e Caselle e viceversa per due turni di lavoro giornalieri nonché da una migliore gestione del personale stesso, risultati questi che, come ha sottolineato la ripetuta società, dovrebbero concorrere al raggiungimento degli obiettivi aziendali.

Il Ministro delle comunicazioni: Salvatore Cardinale.

CUCCU. — *Ai Ministri degli affari esteri e del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere – premesso che:

numerosi cittadini italiani che hanno lavorato in Svizzera per periodi più o meno lunghi non riescono a recuperare sotto alcuna forma una parte della contribuzione previdenziale integrativa, versata negli anni di lavoro nella Confederazione, il che determina un grave ed ingiusto danno per numerosi lavoratori –:

come si intenda operare per tutelare gli interessi legittimi di tanti nostri connazionali che, a causa della mancanza di occasioni di lavoro nel nostro paese, hanno dovuto cercare una fonte di reddito all'estero, con evidenti sacrifici e come in particolare si intenda superare la resistenza che oppongono gli Istituti assicurativi svizzeri al pieno e celere recupero della predetta contribuzione integrativa. (4-17547)

RISPOSTA. — *La questione richiamata dall'interrogante è stata oggetto di particolare attenzione da parte del Ministero degli Esteri che, congiuntamente con il Ministero del Lavoro, si è attivato affinché le giacenze in Svizzera di fondi pensionistici maturati e non riscossi da lavoratori italiani potessero essere corrisposti ai legittimi beneficiari.*

Grazie alla fattiva collaborazione dei competenti Servizi elvetici furono concordate, nel corso di una riunione tenutasi a Berna nell'aprile del 1998, le procedure atte a rintracciare i connazionali titolari, attraverso un confronto tra gli archivi dell'INPS e quelli degli istituti pensionistici elvetici.

Tale collaborazione ha consentito di individuare i recapiti di circa 4800 interessati. Per coloro, tra questi, che hanno raggiunto l'età pensionabile svizzera (65 anni) sono state avviate le procedure di liquidazione dei fondi. Parimenti si procederà per gli altri assicurati man mano che compiranno il 65° anno di età.

L'Ambasciata d'Italia in Berna è costantemente impegnata nella verifica dei nominativi e si auspica di poter dare una positiva soluzione a tutte le pratiche ancora in sospeso.

Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri: Patrizia Toia.

DE CESARIS. — *Ai Ministri per la funzione pubblica e per gli affari regionali.* — Per sapere – premesso che:

l'Istituto superiore di sanità, con delibera del proprio comitato amministrativo

in data 8 aprile 1998 ha approvato la pianta organica del personale dello stesso istituto;

tale provvedimento è stato trasmesso al Ministero per la funzione pubblica in data 23 luglio 1998 per il visto di approvazione richiesto dalla legge;

a distanza di sei mesi da tale invio, non risulta che l'organo di vigilanza si sia pronunciato in merito;

la situazione di stallo, conseguente alla mancata approvazione del provvedimento suddetto, è assai dannosa, anche secondo quanto affermato dal sindacato Usi/Rdb Ricerca, in quanto impedirebbe all'istituto di definire inquadramenti di personale attualmente in soprannumero ed assunzioni di personale anche precario che da anni è alle « dipendenze » dello stesso istituto con contratti di collaborazione –:

per quali ragioni a tutt'oggi la nuova pianta organica del personale dell'istituto superiore di sanità non risulti definitivamente approvata;

quali iniziative intenda assumere per sollecitare la detta approvazione. (4-21850)

RISPOSTA. — *L'interrogante chiede di conoscere i motivi del ritardo dell'approvazione della nuova pianta organica del personale dell'Istituto superiore di sanità.*

Al riguardo si rappresenta che:

l'Ufficio organizzazione pubblica amministrazione di questo Dipartimento, competente per la rideterminazione delle piante organiche del personale, ha promosso dal 1997 incontri tecnici con i rappresentanti dell'Istituto Superiore di sanità e del Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato per procedere alla definizione delle dotazioni organiche del personale del predetto Istituto riferite al triennio 1993/95;

in particolare, nell'incontro ultimo del 13 aprile 1997 l'Istituto, prima di formalizzarla al Consiglio di amministrazione, avanzava un'ipotesi di quantificazione della consistenza organica del proprio personale in 1748 unità che, nel corso della riunione, al fine del contenimento della relativa spesa – come richiesto dalla legge 549/95, articolo 1, commi 8 e 9 –, su parere dei rappresentanti del Ministero del tesoro e del Dipartimento della funzione pubblica, veniva stimata congrua in 1680 unità, con una riduzione, quindi, di appena 68 unità rispetto alla proposta, ma con un aumento di circa 200 posti rispetto al personale in servizio che, al momento del primo incontro tecnico, non superava le 1500 unità;

dal 13 aprile 1997 l'Istituto superiore di sanità non ha ufficializzato alcuna proposta in coerenza alle sopra menzionate risultanze, né ha avuto cura di prendere, nelle vie brevi, contatti con il Dipartimento della funzione pubblica e con la Ragioneria generale dello Stato del Ministero del tesoro per l'ulteriore corso della procedura;

con nota del 23 luglio 1998 il predetto Istituto ha ritenuto di investire della richiesta esclusivamente questo Dipartimento e non ancora il Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato, nonostante che l'Istituto stesso fosse stato di fatto ed anche formalmente invitato a seguire tale procedura come da comunicazione allo stesso Istituto inviata da questo Dipartimento in data 1° dicembre 1995;

l'istituto superiore di sanità, con l'ultima nota citata anche nell'interrogazione parlamentare, non adeguandosi alle indicazioni emerse nell'incontro del 13 aprile 1997, ha avanzato una diversa proposta di quantificazione delle dotazioni organiche del proprio personale che è ora di ben 1897 unità, con un aumento, quindi, di oltre 200 unità rispetto agli accordi precedentemente raggiunti, con un ulteriore onere finanziario le cui valutabilità e compatibilità sono di prevalente pertinenza del predetto Ministero;

l'intervento del Ministero del tesoro è stato richiesto solo in data 19 febbraio 1999 con il foglio n. 6046/SP16 dall'Istituto superiore di sanità a seguito di specifica sollecitazione degli uffici di questo Dipartimento. Nel merito il citato Ministero con lettera del 25 marzo 1999, inviata a questo Dipartimento, ha rappresentato che l'inizia-

tiva non è in linea con il vigente quadro normativo in materia. Va ricordato, infatti, che per gli enti di ricerca l'articolo 1, comma 8 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, ha previsto la rideterminazione degli organici in riduzione rispetto a quelli stabiliti ai sensi dell'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica n. 171/91. Successivamente la legge 27 dicembre 1997, n. 449 ha introdotto – articolo 39, comma 19 – il criterio della riduzione programmata delle spese di personale. Tale criterio è stato riaffermato anche di recente per la generalità delle pubbliche amministrazioni dall'articolo 6 del decreto legislativo n. 29/1993, così come modificato dal D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 80 ove, fra l'altro, viene richiamata l'esigenza del contenimento della spesa complessiva di personale diretta e indiretta entro i vincoli di spesa pubblica. Nel mese di giugno c.a. si sono svolti altri incontri tecnici presso questo Dipartimento e si è nuovamente formulata richiesta in data 11 giugno u.s all'Istituto superiore di sanità, di inviare al Dipartimento della funzione pubblica un prospetto dal quale risultino, distinti per livelli e qualifiche, i contingenti di personale effettivamente in servizio al 31 dicembre 1997 e del 1998, ivi compreso il personale in soprannumero o in servizio precario, specificandone la tipologia del rapporto al fine di poter dare corso all'emanazione dei conseguenti provvedimenti.

Il Ministro per la funzione pubblica: Angelo Piazza.

DE CESARIS. — *Al Ministro degli affari esteri.* — Per sapere – premesso che:

il quotidiano *Liberazione* nel numero, del 1° luglio 1999 ha pubblicato una lettera firmata da alcuni esponenti di associazioni di solidarietà con il popolo curdo;

il gruppo ha organizzato un viaggio nel Kurdistan irakeno, attraverso l'Iran, per portare aiuti, sotto forma di medicinali finanziati in parte dalla Comunità europea ed in parte dalle farmacie comunali di Bologna, esprimendo in questo modo una testimonianza di solidarietà;

il 24 giugno 1999 otto partecipanti al viaggio, muniti di regolare visto rilasciato dal consolato iraniano, sono stati raggiunti da un messaggio del ministero degli affari esteri italiano e del consolato iraniano che li invitava a non partire, pena l'immediato rientro in Italia appena raggiunta Teheran –:

se non ritenga di dover chiarire le circostanze richiamate in premessa e, in particolare, le motivazioni che hanno spinto a formulare un invito talmente pressante e forte da risultare limitanti della libertà di spostamento dei nostri concittadini;

se non ritenga inopportuno tale invito, in particolare perché, di fatto, si è impedito lo svolgimento di una missione umanitaria verso popolazioni in grave difficolta. (4-24761)

RISPOSTA. — *L'Ambasciata d'Italia a Teheran era stata contattata già alcuni mesi orsono dall'Associazione di volontariato civile « Bologna per il Kurdistan iracheno », cui l'interrogante fa riferimento, allo scopo di ottenere dalle Autorità iraniane le autorizzazioni necessarie ad attraversare la frontiera Iran-Iraq dalla provincia del Kurdistan iraniano.*

L'Ambasciata d'Italia a Teheran ha provveduto ad inoltrare tale richiesta alle competenti Autorità iraniane, le quali hanno manifestato la propria contrarietà a fornire la necessaria autorizzazione, in ragione della complessità del suo svolgimento, che comporta l'attraversamento di una zona di frontiera mal controllata dalle forze di sicurezza, e dove regnano condizioni di instabilità che avrebbero messo a rischio la stessa incolumità dei partecipanti (ai quali nel frattempo era stato comunque concesso, asseritamente per un disguido tecnico, un regolare visto di ingresso in Iran).

Il Consolato iraniano a Milano ha così raggiunto gli interessati, invitandoli a soprassedere alla loro missione.

Anche l'Ambasciata d'Italia a Teheran ha ritenuto, di fronte all'avviso contrario espresso dalle Autorità iraniane, di contattare gli interessati. Essa ha infatti suggerito

di rinviare a tempi più propizi l'iniziativa, alla luce dei rischi di insuccesso della missione e della problematicità di svolgimento dell'iniziativa, di cui si apprezza l'alta finalità umanitaria, così come del pericolo per l'incolumità stessa dei partecipanti, nel caso di attraversamento di un'area così instabile senza aver ottenuto le necessarie garanzie di sicurezza. Inoltre, in tal modo si sarebbero rese più problematiche eventuali altre azioni umanitarie, della predetta ONG o di altre organizzazioni operanti nel settore, che in futuro avrebbero voluto realizzare con il necessario concerto delle Autorità iraniane.

Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri: Valentino Martelli.

DEL BARONE. — *Al Ministro della difesa.* — Per conoscere – premesso che:

il giovane Salvatore De Simone, classe 1971, da Sorrento, sin dal dicembre 1997, chiese di essere ammesso a prestare il servizio sostitutivo civile a norma della legge 772 del 15 dicembre 1972 e successive modifiche ed integrazioni chiedendo di poter svolgere il suo servizio in una di due associazioni ubicate nella penisola sorrentina ed in Napoli;

le due associazioni, una delle quali con l'avallo del Consiglio Comunale di Sorrento, hanno espresso al Ministero della difesa ed al distretto militare di Napoli la propria richiesta di avvalersi di personale del servizio sostitutivo civile;

malgrado ciò il De Simone ha avuto l'assegnazione della città di Bibbiena in provincia di Arezzo per l'espletamento del servizio di leva –:

se non intenda rapidamente intervenire, anche in considerazione che agli studenti a cui mancassero due esami per la laurea, come nel caso del De Simone, si desse la possibilità di prestare il servizio nella propria regione, per evitare una sicura irregolarità che punirebbe immeritatamente un giovane che si vedrebbe costretto a ritardare la sua laurea in ingegneria. (4-22285)

RISPOSTA. — *Per assicurare la massima correttezza e trasparenza, nell'assegnazione degli obiettori, questa viene determinata dall'elaborazione informatizzata di vari parametri quali: condizioni personali che danno titolo all'assegnazione nella sede desiderata, residenza, area vocazionale e ente richiesto.*

Il raggiungimento di tali obiettivi è dato ovviamente dalle disponibilità, al momento dell'assegnazione, di posti presso gli enti convenzionati con il Ministero della Difesa, posti il cui numero varia considerevolmente a seconda dello scaglione di appartenenza dei giovani.

In tali condizioni, dovendo l'Amministrazione procedere comunque alla precettazione dei giovani obbligati alla ferma di leva, si possono verificare, talvolta, assegnazioni che non soddisfino tutti gli elementi elencati.

È il caso del giovane DE SIMONE Salvatore che, con provvedimento del 12 aprile 1999, è stato prima assegnato al « Villaggio della consolata di Arezzo » e poi trasferito alla « Biblioteca Nazionale di Napoli », con decorrenza 10 maggio 1999, solo quando si è reso disponibile un posto presso questo ente.

Il Ministro della difesa: Carlo Scognamiglio Pasini.

FAGGIANO. — *Ai Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere – premesso che:

la signorina Antonella Cavallo, non vedente, residente in Latiano (Brindisi) in via Morgese 22, in data 19 gennaio 1996 ha ricevuto dal compartimento di Napoli dell'Enel telegramma con il quale la si invitava a presentarsi il giorno 26 gennaio 1996 presso il centro di formazione compartimentale dell'Enel Spa di Napoli, sito in via Galileo Ferraris 77, per un colloquio finalizzato ad un eventuale assunzione riservata esclusivamente ai non vedenti;

a seguito di tale comunicazione, la signorina Cavallo si recava presso il suddetto centro di formazione per sostenere il colloquio;

in data 9 aprile 1996, con nota P9610589, il compartimento di Napoli dell'Enel comunicava all'Unione italiana ciechi di Brindisi che la signorina Antonella Cavallo era stata prescelta ai sensi della legge 29 marzo 1985, n. 113, quale centralinista presso il centro di ricerca valorizzazione e trattamento residui di Brindisi;

la legge in questione, all'articolo 6, comma 5, stabilisce che, qualora i datori di lavoro pubblici non provvedano all'assunzione entro sei mesi dalla data in cui sorge l'obbligo, di cui all'articolo 5, comma 3, l'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione li invita a provvedere e che, trascorso un mese, l'ufficio provinciale provvede all'avviamento d'ufficio;

a tutt'oggi la signorina Antonella Cavallo non ha ricevuto nessuna risposta ufficiale dall'ente, tanto da esser stata costretta ad intraprendere ricorso gurisdizionale dinanzi al pretore di Brindisi;

l'insolvenza dell'Enel è in pieno contrasto con quanto stabilito dalla legge 29 marzo 1985 n. 113 e quindi mortifica il dovere e l'impegno dello Stato a fare in modo di garantire un minimo di protezione a quelle categorie sociali che, a causa della loro invalidità, si troverebbero tagliate completamente fuori dal mercato del lavoro ove non esistesse una previsione legislativa che le salvaguardi;

la vicenda della signorina Antonella Cavallo ripropone purtroppo drammaticamente l'esistenza della forbice esistente tra diritto formale e diritto sostanziale e stimola quindi le responsabilità di quanti dovrebbero rendere operativi gli strumenti atti a dare sostanza a istanze di solidarietà, e soprattutto, come in questo caso di giustizia sociale –:

quali provvedimenti urgenti intendano assumere per quanto di rispettiva competenza affinché venga garantito alla signorina Cavallo il diritto all'assunzione, permettendole di usufruire delle misure di protezione per i non vedenti sancite dalla suddetta legge e che sembrano essere in questa circostanza estranee al patrimonio cognitivo dell'ente. (4-09387)

RISPOSTA. — *In riferimento all'interrogazione parlamentare citata e, sulla base di quanto comunicato dall'ENEL SPA, si fa presente quanto segue.*

Nel gennaio del 1996 l'ENEL S.p.A. di Napoli ha provveduto ad effettuare, ai sensi della legge n. 113/85, una selezione di centralinisti non vedenti.

A seguito dei colloqui, la Sig.na Antonietta Cavallo è risultata idonea a ricoprire la posizione di operatrice non vedente presso il centralino del Centro di Ricerca sulle ceneri con sede in Brindisi.

*Mentre si procedeva all'*iter *preassuntivo, la Direzione del Centro di Ricerca – allora in fase di ristrutturazione – evidenziò l'impossibilità di assumere la Sig.na Cavallo in quanto, per esigenze organizzative interne (riduzione dell'organico complessivo del Centro e contenimento dei costi connessi alla ristrutturazione in atto), il centralino telefonico era stato trasformato in un impianto con modalità di funzionamento in automatico senza, quindi, la presenza del posto operatore.*

Il sopraggiungere di tale circostanza, avendo fatto venir meno i presupposti oggettivi per l'applicazione della legge n. 113/85, ha determinato la mancata assunzione della Sig.na Cavallo, che il 24.6.96 ha adito il giudice del lavoro di Brindisi (ricorso ex articolo 700) al fine di veder riconosciuto il diritto alla costituzione del rapporto di lavoro.

All'udienza del 16 luglio 1996, fissata per la comparizione delle parti nell'ambito del procedimento cautelare, vi è stata la trasformazione in giudizio ordinario della procedura « ex articolo 700 C.p.c. » con rinuncia quindi della Sig.na Cavallo alla domanda cautelare proposta « ante causam ».

Nell'udienza successiva (3 luglio 1997) il giudice ha emesso sentenza di incompetenza per territorio indicando come competente il pretore di Napoli.

Attualmente la questione è da considerarsi conclusa in quanto, nel corso del mese di novembre 1998 ed a seguito di intese tra le parti, è intervenuta una conciliazione del contenzioso in base alla quale la Sig.na Cavallo ha rinunciato a proseguire l'azione giudiziaria.

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato: Pier Luigi Bersani.

FERRARI. — *Al Ministro degli affari esteri.* — Per sapere – premesso che:

il dottor Alberto Artuso nella giornata del 3 novembre 1998, sul volo AZ 643, vettore Continental, alle ore 21.30 circa è stato ammanettato, malmenato e prelevato dal posto su cui era seduto in attesa di partire, da quattro poliziotti di nazionalità americana, di fronte a decine di passeggeri, testimoni increduli dell'accaduto;

successivamente è stato trasferito nella cella del Port Authority e ulteriormente sottoposto, senza alcun motivo, ad ulteriori vessazioni psicologiche e fisiche, fino alla mattina successiva, quando è stato rilasciato a seguito di pagamento di una cauzione da parte della compagnia aerea, con l'imputazione di aver percosso ed offeso i poliziotti ed aver ritardato la partenza del volo –:

se sia a conoscenza dei fatti e se questi corrispondano al vero anche in relazione alla precedente interrogazione parlamentare (3-03061) presentata nel mese di novembre;

quali iniziative intenda adottare al fine di tutelare un cittadino italiano, assolutamente estraneo alle accuse addebitategli, e affinché sia accertata la verità e siano puniti i responsabili delle vessazioni subite dallo stesso. (4-22536)

RISPOSTA. — *I fatti denunciati dall'interrogante corrispondono a quanto risulta al Ministro degli Esteri, che ha mantenuto frequenti contatti con il Dr. Alberto Artuso e con i suoi legali, per il tramite sia del Consolato Generale a New York, sia del responsabile del competente Ufficio ministeriale, presso cui il connazionale è stato ricevuto varie volte, al fine di concordare una comune linea d'azione.*

Più in particolare, si segnala che il dr. Artuso è stato assistito il mattino seguente al suo arresto (4 novembre 1998) dal Vice Console a Newark (competente per territorio) e dal Console aggiunto a New York, che lo ha accompagnato, insieme all'assistente sociale del Consolato Generale, fino all'imbarco sul volo Alitalia per Roma dello stesso giorno.

Il Consolato Generale in New York ha quindi suggerito al dr. Artuso il nominativo di uno studio legale di fiducia del Consolato stesso, ma il connazionale ha preferito affidare l'incarico di rappresentarlo ad un altro legale, l'avvocato John Kearney.

Il Console Generale ha successivamente indirizzato una richiesta di chiarimenti all'Attorney General dello Stato di New York ed ha incontrato il responsabile della Polizia di Newark, il quale è sembrato disponibile ad addivenire ad un'archiviazione del procedimento aperto a carico del dr. Artuso sulla base della denuncia dei poliziotti che lo avevano prelevato sull'aereo.

L'ufficio dell'Attorney General ha fatto recentemente sapere al Consolato Generale che, in data 1° aprile 1999, il giudice Betty Lester ha emesso un ordine di arresto nei confronti del dottor Artuso.

Il Ministero degli Affari Esteri ha quindi sollecitato un intervento dell'Alitalia a sostegno delle ragioni del dottor Artuso ed il Presidente Cereti ha dato subito istruzioni al servizio legale della Compagnia, perché affianchi il legale del dottor Artuso.

Il Consolato Generale ha poi individuato un qualificato studio legale abilitato ad operare nel New Jersey e in grado di esprimersi anche in lingua italiana e ne ha comunicato il nominativo al dottor Artuso, che tuttavia ha preferito continuare ad avvalersi dell'Avvocato Kearney. Quest'ultimo avrebbe dato assicurazioni circa il ritiro dell'ordine di arresto, ma fino a questo momento non se ne è avuta conferma ufficiale.

Il Ministero degli Esteri continua a seguire la vicenda con la massima attenzione e mantiene regolari contatti con il dottor Artuso, perseguendo l'obiettivo di pervenire all'archiviazione del procedimento.

Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri: Patrizia Toia.

FINO. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri dell'interno, della difesa e dell'ambiente.* — Per sapere – premesso che:

in data 21 luglio 1996, presso il campo *scout* del gruppo Agesci di Cassano Jonico (Cosenza), in località Monte Sparviere nel comune di Alessandria del Carretto (Cosenza), si verificava lo scoppio di un ordigno (sembra si trattasse di una bomba a mano), rinvenuto da alcuni *scouts* in località Lagoferano, a circa due chilometri dal campo base, nella giornata del 19 precedente e da questi consegnato al responsabile del gruppo;

lo scoppio dell'ordigno, per cause imprecisate, provocava il grave ferimento del responsabile del gruppo stesso, signor Antonio De Marco, nonché di altri astanti;

a seguito dei primi accertamenti eseguiti sul luogo dai carabinieri, sono stati rinvenuti alcuni bossoli ed altri reperti;

secondo alcune voci e testimonianze, sembra ci sia stata, tempo addietro, sulla stessa zona una esercitazione militare –:

quali iniziative intendano assumere per:

1) fare piena luce sulla vicenda e disporre l'immediata bonifica dell'intero territorio, a tutela della pubblica e privata incolumità;

2) accertare se in realtà vi siano state sul Monte Sparviere e nel versante orientale del Pollino e dell'omonimo parco esercitazioni militari, autorizzate e non;

3) fare in modo che tali zone, bellezze naturali incontaminate ed inserite negli itinerari del movimento *scouts* nazionale, non siano ulteriormente zone di esercitazioni militari, con possibili accadimenti quali quello di cui alla presente interrogazione, che determinano la proiezione all'esterno di una immagine altamente negativa per il territorio e per la intera Calabria, con grave pregiudizio di un possibile sviluppo turistico nell'ambito del parco nazionale del Pollino. (4-03009)

RISPOSTA. — *Preliminarmente, occorre chiarire che le attività addestrative che si svolgono nei poligoni di tiro interessano specifiche aree di esercitazione, più altre aree, definite « di sgombero », attorno alle prime, necessarie per garantire la sicurezza e l'incolumità sia dei militari che della popolazione del luogo e non teatro delle esercitazioni vere e proprie.*

Poiché un artifizio, e non una bomba a mano come detto nell'interrogazione, risulta essere stato trovato dal giovane scout al limite est della zona di sgombero è ipotizzabile una anomalia od una infrazione alle regole nello svolgimento della esercitazione in argomento. Per questo motivo la Magistratura ordinaria competente per territorio sta procedendo penalmente nei confronti del direttore dell'esercitazione svoltasi tra il 28 novembre e il 1° dicembre 1995 sul monte Sparviere. Nella circostanza considerata, tale sito fu scelto per la tipologia degli obiettivi e per la configurazione ambientale particolarmente adatta allo specifico tipo di esercitazione che prevedeva l'impiego di munizionamento a salve, e non a fuoco, anche con l'utilizzo di artifizi puramente addestrativi (con effetto assai ridotto).

L'accertamento giudiziario in atto sui fatti e sulle eventuali responsabilità a carico del direttore di quella simulazione non consente, al momento, di fornire elementi oggettivi sulla dinamica degli eventi.

Per quanto attiene alle esigenze addestrative delle Forze Armate nel poligono di Monte Manfriana, si sottolinea come tale complesso sia l'unico disponibile nella Regione Calabria per Reparti presenti nella zona, il cui addestramento è assolutamente indispensabile anche alla luce dei noti e crescenti impegni dell'Italia in operazioni militari internazionali.

L'esistenza di precise disposizioni di sicurezza e di rigide procedure di bonifica delle aree interessate, nonché la natura vincolante di tali adempimenti, rispondono all'esigenza di tutelare l'incolumità di tutti. Le eventuali inadempienze sono da imputare ad infrazioni nei comportamenti individuali che come tali vengono perseguiti e non all'insufficienza od inadeguatezza della vigente normativa di sicurezza.

Tutti gli aspetti afferenti alla sicurezza sono infatti costantemente all'attenzione della Difesa, sia per la protezione dei militari alle armi, cui deve essere garantito un addestramento efficace ed un adeguato livello professionale per lo svolgimento delle missioni che sono chiamati ad assolvere, sia per quella dei cittadini, la cui sicurezza è obiettivo primario dell'Amministrazione, anche sotto l'aspetto dell'impatto ambientale.

Il Ministro della difesa: Carlo Scognamiglio Pasini.

FIORI. — *Al Ministro degli affari esteri.* — Per sapere - premesso che:

il signor Franco Sanna, nato a Firenze il 25 settembre 1954, alle ore 16 circa del 26 luglio 1997, mentre, effettuato il *check-in*, stava dirigendosi all'area del *gates* dell'aeroporto di Chiang Mai (Thailandia) per prendere il volo per Bangkok, in compagnia della moglie incinta, veniva raggiunto da vari colpi di pistola esplosi da un malvivente che seminava terrore e panico sparando all'impazzata tra i passeggeri in attesa di imbarco, tra i quali un gruppo di italiani in viaggio di vacanza;

nella sparatoria seguita all'intervento di un agente della sicurezza aeroportuale, il Sanna, come successivamente rilevato dai medici dell'ospedale locale, riportava gravi fratture e lesioni alle articolazioni delle spalle, delle braccia e della mano destra, con postumi permanenti rilevanti che ne hanno ridotto la capacità lavorativa al 70 per cento e corrispondentemente il reddito professionale di agente assicuratore;

il giorno successivo all'evento suddetto, il responsabile della criminale sparatoria, riconosciuto come tal Somjai Rungroj, caporale di polizia dello stesso servizio aeroportuale, nella circostanza fuori servizio per ferie, veniva arrestato;

in previsione del processo, il 25 agosto 1997 il Sanna attraverso il nostro Ministro degli affari esteri avanzava richiesta di assistenza e protezione diplomatica da parte degli organi preposti della nostra ambasciata a Bangkok, senza peraltro ricevere riscontro alcuno;

il processo, svoltosi presso la Corte di Chiang Mai e senza l'assistenza di un legale di difesa del Sanna, si è concluso con la condanna dell'imputato, reo confesso, all'ergastolo senza remissioni di spese e di risarcimento del danno;

a parere del Sanna, il processo si sarebbe svolto in modo sbrigativo ed approssimativo, e soprattutto con palese obiettivo di escludere da ogni responsabilità diretta i servizi di sicurezza dell'aeroporto di Chiang Mai e quella oggettiva del governo tailandese, entrambi viceversa chiamati direttamente in causa agli effetti risarcitori dal nostro connazionale, il quale sosteneva che nella sparatoria almeno uno dei proiettili vaganti di cui è rimasto vittima provenisse dalla pistola dell'agente dei servizi statali aeroportuali;

a detta del Sanna l'atteggiamento elusivo avuto nella circostanza dalla nostra ambasciata di Bangkok non gli avrebbe consentito neanche di proporre appello contro la sentenza del tribunale di Chiang Mai nei tempi prescritti;

per tutti i suddetti motivi il Sanna ha indirizzato una dettagliata denuncia alla *High Commission for Human Rights* alle Nazioni unite di Ginevra -:

se non intenda promuovere gli accertamenti del caso per verificare se nelle circostanze suddette il Sanna, cittadino italiano gravemente ferito ed offeso, sia stato privato dalle autorità italiane in Thailandia dell'assistenza morale e materiale

che il nostro ordinamento democratico assicura anche ai cittadini italiani all'estero;

se non ritenga di dover aprire un procedimento per garantire al Sanna un adeguato risarcimento dei danni subiti anche a causa del disinteresse delle autorità (ambasciata e consolato) italiane. (4-21769)

RISPOSTA. — *Sul caso citato dall'interrogante relativo al connazionale Franco Sanna, gravemente ferito in un attentato che ebbe luogo presso l'aeroporto di Chiang Mai, in Thailandia, nel luglio del 1997, va precisato che l'Ambasciatore italiano contattò personalmente – il giorno successivo al fatto – le consorti del Sanna e dell'altro connazionale coinvolto, Sig. Rigattieri, per offrire loro l'aiuto dell'Ambasciata, nel contempo riceveva assicurazioni sull'assistenza sanitaria prestata dalle Autorità locali.*

Nel corso dei successivi contatti, all'Ambasciata fu chiesto di intervenire sulla polizia locale per accelerare le indagini e permettere il rimpatrio di feriti e accompagnatori nel più breve tempo possibile. Ciò che avvenne pochi giorni dopo l'accaduto, grazie all'interessamento delle Autorità diplomatiche italiane.

Non è esatta l'affermazione dell'interrogante circa la presentazione, in data 25 agosto 1997 di una richiesta del Sanna « di assistenza e protezione diplomatica » rimasta senza riscontro. Il Sanna avanzò invece una richiesta di indennizzo direttamente alle Autorità tailandesi, tramite il Consolato Generale di Tailandia a Milano, senza darne notizia alcuna alla nostra Ambasciata.

Dallo studio legale del Sanna, il Ministero degli Esteri ricevette una semplice richiesta di elementi fattuali, inoltrata all'Ambasciata a Bangkok, che la riscontrò direttamente, dopo aver acquisito il parere – negativo – del proprio legale di fiducia sulla proponibilità di un ricorso contro le Autorità tailandesi.

Ugualmente inesatta è l'affermazione secondo cui il processo si sarebbe svolto senza assicurare la difesa del Sanna. Quest'ultimo fu infatti difeso dal legale di fiducia dell'Ambasciata. Né risponde al vero che la nostra Ambasciata non avrebbe consentito al Sanna di proporre appello contro la sentenza del Tribunale di Chiang Mai. L'inopportunità di ricorrere in appello per ottenere il riconoscimento della responsabilità civile delle Autorità tailandesi è stata infatti riconosciuta dal Sanna stesso, consigliato in tal senso da vari legali.

Si comprende la delusione dell'interessato per non aver ancora ricevuto alcun indennizzo a riparazione, seppure parziale, dei danni subiti (a seguito dell'incidente ha riportato lesioni che ne hanno determinato un'invalidità del 55/60 per cento), tuttavia si ritiene che la strada del ricorso giudiziario si presenti estremamente ardua: è infatti opinione di alcuni legali, all'uopo consultati dalla nostra Rappresentanza a Bangkok, che molto difficilmente si potrebbe giungere ad una condanna dello Stato tailandese al risarcimento a favore del Sanna, considerato che l'agente accusato dal connazionale di aver sparato non era in servizio durante l'attentato e comunque era in forze presso un altro distretto di Polizia e che peraltro i giudici tailandesi non hanno mai ammesso il colpo sparato dall'agente.

In alternativa alla richiesta di risarcimento, il nostro Ambasciatore ha tentato di sollecitare un gesto di liberalità da parte tailandese, ipotesi che finora ha incontrato l'ostacolo della mancanza in quel Paese di strumenti giuridico-contabili che possano consentire l'erogazione di una somma a tale titolo.

Si è tuttavia recentemente innalzato il livello dell'azione diplomatica, procedendo alla convocazione, in data 4 febbraio scorso, dell'Ambasciatore tailandese da parte del Direttore Generale dell'Emigrazione del Ministero degli Esteri e alla consegna al Ministro degli Esteri tailandese, tramite il nostro Ambasciatore, di una lettera a firma del Ministro Dini nella quale si sollecita con fermezza la concessione di un equo indennizzo al Sanna, a titolo di giustizia umanitaria e a prescindere da ogni considerazione tecnico-giuridica.

Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri: Patrizia Toia.

FIORI. — *Al Ministro dell'università e della ricerca scientifica.* — Per sapere – premesso che:

il Rettore della I Università di Roma, con decreto n. 912 del 22 luglio 1998 (che recepisce ed attua le norme sul diritto allo studio di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 aprile 1997 del decreto ministeriale 26 maggio 1997 e della legge 15 maggio 1997, n. 127), ha emanato il « Regolamento che disciplina le immatricolazioni e le iscrizioni ai corsi di laurea e di diploma universitario dell'Università « La Sapienza »;

con lo scopo dichiarato di accertare il diritto alla riduzione delle tasse e dei contributi universitari, detto decreto chiede esplicitamente agli studenti interessati di rendere una dichiarazione autenticata che attesti la condizione economica e patrimoniale propria e familiare;

l'attestazione della condizione economica riguarda in particolare:

a) redditi da lavoro dipendente, pensioni e assimilati;

b) redditi da lavoro autonomo;

c) redditi da partecipazioni in società di capitale;

d) redditi derivanti da società di persone, di associazioni tra persone e assimilate da impresa familiare;

e) redditi da fabbricati;

f) altri redditi imponibili IRPEF;

g) redditi percepiti all'estero nell'anno 1997, anche se non imponibili IRPEF;

l'attestazione della condizione patrimoniale riguarda in particolare:

a) patrimonio immobiliare:

fabbricati e terreni edificabili;

terreni agricoli;

patrimonio immobiliare localizzato all'estero;

b) patrimonio mobiliare:

depositi bancari e postali, titoli di Stato, obbligazioni, certificati di deposito, buoni fruttiferi ed assimilati;

fondi di investimento, quote Oicvm e Sicav;

partecipazioni in società di capitale;

partecipazioni in società di persone, in associazione tra persone e assimilate (ad eccezione dell'impresa familiare);

i controlli sulla ammissibilità delle richieste intese ad ottenere le riduzioni e i contributi sopra richiamati vengono effettuati sulla base di una convenzione stipulata tra il ministero della università e della ricerca scientifica e il ministero delle finanze, in collaborazione con le amministrazioni comunali, l'anagrafe tributaria e le Associazioni di categoria e con la richiesta allo studente interessato della esibizione di documenti probatori, in mancanza dei quali quest'ultimo verrà segnalato all'autorità giudiziaria per i provvedimenti di competenza –:

se non ritenga che la richiesta del rettorato agli studenti dei dati appena specificati sia non conforme a legge, andando ben oltre quanto richiesto dalla annuale denuncia dei redditi, costituendo pertanto una illegittima schedatura fiscale e una inammissibile violazione della *privacy* degli studenti e delle loro famiglie. (4-21954)

RISPOSTA. — *Con riferimento al documento ispettivo indicato si riferisce quanto segue.*

Il D.P.C.M. 30 aprile 1997 « Uniformità di trattamento sul diritto agli studi universitari, ai sensi dell'articolo 4 della legge 2 dicembre 1991, n. 390 » stabilisce i criteri per la determinazione della condizione economica e del merito in applicazione dei quali gli Enti per il diritto allo studio predispongono le graduatorie per l'assegnazione delle borse di studio e degli altri

interventi previsti in favore degli studenti capaci e meritevoli, privi di mezzi.

Le stesse graduatorie sono utilizzate anche dagli Atenei per la concessione degli esoneri dal pagamento delle tasse e dei contributi universitari.

L'accertamento predisposto dalle Università, pertanto, deriva dalla necessità di una corretta applicazione del D.P.C.M. stesso ed, in particolare, dalla esigenza di verificare se coloro i quali hanno prodotto istanza di assegnazione dei predetti benefici, siano realmente in possesso dei requisiti economici e di merito previsti.

È del tutto evidente, quindi, che coloro che inoltrano la domanda finalizzata all'assegnazione dei predetti benefici, sanno anticipatamente di dover fornire i dati richiesti.

Il citato D.P.C.M., all'articolo 2, comma 12, stabilisce anche che « ai fini della verifica della correttezza dei comportamenti dei soggetti tenuti all'adempimento degli obblighi fiscali, l'Amministrazione finanziaria, le Regioni e le Università procedono allo scambio delle informazioni in loro possesso. Ai sensi del DL 29.3.91, n. 103, articolo 2, comma 12, convertito dalla legge 1.6.91, n. 166, il Ministero dell'Università e della ricerca scientifica e tecnologica e il Ministero delle Finanze definiscono, con una specifica convenzione, i termini e le modalità tecniche per lo scambio, con sistemi automatizzati, tra gli Enti interessati, dei dati in loro possesso. Tale convenzione è finalizzata anche a consentire un agevole e rapido accesso delle Università e delle Regioni alle informazioni dell'Anagrafe tributaria ». Alcune difficoltà tecniche non hanno consentito la stipula della convenzione tipo tra il Murst e il Ministero delle Finanze; risulta, tuttavia, che alcune Regioni e Università, tra le quali la Regione Lazio e l'Università di Roma « La Sapienza », hanno provveduto autonomamente.

Specificatamente, infine, si segnala, che il Garante per la protezione dei dati personali, con il parere espresso in data 1° febbraio 1999, ha ritenuto che il trattamento dei dati personale in oggetto, poiché riconducibile alle funzioni istituzionali delle Amministrazioni interessate, ai sensi della legge 675/1996, non necessiti del consenso preventivo degli interessati.

Il Sottosegretario di Stato per l'università e la ricerca scientifica e tecnologica: Luciano Guerzoni.

FOTI, CONTI, FINO, ALBERTO GIORGETTI, MARTINI, FLORESTA, PALUMBO e BUTTI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed ai Ministri del lavoro e della previdenza sociale e per la funzione pubblica.* — Per sapere - premesso che:

il ministero del lavoro, alcuni mesi fa, ha bandito un concorso a cinque posti di dirigente per uffici centrali;

alle prove scritte hanno partecipato circa 100 funzionari dello stesso ministero;

i candidati ammessi alle prove orali sarebbero stati solo nove;

gli ammessi sarebbero stati tutti, in vario modo, legati ai membri della Commissione esaminatrice, presieduta dal vice capo di Gabinetto dello stesso Ministro;

tra gli stessi, in particolare, vi sarebbero la segretaria particolare del Ministro e i capi della segreteria dei Sottosegretari;

tra i candidati non ammessi alle prove orali vi sarebbero funzionari di provata esperienza e professionalità, avendo ricoperto per anni incarichi di responsabilità reggendo uffici centrali e periferici del ministero stesso, requisiti, che non sembrerebbero essere posseduti dai candidati ammessi alle prove orali;

tutti e nove i candidati in parola risulterebbero aver superato brillantemente le prove orali;

la Commissione ha avviato e concluso le prove del concorso in « tempi record » (prove scritte: giugno-prove orali: settembre) assolutamente eccezionali per il ministero del lavoro, tenuto conto del periodo feriale e dell'alto numero dei partecipanti;

con altrettanta encomiabile quanto inusuale rapidità sarebbero stati conferiti a

tutti e nove i candidati (e quindi in misura quasi doppia dei posti messi a concorso) nomine ed incarichi in qualche caso di notevole rilevanza, a danno di dirigenti di maggiore esperienza e comprovata professionalità;

ad uno di essi (peraltro non vincitore ma idoneo) sarebbero stati conferiti ben due incarichi;

ad avviso degli interroganti, nel conferire nomine ed incarichi in numero doppio dei posti messi a concorso si è operata una grave lesione dei diritti di altri funzionari che, pur in possesso di requisiti e capacità comprovate, si sono visti recentemente negare dal Direttore generale del personale, l'emanazione del bando di concorso per ricoprire posti vacanti, in modo particolare quelli per i dirigenti tecnici (ingegneri) –:

se quanto enunciato in premessa risulti corrispondere a verità e in caso affermativo quali iniziative si intendano adottare. (4-20210)

RISPOSTA. — *Si risponde su delega della Presidenza del Consiglio dei Ministri.*

Con riferimento all'interrogazione indicata, si fa presente, in via preliminare, che la valutazione dei candidati in un concorso, è prerogativa della Commissione d'esame, insindacabile nel merito.

Per quanto riguarda i funzionari risultati vincitori del concorso a cinque posti di dirigente per uffici centrali, si fa presente che trattasi di personale appartenente a questa Amministrazione dotato di alta professionalità e competenza che, per tali qualità, è stato incaricato a ricoprire funzioni di responsabilità e di reggenza in uffici di particolare rilevanza.

La tempestività degli adempimenti concorsuali deve essere considerata una nota di merito che ha permesso di coprire i posti dirigenziali vacanti negli uffici centrali, evitando inconvenienti e rallentamenti nell'azione amministrativa.

Per quanto concerne, infine, l'elevazione da 5 a 9, dei posti messi a concorso, questa Amministrazione per i motivi di cui sopra, ha ritenuto di ricoprire le vacanze dirigenziali riferite al 1997 unitamente a quelle verificatesi nel corso del 1998, esercitando la facoltà accordata dall'articolo 39, comma 13, della legge 449/97.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale: Cesare Salvi.

FRATTINI. — *Al Ministro degli affari esteri.* — Per sapere – premesso che:

in Iran, 13 ebrei cittadini iraniani, funzionari della locale Comunità addetti a mansioni rituali correnti e all'insegnamento della lingua e della religione ebraica sono stati arrestati con l'accusa di spionaggio;

per questo drammatico episodio si è svolta in data odierna una manifestazione di ebrei romani davanti all'ambasciata dell'Iran con la partecipazione dei presidenti dell'Ucei Amos Luzzatto e del presidente della Comunità ebraica di Roma Sandro Di Castro. Entrambi hanno cercato di essere ricevuti dall'ambasciatore che però ha rifiutato l'incontro e non ha voluto neppure ricevere dalle loro mani una lettera civilmente formulata. La vicenda ha profondamente offeso i presenti alla manifestazione, che si era svolta fino a quel momento in forma dignitosa e ordinata, nella loro stessa qualità di cittadini iraniani –:

quali passi abbia compiuto o intenda compiere presso le Autorità e la rappresentanza diplomatica in merito all'arresto dei 13 cittadini iraniani;

se ritenga doverosa una presa di posizione da parte del Governo italiano contro qualsiasi coinvolgimento strumentale di minoranze etniche o religiose in conflitti interni di qualsiasi Paese o pericolose generalizzazioni e se intenda intervenire per garantire in qualunque caso la vita degli arrestati. (4-24746)

RISPOSTA. — *L'Italia ha seguito con grande attenzione la vicenda dei tredici iraniani di religione ebraica arrestati dalle*

Autorità di Teheran per sospette attività di spionaggio a favore di Israele.

Appena venuti a conoscenza della notizia dell'arresto, si è provveduto alla Farnesina a svolgere un passo nei confronti dell'Ambasciatore dell'Iran a Roma, al fine di acquisire maggiori elementi in merito alla vicenda, esprimendo la viva aspettativa dell'Italia che il caso sia trattato dalle Autorità iraniane con la massima trasparenza. In tale occasione l'Ambasciatore iraniano ha preso attenta nota delle valutazioni e delle preoccupazioni suscitate dalla vicenda in Italia, assicurando che gli arresti non erano riconducibili a motivazioni di ordine religioso (con i tredici cittadini iraniani di religione ebraica ne sono stati arrestati altri di credo islamico), e che la magistratura iraniana avrebbe agito rispettando tutte le garanzie di equità e giustizia.

Anche a fronte delle sollecitazioni provenienti da varie parti, comprese le Autorità israeliane, si è inoltre provveduto ad interpellare direttamente le più alte istanze iraniane, sensibilizzandole sulla necessità di evitare ogni azione discriminatoria nei confronti delle minoranze religiose del Paese.

L'Italia non ha mancato di sensibilizzare gli altri partners *europei sulla necessità di compiere passi discreti, ma efficaci, sulle Autorità iraniane, sotto forma di un apposito passo della « Troika » degli Ambasciatori dell'U.E., svoltasi il 7 luglio scorso presso il Ministero degli Esteri di Teheran, nella speranza che essa, come già altre volte in passato in analoghe circostanze vertenti sui diritti umani e sulla tutela delle minoranze, possa contribuire a risolvere la questione. In tale occasione, le assicurazioni fornite da parte delle Autorità del ministero degli Esteri iraniano sono state analoghe a quelle già in precedenza fornite dall'Ambasciatore iraniano in Italia.*

L'Italia dunque continuerà a seguire con attenzione la vicenda e si adopererà attivamente per favorire una positiva soluzione del caso.

Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri: Valentino Martelli.

GAGLIARDI. — *Al Ministro degli affari esteri.* — Per sapere – premesso che:

la ragion d'essere ed il modo di concepire la vita individuale e collettiva ha bisogno di una grande ripresa morale per ritrovare lo spirito di nuove frontiere di libertà;

il nostro Paese è incrollabilmente legato ai valori spirituali e morali che costituiscono il patrimonio comune del popolo italiano e che sono alla base dei princìpi di libertà individuale, di libertà politica e di preminenza del diritto sui quali si fonda ogni vera democrazia;

il 3 settembre 1953 è entrata in vigore la Convenzione europea dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali firmata a Strasburgo;

la difesa dei diritti umani è un fatto squisitamente politico e come tale può solo provenire da un organo politico;

la stampa quotidiana da qualche giorno pubblica con un certo rilievo che Maria Emilia Marchi, cilena di origine genovese e con passaporto italiano, sta effettuando lo sciopero della fame in un carcere di San Paolo in Brasile per ottenere l'estradizione ad un carcere cileno e la revisione del processo;

sempre da notizie di stampa si apprende che la « signora genovese » sarebbe ormai allo stremo delle forze ed altri giorni di sciopero della fame potrebbero esserle fatali –:

se il Governo abbia notizie più precise in merito e non ritenga opportuno riferire in proposito al Parlamento;

se il Governo, attraverso le vie diplomatiche, abbia messo in atto tutte le necessarie iniziative a tutela di una cittadina che, seppur condannata, deve godere sia di tutte le garanzie costituzionali, sia di tutte quelle previste dai trattati internazionali per i diritti dell'uomo. (4-21246)

RISPOSTA. — *Il caso della cittadina italo-cilena Maria Emilia Marchi è stato attentamente e costantemente seguito dalle nostre*

Rappresentanze diplomatico-consolari in Brasilia e San Paolo, competenti territorialmente sin dal marzo 1998, quando è stata resa nota la discendenza italiana della signora, nonché, negli ultimi mesi, dalla nostra Ambasciata in Santiago.

Durante il periodo di detenzione in Brasile, la Signora Marchi ha ricevuto regolari visite – intensificatesi soprattutto a seguito della sua decisione di attuare lo sciopero della fame e della sete – non solo da funzionari, ma dallo stesso Ambasciatore d'Italia.

La Signora Marchi, nonostante ignorasse l'italiano e continuasse a riferirsi all'Ambasciatore cileno come al « suo » ambasciatore, ha mostrato di apprezzare la sollecitudine del Governo italiano nei suoi confronti e ha in più occasioni espresso alle autorità diplomatiche italiane il proprio ringraziamento per l'opera di sensibilizzazione svolta nei confronti del Governo Brasiliano.

Va infatti evidenziato come numerosi siano stati gli incontri del nostro Ambasciatore con esponenti di primo piano di Brasilia, al fine di convincere le competenti autorità ad acconsentire alla richiesta di espulsione avanzata dalla Marchi e dai suoi sette compagni di prigionia.

Poiché tale situazione presentava peraltro forti ostacoli di natura sia politica che giuridica, le Autorità brasiliane si sono piuttosto orientate sull'attuazione degli accordi di trasferimento dei detenuti presso i rispettivi Paesi di origine, benché alcuni di tali accordi fossero in attesa di ratifica, o in alternativa, verso la concessione di un regime di semi-libertà.

Gli interessati – inizialmente contrari ad entrambe le ipotesi, e perciò stesso disposti a proseguire ad oltranza lo sciopero della fame – hanno solo successivamente, intorno al 28 dicembre scorso, accettato la possibilità di essere trasferiti nei Paesi di origine ed hanno pertanto interrotto lo sciopero della fame.

A seguito di tale decisione, la signora Marchi è stata trasferita in Cile, dove sconterà il resto della pena, formalmente quattro anni e mezzo (a seguito della riduzione a suo tempo decisa dal Tribunale di Giustizia di San Paolo), ma verosimilmente anche meno, tenuto conto del clamore suscitato dalla sua vicenda e dalle indicazioni lasciate trapelare da parte cilena.

Gli interventi a favore della Marchi sono proseguiti anche recentemente, nei confronti delle Autorità brasiliane al fine di ottenere il rapido passaggio in giudicato della sentenza brasiliana con cui si diminuiva fortemente la pena comminata e nei confronti delle Autorità cilene per garantire alla Marchi il miglior trattamento possibile.

Quanto alle condizioni di salute della predetta, nel corso delle ultime visite sia a Brasilia che a Santiago, ella è apparsa in condizioni fisiche soddisfacenti.

Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri: Patrizia Toia.

GAGLIARDI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro della sanità.* — Per sapere – premesso che:

i decreti legislativi n. 537/1997 e n. 286/1994 emanati in attuazione delle direttive comunitarie 92/5/Ce, 95/23/Ce, sono discriminanti per le nostre aziende artigiane impegnate nel settore della lavorazione di prodotti a base di carne, confezionati in opifici di piccola e media dimensione e, quindi, non industriale anche se le aziende sono state con onerosi investimenti rammodernate nelle strutture ed adeguate a tutti gli effetti alle normative Cee;

le direttive comunitarie così come sono state emanate e recepite dal Governo italiano premiano i prodotti non già in base alla qualità degli stessi (modalità delle lavorazioni, caratteristiche degli impianti ed igiene degli ambienti) ma esclusivamente in base alla quantità della produzione escludendo dalla commercializzazione nel mercato unico proprio i prodotti artigianali di qualità perché derivati da carne macellata in piccoli mattatoi;

la commissione delle petizioni del Parlamento europeo in data 17 febbraio 1999 ha esaminato quella presentata da Andrea Pedemonte, proprietario del salumificio « Cabella » di Sant'Olcese in provin-

cia di Genova, contro il decreto del ministero della sanità italiano relativo appunto all'etichettatura dei prodotti di carne con il marchio di qualità Cee e l'ha giudicata « ricevibile e giustificata » ed ha proposto alcune iniziative per la revisione di una regolamentazione palesemente inappropriata;

il decreto legislativo italiano risulterebbe in palese contrasto con i principi della libera circolazione delle merci e con la regola della concorrenza nel mercato unico nonché contraddittorio rispetto a una strategia politica euromediterranea, che deve favorire ed incentivare le piccole e medie imprese sia per promuovere prodotti di qualità, sia per incrementare l'occupazione;

fra le « soluzioni finali proposte dalla Commissione delle petizioni » si fa esplicito riferimento allo « scrivere al Consiglio dei ministri informando della questione e chiedendo un intervento a difesa dell'economia europea, delle leggi della concorrenza e della salvaguardia delle Pmi », nonché allo « scrivere alle autorità italiane competenti per sollecitare una verifica del loro intervento e delle loro decisioni alla luce della giusta interpretazione della normativa europea » ed ancora al « chiedere alla Commissione dell'agricoltura del Parlamento europeo di intraprendere un'iniziativa su tale problema » —:

se non ritengano opportuno e doveroso impegnarsi con costante determinazione ed urgenza affinché le soluzioni finali proposte dalla Commissione delle petizioni del Parlamento europeo abbiano un'immediata e puntuale attuazione in modo da ridare alle tradizionali piccole aziende per le lavorazioni di qualità, fiducia e sostegno in modo che possano costituire sia occasioni di sviluppo economico ed occupazionale sia garanzia di presenza sui mercati di aziende artigianali che puntano sulla qualità e genuinità dei prodotti. (4-22602)

RISPOSTA. — *Si risponde all'atto parlamentare in esame, dietro delega della Presidenza del Consiglio dei Ministri.*

Il decreto legislativo 18 aprile 1994, n. 286, che ha recepito le direttive nn. 91/497/CEE e 91/498/CEE, stabilisce i requisiti strutturali ed igienico-sanitari per gli stabilimenti di macellazione.

In deroga a tali requisiti, è prevista la possibilità di effettuare l'attività di macellazione in impianti a capacità limitata, che non sono in possesso di tutti i requisiti strutturali ed igienico-sanitari per poter commercializzare le carni da essi prodotte sull'intero territorio comunitario.

Tali carni, pur risultando idonee al consumo alimentare, non soddisfano tutti i requisiti igienico-sanitari di produzione e, pertanto, la loro commercializzazione è limitata all'ambito nazionale.

I prodotti a base di carne ottenuti dalle suddette carni subiscono, analogamente, le stesse limitazioni di commercializzazione della materia prima, secondo quanto stabilito dall'articolo 3, punto, 7, della direttiva 77/99/CEE, come modificata dalla direttiva 92/5/CEE, recepita con decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 537, nell'ordinamento legislativo nazionale.

Nessuna discriminazione, pertanto, né a livello nazionale nè a livello comunitario, viene effettuata nei confronti dei macelli a capacità limitata, che operano in deroga ai requisiti strutturali ed igienico-sanitari, e nei confronti dei laboratori di trasformazione delle carni non aventi struttura e capacità di produzione industriale.

Questi ultimi, tuttavia, qualora utilizzino come materia prima carni provenienti da macelli riconosciuti CEE, non hanno alcuna limitazione riguardante la commercializzazione dei loro prodotti.

Al contrario, le direttive comunitarie in materia di igiene e sanità della produzione degli alimenti e le disposizioni legislative nazionali che le recepiscono e che sono finalizzate alla tutela del consumatore, tenendo nel debito conto le esigenze di rispetto della zootecnia locale e la necessità di soddisfare il fabbisogno locale del consumo di carni e derivati, hanno permesso la sopravvivenza dei macelli a capacità limitata prevedendo per essi deroghe strutturali ed igienico-sanitarie.

Per quanto riguarda la ditta « CABELLA ANGELA DI PEDEMONTE G.B. E C. SNC » di SANT'OLCESE (GE) che, ritenen-

dosi discriminata non potendo applicare il bollo CEE 9-897/L, attribuito al suo laboratorio di trasformazione, sui salumi ottenuti con carni prodotte nel proprio macello a capacità limitata, ha sottoposto il proprio caso alla Commissione delle petizioni del Parlamento europeo in data 17 febbraio 1991, nonché alla Commissione europea attraverso l'interrogazione scritta n. P-1205/'98 del 6 aprile 1998 del Parlamentare europeo Franco Malerba, occorre precisare che il Commissario europeo Franz Fischier, con nota del 12 maggio 1998, pubblicata in Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee n. C354/80 del 19 novembre 1998, ha ribadito la necessità di bollare le carni ottenute nei macelli a capacità limitata ed i relativi prodotti con bollo sanitario nazionale e non con bollo CEE.

In proposito, si rammenta che il riconoscimento di idoneità CEE non è un riconoscimento di qualità, ma bensì un riconoscimento sanitario.

L'applicazione del bollo CEE su prodotti a base di carne ottenuti da carni prodotte in macelli a capacità limitata costituirebbe una falsa attestazione riguardo alla provenienza ed alle condizioni igienico-sanitarie di produzione della materia prima, costituendo, tra l'altro, un'indicazione ingannevole per il consumatore e, quindi, una frode commerciale oltre che sanitaria.

Per completezza, occorre segnalare che in data 4 febbraio 1997 i carabinieri del NAS di GENOVA avevano riscontrato nello stabilimento della stessa ditta « CABELLA ANGELA DI PEDEMONTE G.B. E C. SNC » precarie condizioni di igiene (segnalazione n. 2462/9-1 « P »), richiedendo al servizio veterinario dell'azienda USL competente per territorio l'adozione dei conseguenti provvedimenti.

Il Ministro della sanità: Rosy Bindi.

GAMBALE. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per sapere - premesso che:

come riportato da alcuni quotidiani nazionali (*Il Corriere della sera* 21 gennaio 1998, *La Repubblica*), il 20 gennaio 1998 sono stati convocati, presso il Palazzo degli esami in Roma, i circa 600 concorrenti ammessi a sostenere il concorso per l'ammissione di 215 borsisti al corso selettivo di formazione dirigenziale;

nonostante l'esiguità del loro numero, l'identificazione dei partecipanti si è protratta dalle ore 8.00 alle 12.00, i lunghi controlli sono consistiti nella semplice consegna delle borse al personale di vigilanza e in una assai superficiale verifica del materiale lasciato in possesso dei concorrenti;

gli impianti d'intercettazione dei telefonini cellulari sono risultati non funzionanti;

la dettatura delle nove tracce è iniziata alle ore 12.30 ma, mancando microfoni e altoparlanti, essa è avvenuta attraverso la dettatura di tre persone che, passando tra le lunghe file dei banchi, leggevano a voce alta;

in seguito alle accese proteste dei partecipanti sono state distribuite fotocopie riproducenti le tracce, ma ciò è stato fatto in modo parziale e, comunque, in guisa da far venir meno il principio della contemporaneità della prova;

alle 14.00, per l'estrema confusione generata dall'inadeguatezza delle misure organizzative, la commissione di concorso annullava la prova scritta;

benché i ritardi e i disguidi avvenuti non sembrano riconducibili a circostanze fortuite imprevedibili o eccezionali, lo Stato dovrà sopportare il danno erariale derivante dalla ripetizione della prova –:

quali provvedimenti intenda adottare in ordine a fatti notevolmente lesivi del prestigio di una struttura quale la scuola superiore di pubblica amministrazione, e se sia già stata disposta un'indagine amministrativa per individuare le cause e le responsabilità dell'accaduto;

se sia previsto un rimborso, anche parziale, delle spese sostenute dai concorrenti. (4-15903)

RISPOSTA. — *Si risponde per delega del Presidente del Consiglio dei Ministri.*

L'interrogante chiede di conoscere i motivi delle disfunzioni verificatesi il 20 gennaio 1998 per lo svolgimento di un concorso per l'ammissione di borsisti a frequentare un corso di formazione presso la Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione e quali iniziative si intendono adottare per il futuro per evitare il ripetersi di analoghi inconvenienti.

Al riguardo si comunica che, a seguito dell'annullamento della prova scritta del secondo corso-concorso di formazione dirigenziale, avvenuto il 20 gennaio 1998, su disposizione del Ministro per la funzione pubblica pro-tempore è stata immediatamente richiesta al Direttore della Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione una relazione circostanziata sui fatti accaduti e sulle cause che li hanno generati ed è stato incaricato l'Ufficio ispettivo di questo Dipartimento di svolgere un'indagine per acquisire elementi utili per l'accertamento delle responsabilità.

I risultati della predetta indagine, condotta dai funzionari designati a tale scopo, sono confluiti nella stesura definitiva della relazione redatta in data 23 gennaio 1998.

Nella relazione si premette che la causa dell'annullamento della prova concorsuale è da addebitare a tutti i soggetti istituzionali coinvolti nella vicenda, ma in base a responsabilità da valutare diversamente.

Vi sono state innanzitutto forti carenze organizzative e logistiche dei locali destinati a sede delle prove scritte (mancato funzionamento delle fotocopiatrici, impianto di amplificazione, ecc.). A tali carenze si sarebbe potuto far fronte tempestivamente se da parte della Scuola superiore, soggetto organizzatore, fossero stati effettuati i necessari controlli preliminari sul posto.

In secondo luogo va sottolineata la carenza di un regolamento diretto a disciplinare le operazioni di gestione della procedura concorsuale, dalla fase di predisposizione della struttura a quella delle operazioni concorsuali.

Nel corso dell'esame del ruolo e delle competenze dei soggetti istituzionali, la predetta indagine ispettiva si sofferma, inoltre, sui compiti organizzativi spettanti alla commissione giudicatrice, sul ruolo decisionale istituzionalmente attribuito alla figura del Presidente, esprimendo un giudizio complessivamente negativo.

Si rileva, peraltro, la mancanza di un momento di raccordo tra la Scuola e la Commissione giudicatrice.

Le conclusioni della indagine ispettiva portano ad evidenziare inoltre una concorrente, anche se meno significativa responsabilità della commissione, che, fidando eccessivamente sui controlli che avrebbe effettuato la Scuola, non si è accordata con la Scuola stessa al fine della verifica essenziale, a che fossero state adottate, in via preventiva, tutte le misure necessarie al regolare svolgimento della procedura concorsuale.

La prova scritta si è svolta nuovamente il giorno 16 marzo 1998 ed i direttore della Scuola, come preannunziato, ha presentato specifica relazione nella quale si evidenzia il regolare svolgimento delle operazioni concorsuali.

In conclusione, l'intera vicenda è parsa originata dalla mancanza di una regolamentazione di dettaglio sullo svolgimento delle procedure concorsuali – da adottarsi dalla SSPA nell'esercizio dei suoi poteri di autoorganizzazione – che ha portato sia la struttura organizzativa della Scuola, sia la commissione esaminatrice a non porre la dovuta attenzione ai problemi logistico-organizzativi, connessi al numero dei candidati ed al degrado infrastrutturale della sede scelta per lo svolgimento degli esami: aspetti imprevisti, ma sicuramente prevedibili, che la commissione esaminatrice non è stata in grado di prevenire e, in ogni caso, di gestire: problemi che sono stati agevolmente superati quando la prova è stata ripetuta dopo che erano state poste in essere tutte le misure idonee a fronteggiare le difficoltà prevedibilmente connesse alla deteriore situazione logistica del Palazzo degli esami ed all'elevato numero di candidati; è infatti, bastato aumentare congruamente il numero dei varchi per l'identificazione, evitare che la commissione sospendesse per oltre un'ora i lavori per l'allontanamento di uno dei suoi componenti ed, infine, approntare un fun-

zionante sistema mobile per la dettatura contestuale dei temi in tutte le aule.

Resta il disagio dei concorrenti. Per evitare che fatti del genere abbiano a ripetersi nel futuro, sarà posta dagli organi responsabili la massima cura nel fornire adeguato stimolo e supporto logistico alle commissioni esaminatrici.

Il Ministro per la funzione pubblica: Angelo Piazza.

GAZZILLI. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere – premesso che:

a Sessa Aurunca (Caserta), in esecuzione di apposita delibera del luglio 1996, dovrebbe essere istituita una sezione staccata dell'Istituto nazionale della previdenza sociale;

i lavori di sistemazione dei locali prescelti come sede della sezione sono terminati nell'agosto 1998 ed i collaudi espletati hanno avuto esito positivo;

nonostante le rilevanti somme sinora spese gli uffici restano inutilizzati e non è dato sapere quando la nuova agenzia verrà attivata –:

quali provvedimenti intenda adottare per impedire ulteriori sprechi di pubblico danaro e per garantire ai residenti nel comprensorio aurunco l'attivazione dell'importante struttura di che trattasi. (4-23416)

RISPOSTA. — *Con riferimento all'interrogazione indicata, l'istituto Nazionale della Previdenza Sociale ha fatto presente quanto segue.*

I lavori di sistemazione dei locali dell'istituenda Agenzia di Sessa Aurunca non furono ultimati entro l'8 agosto 1998, come contrattualmente previsto, in quanto come da verbale redatto il 10.8.1998 e sottoscritto anche dalla proprietà, alcuni lavori dovevano ancora essere ultimati.

Soltanto in data 8 marzo c.a. la Proprietà ha comunicato all'INPS l'avvenuta ultimazione dei lavori ed il possesso della documentazione di corredo.

Il 19 marzo 1999, in seguito a un nuovo sopralluogo da parte dei tecnici dell'INPS, è stata riscontrata l'inadeguatezza di alcuni lavori effettuati nei locali destinati ad archivio e l'incompletezza della documentazione tecnica degli impianti tecnologici di altri locali.

Il certificato di prevenzione incendi veniva trasmesso alla Sede Regionale dell'INPS per la Campania, per il tramite della Sede di Caserta, in data 12 aprile c.a., unitamente al certificato, rilasciato dall'Amministrazione Comunale di Sessa Aurunca il 6 aprile 1999, di cambio di destinazione d'uso ed agibilità dei locali.

Successivamente, il giorno 14.4.1999, venivano convocate per le vie brevi, presso la sede Regionale dell'INPS, la proprietà Paparcone e la Ditta realizzatrice degli impianti, per la consegna all'INPS degli elaborati tecnici e documentali mancanti. La documentazione risultava largamente incompleta e carente, in particolare per ciò che riguardava l'impianto di pressurizzazione e spegnimento manuale degli incendi.

Il 29 aprile 1999, veniva consegnata all'ufficio tecnico Regionale dell'INPS della nuova documentazione che però, ancora una volta, risultava carente ed incompleta. Venivano, pertanto, richieste alla Proprietà, in data 10 maggio u.s., le necessarie variazioni ed integrazioni.

Si precisa, in fine, che attualmente l'Istituto non corrisponde alcun canone di locazione, poiché, ai sensi dell'articolo 15 del contratto preliminare, « gli effetti giuridici ed economici della locazione, nonché il pagamento del relativo canone decorreranno dalla consegna del ristrutturando immobile, da effettuarsi, con verbale scritto in contraddittorio tra le parti dal quale traspaia il perfetto ed ottimo stato di tutti i locali e delle superfici esterne, dotati di tutti i servizi ed impianti perfettamente funzionanti, muniti dei certificati di agibilità per uso ufficio pubblico e di tutti i documenti occorrenti e necessari per l'uso destinando dell'immobile ».

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale: Cesare Salvi.

GAZZILLI. — *Al Ministro della difesa.* — Per sapere - premesso che:

da quando la sanità militare ha perso la propria autonomia il relativo personale è stato assoggettato a tutte le disposizioni in vigore per gli appartenenti all'esercito;

risultano particolarmente danneggiati dalla ristrutturazione del Corpo gli ufficiali medici, il cui avanzamento non dipende più dalle specifiche qualità professionali, ma è fortemente condizionato dall'esito delle prove ginniche che essi sono tenuti a sostenere periodicamente;

è di tutta evidenza che soggetti sinora applicati ad attività di carattere prettamente tecnico, contrassegnata da elevato grado di sedentarietà, non sono e non possono essere allenati in misura adeguata, sicché nelle prove predette forniscono per lo più risultati deludenti;

la suddescritta disciplina della progressione in carriera appare, perciò, decisamente iniqua, irrazionale e meritevole di sollecita revisione —:

quali provvedimenti intenda adottare per addivenire al più presto ad una migliore regolamentazione della tematica in argomento. (4-24021)

RISPOSTA. — *Le valutazioni ai fini dell'avanzamento in carriera degli Ufficiali medici, come degli Ufficiali di tutte le altre categorie, attengono al rendimento fornito, alle caratteristiche personali e alle qualità professionali possedute da ciascuno.*

Per quanto riguarda in particolare i requisiti fisici, essi sono stabiliti in base ai livelli considerati necessari per operare nelle diverse situazioni ambientali prevedibili nel quadro delle operazioni militari. Ne sono un chiaro esempio gli attuali impieghi internazionali, con impegni spesso pesanti, prolungati nel tempo, in difficili condizioni ambientali.

La verifica delle capacità fisiche degli Ufficiali a qualunque corpo appartengano, medici compresi non può pertanto essere considerata disciplina « iniqua, irrazionale e meritevole di sollecita revisione », come indicato nell'interrogazione, bensì passaggio indispensabile per valutare ciascun soggetto in base alle sue condizioni per assolvere i propri compiti con la massima efficacia nelle diverse circostanze che il complesso quadro della sanità militare può presentare.

L'accertamento dell'efficienza fisica, in un più ampio quadro valutativo delle qualità personali e delle capacità professionali degli Ufficiali, costituisce anche un importante fattore di sicurezza e di garanzia per tutti coloro che, con periodicità, vengono chiamati ad assolvere incarichi di comando o tecnici nell'ambito di unità.

Il Ministro della difesa: Carlo Scognamiglio Pasini.

GNAGA. — *Al Ministro degli affari esteri.* — Per sapere — premesso che:

l'Aire (Associazione italiana residenti all'estero) è un'associazione che ha interlocutori di riferimento presenti in molti Paesi europei e non;

una delle motivazioni per la presenza di nostre rappresentanze diplomatiche è anche quella di andare incontro ed aiutare quei cittadini di nazionalità italiana che a loro si rivolgono per informazioni, precisazioni o veri e propri aiuti;

le liste degli iscritti all'Aire sono in possesso delle nostre rappresentanze diplomatiche;

all'interno dell'Unione europea avviene frequentemente che cittadini italiani che lavorano in altri paesi comunitari, senza comunque abbandonare la residenza in Italia, si trovano costretti a consultare la stessa ambasciata o i vari consolati per avere delucidazioni o consulenze di carattere burocratico;

le suddette sedi diplomatiche, nel rendersi disponibili, chiedono comunque se la persona sia un cittadino residente all'estero e quindi l'eventuale iscrizione all'Aire —:

se l'iscrizione all'Aire sia una prerogativa essenziale per ottenere una valida collaborazione da parte delle nostre sedi

diplomatiche per tutte le necessarie attività e consulenze di carattere burocratico, tenendo oltretutto conto del fatto che non tutti i paesi europei, come la Francia, hanno un'associazione per i propri concittadini residenti all'estero;

se la suddetta iscrizione sia obbligatoria;

se non sia da ritenere necessario diramare nuove o ulteriori direttive alle suddette sedi per sottolineare che per gli adempimenti burocratici il cittadino italiano lavoratore all'estero, con residenza in Italia, necessiterebbe di una maggiore od eguale attenzione di quei cittadini che invece hanno la propria residenza all'estero. (4-23116)

RISPOSTA. — *In merito a quanto richiesto dall'interrogante si precisa che l'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (A.I.R.E.), istituita con Legge 27 ottobre 1988, n. 470 prevede all'articolo 1, commi 8 e 9, che non sono iscritti quei cittadini italiani che si recano all'estero per cause di durata limitata non superiore a dodici mesi, né coloro che si recano all'estero per l'esercizio di occupazioni stagionali.*

Per contro, l'articolo 6 dispone che i cittadini italiani che trasferiscono la loro residenza all'estero devono darne comunicazione all'Ufficio consolare competente per circoscrizione, prevedendo altresì che, in mancanza di tale spontanea comunicazione, il Consolato provveda d'ufficio all'iscrizione in base ai dati in suo possesso.

Tale disciplina dell'« Anagrafe » esula, peraltro, dall'assistenza che è comunque assicurata dagli Uffici Consolari ai cittadini che per qualsiasi motivo (turismo, studio, visite familiari, cure mediche, ete.) si trovano temporaneamente all'estero.

Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri: Patrizia Toia.

GRAMAZIO. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro della sanità.* — Per papere – premesso che:

dal verbale del Consiglio superiore della sanità, sezione IV, seduta del 12 giugno 1997, si evince, seppure senza evidenze epidemiologiche, il rischio di contaminazione delle bevande in lattina a seguito dell'apertura con l'attuale sistema detto *Stay-on-Tab*;

occorre seguire alcune precauzioni igieniche onde evitare il contatto tra liquido e linguetta che, con l'attuale sistema, entra nel recipiente;

il Consiglio dei ministri ha approvato il 16 marzo 1999 un disegno di legge che fa seguito anche alla discussione sollevata da un ricorso del Codacons e dell'Associazione per la tutela dei diritti del malato al Tar del Lazio contro il Ministero della sanità;

l'articolo unico, di cui consta il disegno di legge, prevede che sia scritto sull'etichetta (oltre alle indicazioni previste da un decreto legislativo che recepisce una direttiva comunitaria) di « pulire la superficie del coperchio prima dell'apertura ed evitare di bere direttamente dalla lattina »;

alcune case produttrici di bibite si servono già di coperchi in materiale plastico che fungono da dispositivo di protezione dalla contaminazione esterna nell'intervallo che intercorre tra l'apertura stessa e il consumo del prodotto;

l'apertura a strappo con anello è bandita in numerosi Paesi a causa del rischio ambientale –:

se sia legittimo associare alla dizione, tecnicamente impropria, di « apertura a strappo » (tenuto conto del contesto in cui tale dizione è usata) il solo meccanismo *Stay-on-Tab* nonché presumere che la scritta di avvertimento da porsi sull'esterno delle lattine sarà richiesta solo per i meccanismi di apertura a rischio (leggi *Stay-on-Tab*) e non per quelli che tale rischio eliminano, su riconoscimento dello stesso ministero della sanità, Dipartimento alimenti nutrizione sanità pubblica veterinaria ufficio XIII come da documento del 22 dicembre 1998 inviato all'impresa Mongarli via Murialdo n. 7, Alpignano – Torino, tenuto conto che il dispositivo di apertura proposto dal signor Mongarli rappresenta

una valida soluzione per evitare l'introduzione della eventuale contaminazione superficiale nella bevanda all'atto dell'apertura, potendo tra l'altro fungere da dispositivo di protezione dalla contaminazione esterna durante l'intervallo tra l'apertura stessa ed il termine del consumo del prodotto. La mancata dispersione nell'ambiente del dispositivo stesso costituisce un ulteriore vantaggio, che prescinde tuttavia dagli aspetti sanitari;

quali iniziative, inoltre, si intendano adottare per evitare la scontata dispersione nell'ambiente dei coperchi in materiale plastico, in qualche misura già presenti su alcune lattine;

se, infine, si preveda che le lattine dotate di coperchio di plastica siano anch'esse soggette alla scritta di cui al disegno di legge del Consiglio dei ministri visto che il coperchio è una aggiunta non solidale. (4-23725)

RISPOSTA. — *Si risponde all'atto parlamentare in esame per delega della Presidenza del Consiglio dei Ministri.*

Le lattine dotate di dispositivo di apertura a strappo contenenti bevande di ogni tipo, ivi compresa la Coca Cola, sono state oggetto di esame, in questi ultimi anni, da parte del Ministero della Sanità al fine di verificare l'esistenza di rischi per i consumatori delle bevande confezionate nelle lattine in questione.

Erano, infatti, pervenute segnalazioni, da parte di alcuni organi di controllo, che rappresentavano le preoccupazioni e le perplessità di alcuni cittadini sulla sicurezza, sotto l'aspetto igienico, di questo tipo confezionamento, in particolare per le lattine che utilizzano il sistema di apertura « stay on tab », *(apertura con linguetta a strappo, che rientra nel corpo della lattina).*

Tali preoccupazioni circa la sicurezza delle bevande così confezionate, di cui si sono fatti portavoce di recente anche i mass-media, erano correlate sia al dispositivo di apertura sia all'abitudine invalsa, in particolare da parte di consumatori giovani, di assumere la bevanda bevendo direttamente dalle lattine.

L'istituto Superiore di Sanità ha condotto al riguardo due indagini.

La prima è stata finalizzata a verificare le condizioni di sopravvivenza e/o lo sviluppo di microrganismi potenzialmente patogeni in varie tipologie di bevande.

Nella seconda indagine è stato controllato lo stato di contaminazione del coperchio di lattine prelevate dai NAS da esercizi dove le carenze igieniche apparivano più evidenti o dove, comunque, le lattine erano lasciate esposte all'ambiente senza alcun tipo di protezione.

I risultati di dette indagini sono stati esaminati dal Consiglio Superiore di Sanità il quale ha ritenuto che i dati delle due sperimentazioni debbono considerarsi del tutto tranquillizzanti.

Pertanto, il dispositivo di apertura delle lattine non rappresenta un rischio reale per i consumatori delle bevande così confezionate, purché siano soddisfatte le più elementari norme igieniche.

In relazione alle argomentazioni svolte ed in ottemperanza all'Ordinanza emessa dal TAR del Lazio in data 11 gennaio 1999, questo Ministero ha già predisposto un disegno di legge, tuttora in corso di approvazione.

In tale disegno di legge di iniziativa governativa è prevista una particolare etichettatura sulle lattine con la quale si richiama l'attenzione del consumatore sulla necessità di pulire la superficie del coperchio prima dell'apertura e di evitare di bere direttamente dalla lattina.

L'etichettatura dovrà comparire su tutte le lattine contenenti bevande dotate di apertura a strappo (sia che la linguetta venga asportata completamente sia che rimanga attaccata alla lattina stessa), indipendentemente dalla presenza di eventuali accorgimenti di protezione del fondello e ciò in considerazione della valenza educativa dell'informazione stessa, che ha lo scopo primario di promuovere un corretto comportamento del consumatore.

Si ritiene, pertanto, che richiamare l'attenzione del consumatore su queste bevande, possa senz'altro essere utile per una gestione corretta, sotto l'aspetto igienico, delle bevande così confezionate, prescin-

dendo dagli eventuali accorgimenti di protezione del fondello adottati dal produttore, che è libero di scegliere, promuovere, pubblicizzare il proprio prodotto nel rispetto delle normative vigenti.

Per quanto riguarda, infine, la eventuale dispersione nell'ambiente del coperchio in materiale plastico valgono le stesse iniziative adottate per le lattine ed ogni tipo di rifiuto solito urbano.

Il Ministro della sanità: Rosy Bindi.

LANDOLFI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro delle comunicazioni.* — Per sapere – premesso che:

il 6 novembre 1997 la RAI ha attivato il nuovo servizio « Aperto al pubblico » al quale è stato dato ampio risalto dai TG RAI, dagli organi di informazione e da una apposita campagna pubblicitaria programmata sulle stessi reti RAI;

attraverso il suddetto servizio, gli utenti RAI avrebbero potuto esprimere le proprie opinioni, telefonando al 199-108108, o una protesta chiamando il 199-103103 tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle ore 11 alle ore 23;

nel corso di un'apposita conferenza stampa, tenuta il 5 novembre 1997, il direttore Franco Iseppi presentava l'iniziativa come « un investimento nella conoscenza del pubblico, una fonte di verifica per la RAI, da utilizzare per controllare ed innovare la programmazione » e precisava che gli utenti che avessero voluto accedere al nuovo servizio avrebbero sostenuto il costo di una « normale telefonata »;

per « normale telefonata » si considera intesa la tariffazione vigente, stabilita con apposito decreto ministeriale e pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ovvero tariffa urbana in area TUT e tariffa interurbana e pertanto chi avesse chiamato da Roma avrebbe sostenuto il costo di lire 127 più IVA per 3 minuti e 40 secondi di conversazione fino alle 13 o 6 minuti e 40 secondi di conversazione dalle 18,30 in poi;

lo stesso 6 novembre l'interrogante, contattando i suddetti numeri telefonici, poté appurare l'ingannevolezza dei comunicati RAI in quanto un minuto di conversazione Roma-Roma veniva addebitato al costo di una telefonata in teleselezione oltre i 60 km e quindi, attraverso un comunicato stampa, richiamava la RAI al rispetto della « Carta dell'informazione e della programmazione a garanzia degli utenti e degli operatori del servizio pubblico » ed ai sensi dell'articolo 10, legge 6 agosto 1990, n. 233, chiedeva invano alla RAI di rettificare l'informazione data ai telespettatori sia nelle edizioni dei TG che nei promo pubblicitari circa l'effettivo costo che gli utenti avrebbero sostenuto rivolgendosi al « nuovo servizio Aperto al pubblico »;

la RAI si limitò a modificare solo il testo degli *spot* da « costo di una normale telefonata » a « costo di una telefonata in teleselezione » e replicando al comunicato dell'interrogante (ANSA, 6 novembre 1997) precisava che « il servizio avrebbe avuto il compito di utilizzare effettivamente le opinioni raccolte .....evitando però i possibili effetti distorsivi di una semplice raccolta di messaggi sollecitati dalla gratuità.... » e ciò nonostante non predispose alcuna rettifica nei TG ai sensi del suindicato articolo 10;

il contratto di servizio, che è parte integrante della convenzione tra Ministero delle comunicazioni e RAI, prevede per la concessionaria l'obbligo di acquisire le valutazioni degli utenti attraverso meccanismi a tal fine idonei, ma tale obbligo non può essere assolto con costi a carico degli utenti e dei consumatori, che già sono gravati dal canone di abbonamento;

risulta che alla redazione « Mi manda RAI 3 » siano pervenute diverse denunce e proteste relative al servizio RAI 199 ma a tutt'oggi, non è chiaro per quali motivi, tale argomento non sia stato trattato in trasmissione –:

se il Ministro delle comunicazioni abbia autorizzato la Rai e la Telecom, in

deroga a quanto stabilito dagli articoli 7, 8 e 16 del decreto ministeriale 28 febbraio 1997 emanato dall'allora ministero delle poste, ad applicare una speciale tariffa per gli utenti dei 199;

se non si ravvisi nell'operato delle concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo palese violazione dell'articolo 17, commi 2, 3 e 4 del decreto ministeriale poste, telegrafi e telefoni, 13 luglio 1995, n. 385;

per quali motivi la Telecom non abbia specificato, attraverso le comunicazioni di accompagno alla fatturazione, l'effettivo costo del 199 per le telefonate urbane in area TUT com'è d'obbligo in occasione di variazioni di tariffe;

se il Ministero delle comunicazioni non avrebbe dovuto regolamentare la disciplina e l'accesso al 199, soggetto a diversa tariffazione, a tutela dei minori, ai sensi dell'articolo 6, comma 3, del decreto ministeriale 13 luglio 1995, n. 385 « Regolamento recante norme sulle modalità di espletamento dei servizi audiotex e videotex » e dei consumatori in genere ai sensi dell'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 103 « Recepimento della direttiva 90/388/CEE relativa alla concorrenza nei mercati dei servizi di telecomunicazioni »;

quali siano i motivi che impediscono alla RAI l'attivazione di un numero verde per dare realmente voce ai propri utenti;

se non ritengano che il far gravare sugli utenti e i consumatori, il costo delle ricerche di mercato o l'acquisizione di valutazioni che la Rai intende realizzare sia lesivo dei diritti degli utenti del servizio pubblico, sanciti dal rapporto convenzionale;

quali urgenti provvedimenti intendano assumere affinché la Rai rispetti gli impegni assunti, da tempo, all'articolo 24, comma 2, lettere *a)* e *b)* del contratto di servizio pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 22 giugno 1996 nonché all'articolo 41 del decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 1997, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 9 dicembre 1997, n. 286;

quali motivi abbiano ostacolato il Ministero delle comunicazioni ad applicare le sanzioni previste dall'articolo 21 del citato decreto ministeriale 13 luglio 1995, n. 385 con l'immediata sospensione del 199 fino all'emanazione ed entrata in vigore dell'apposito regolamento. (4-15195)

RISPOSTA. — *Al riguardo, nel premettere che si risponde per incarico della Presidenza del Consiglio dei Ministri, si fa presente che la concessionaria, interessata in merito, ha comunicato di erogare il servizio telefonico « aperto al pubblico » utilizzando il servizio commercialmente definito « numero unico ».*

Tale servizio, svolto dalla società utilizzando la piattaforma di rete intelligente, è compreso fra le prestazioni di fonia avanzata disciplinate dal Decreto Ministeriale 16 maggio 1999.

Il contratto di servizio stipulato tra il Ministero delle comunicazioni e la RAI, ai sensi dell'articolo 3 della convenzione Stato-RAI, approvata con decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1994, prevede che la concessionaria acquisisca le valutazioni degli utenti tramite questionari, interviste ed altri idonei meccanismi (articolo 41, comma 1, lettera b).

Per adempiere a tale esigenza la RAI ha attivato il servizio telefonico « aperto al pubblico » che consente agli utenti di esprimere opinioni su un determinato programma o su una scelta di palinsesto ovvero nei confronti di un personaggio radiofonico o televisivo.

Per fare questo l'utente dispone di due numeri che può utilizzare al costo di una normale telefonata: il 199/108108, per esprimere un'opinione; il 199/103103 per esprimere una protesta. A questi due numeri corrisponde una adeguata quantità di linee in grado di assorbire un traffico telefonico di notevole proporzione.

Un operatore, appositamente addestrato, si pone all'ascolto dell'utente, prende nota di opinioni e proteste e le immette, in tempo

reale, tramite la tastiera di un computer, in un archivio elettronico.

Le informazioni così assunte, elaborate dalla apposita struttura di analisi e ricerche della RAI, vengono sottoposte alle valutazioni delle reti interessate nel corso delle periodiche riunioni concernenti le scelte di palinsesto.

Per quanto riguarda la spesa sostenuta dagli utenti per le telefonate ai due numeri con prefisso 199, la Concessionaria ha rilevato che il contratto di servizio prescrive di mettere in atto determinati strumenti, ma non ne addossa il costo all'azienda.

Pertanto, ha rilevato la RAI, l'utilizzo di « aperto al pubblico », ricade in quegli atti volontari di cui chi li esercita si assume i relativi costi.

Per quanto attiene le specifiche tecnico-tariffarie del prefisso 199, la Concessionaria fa presente che esso fa capo a due « call center » (Milano e Roma) e le telefonate sono distribuite alternativamente una a Milano ed una a Roma, indipendentemente dalla provenienza del chiamante.

A tutte le telefonate viene applicata la tariffa interurbana.

Per chi risiede nel circuito urbano dei due « call center » viene applicata la tariffa interurbana minima (fino a 15 chilometri) se risponde il « call center » della propria città e la tariffa interurbana (oltre i 60 chilometri), se risponde il « call center » dell'altra città.

Tuttavia, all'inizio di ogni contatto con il 199 un messaggio gratuito indica quale sarà la tariffa applicata per la chiamata in atto.

Tale iniziativa, che sarà presto affiancata anche dalla realizzazione di un sito in Internet, consente alla società di creare un contatto sistematico con gli utenti e di utilizzare le informazioni ricevute per orientare la futura programmazione televisiva in modo da ottenere il massimo gradimento degli ascoltatori e di conseguire riflessi positivi sull'andamento gestionale della società.

La concessionaria ha, infine, precisato che la propria direzione « internal auditing » svolge una costante azione di monitoraggio e verifica dell'operato aziendale e collabora con gli organi di certificazione del bilancio.

Il Ministro delle comunicazioni: Salvatore Cardinale.

LENTI. — *Al Ministro della sanità.* — Per sapere – premesso che:

il problema dell'osteoporosi è molto diffuso tra le donne e soprattutto tra le donne che hanno avuto forzatamente una menopausa precoce per interventi ginecologici e al seno;

la prevenzione è al momento una delle possibilità più certe per arrestare l'osteoporosi;

tra i farmaci che possono intervenire appunto a livello di prevenzione vi sono quelli della fascia C a base di alendronato i quali tuttavia sono a totale carico degli assistiti fino a che non vi siano fratture o microfratture patologiche vertebrali –:

se, proprio per dare apertura alla prevenzione, così come è stato più volte ribadito quando non stabilito per legge, non ritenga di dover prevedere i farmaci a base di alendronato tra quelli di fascia A e dunque a carico del Servizio sanitario nazionale. (4-23709)

RISPOSTA. — *Come indicato nell'atto parlamentare in esame, le specialità medicinali a base di « Alendronato » sono a carico del Servizio Sanitario Nazionale solo nei casi previsti dalla nota 79.*

Con essa, la Commissione Unica del Farmaco (CUF), organo tecnico-scientifico del Ministero della Sanità, di cui all'articolo 7 del D.Lvo 30 giugno 1993, n. 266, ha disposto che i medicinali a base di « Alendronato » sono rimborsabili (classe A) « limitatamente al trattamento continuativo per almeno un anno per la profilassi secondaria di fratture osteoporotiche in donne con frattura di femore o di almeno un corpo vertebrale non dovute a traumatismi efficienti, verificatisi dopo la menopausa ».

La decisione della CUF di ammettere alla rimborsabilità i farmaci a base di « Alen-

dronato » limitatamente alla profilassi secondaria di fratture osteoporotiche, si fonda sul fatto che solo in pazienti con queste caratteristiche ne è stato dimostrato un beneficio terapeutico, pur se di modesta entità; per altro le donne con pregressa frattura del femore e delle vertebre presentano un rischio particolarmente elevato di successive fratture.

A dimostrazione di quanto sia importante il rispetto dei risultati degli studi effettuati (positivi e negativi), nel determinare le indicazioni di impiego di un farmaco, si segnala che l'« Alendronato » è attualmente indicato solo nel « trattamento delle donne in età post-menopausale ».

Sino ad ora il farmaco non è stato sperimentato nella profilassi-prevenzione dell'osteoporosi e gli studi non sono stati ancora completati per cui sarebbe antiscientifico e non rispettoso della condizione dei pazienti se, a partire da uno studio che ha dimostrato l'efficacia (moderata) dell'« Alendronato » nelle donne in menopausa o postmenopausa, il risultato conseguito fosse immediatamente applicabile anche sul versante della profilassi-prevenzione primaria.

In effetti, quando si dimostra che un farmaco è capace di efficacia curativa, non è detto che di per sé sia anche dotato di attività preventiva, ma occorre che essa sia dimostrata con apposito studio clinico.

La CUF ha in tal modo ritenuto di rispondere ad una esigenza di tipo scientifico tutelando allo stesso tempo i pazienti, garantendo le loro esigenze di cura sulla base delle evidenze raggiunte in campo farmacologico e clinico.

Questo ultimo aspetto assume un ulteriore significato, se si considera che l'« Alendronato » è un farmaco relativamente « recente », il cui impiego non è privo di effetti collaterali e che, quindi, deve esserne attentamente valutato il possibile vantaggio terapeutico, rappresentato dal rapporto tra i rischi ed il beneficio clinico.

Inoltre, è opportuno ricordare che, in accordo con le linee guida internazionali sono attualmente disponibili, a totale carico del Servizio Sanitario Nazionale (classe A), altri farmaci indicati nella prevenzione dell'osteoporosi.

In particolare, per la prevenzione primaria sono raccomandati due tipi di approcci farmacologici:

1) terapia estrogenica sostitutiva: nelle donne in post menopausa, ha un effetto positivo sulla massa ossea.

Ciò è stato dimostrato sia in donne da poco in menopausa, sia in soggetti anziani con osteoporosi ormai conclamata.

Tuttavia, per ottenere un effetto duraturo sulla massa ossea, la terapia deve essere continuata per diversi anni (secondo alcuni studi almeno 7) e poiché la sicurezza degli estrogeni nelle terapie a lungo termine è ancora oggetto di discussione, è consigliabile ricorrere a tale terapia solo nelle donne che presentano un elevato rischio di sviluppare osteoporosi o fratture ossee.

2) apporto supplementare di calcio e vitamina D: la carenza di vitamina D rappresenta un fattore di rischio per l'osteoporosi e le fratture ossee, essendo una sostanza essenziale per garantire l'assorbimento del calcio, la mineralizzazione delle ossa e l'integrità scheletrica sia nei giovani che negli anziani.

L'ipovitaminosi D è molto diffusa tra gli anziani, presentando una prevalenza tra i soggetti di età superiore ai 65 anni (ricoverati e nella popolazione) compresa tra il 25 e il 54 per cento, ma può raggiungere anche il 79 per cento.

Pertanto, in base alle conoscenze attuali, un'efficace prevenzione dell'osteoporosi e delle fratture ossee, sia nell'uomo che nella donna, viene attuata con l'assunzione di 800-1.000 UI al giorno di vitamina D (possono essere somministrati anche boli una volta alla settimana oppure una, due o tre volte l'anno).

Accanto all'apporto di vitamina, è raccomandato quello del calcio sia attraverso gli alimenti sia mediante supplemetazioni che devono essere continuative.

Si sottolinea che il calcio e la vitamina D sono farmaci largamente impiegati nella pratica clinica ormai da parecchi decenni ed i loro profili di efficacia e di sicurezza risultano ben noti.

La decisione della CUF, basata sulle considerazioni ora delineate, non si pone in

contrasto con gli obiettivi del Piano Sanitario Nazionale in tema di prevenzione ma, anzi, raccomanda e allo stesso tempo garantisce che la prevenzione dell'osteoporosi venga attuata con farmaci per i quali le relative prove di efficacia e sicurezza siano del tutto esaurienti.

Il Ministro della sanità: Rosy Bindi.

LO PRESTI, COLA, FRAGALÀ e SIMEONE. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere – premesso che:

da notizie di stampa, pubblicate sull'edizione del quotidiano « *il Giornale* » del 10 settembre 1997, si apprende della volontà dell'Enel di affidare esclusivamente all'Ente poste la concessione della distribuzione delle bollette di utenza sull'intero territorio nazionale;

tale eventualità andrebbe a totale nocumento di tutte le agenzie di recapito private e dei circa 20.000 lavoratori che, da circa un ventennio, hanno espletato ed espletano, con professionalità e correttezza, tale servizio su tutto il territorio nazionale con grande puntualità e correttezza professionale;

l'Enel concederebbe la gestione della distribuzione delle bollette all'Ente poste corrispondendo all'Ente medesimo un corrispettivo pari al triplo di quello percepito dalle agenzie di recapito, e tale fatto potrebbe far paventare l'ipotesi di un aggravio di spese per l'utente;

sembrerebbe ancora più incongruente ed inspiegabile il fatto che l'Enel sia disposta a risolvere anticipatamente tutti i contratti in atto pendenti con le agenzie di recapito, anche sobbarcandosi il pagamento di eventuali penali;

qualora l'Enel concedesse il succitato incarico all'Ente Poste, non è da sottovalutare l'incognita sulla puntualità del servizio del recapito delle bollette, in considerazione della disorganizzazione e dei ritardi che già gravano sulla normale corrispondenza –:

se quanto esposto in premessa corrisponda al vero e quali opportuni iniziative intendano assumere affinché sia impedita la trattativa in oggetto fra l'Enel e l'Ente poste, in palese contrasto con quanto recitato dall'articolo 2598 codice civile che fa divieto alle parti di compiere atti di concorrenza sleale e dall'articolo 86 del trattato Cee e successive modificazioni, che vieta alle imprese che si trovino in posizione monopolistica o quasi monopolistica, di « abusare » di tale posizione;

quali urgenti ed efficaci iniziative intenda assumere il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, nell'ambito delle sue specifiche competenze, per tutelare i circa 20.000 addetti alla consegna presenti nelle agenzie di recapito, i quali, a seguito della stipula definitiva di tale trattativa, incorrerebbero nel serio pericolo di perdere il loro lavoro. (4-18374)

RISPOSTA. — *Si risponde per delega della Presidenza del Consiglio dei Ministri.*

In relazione all'interrogazione parlamentare citata e anche sulla base di quanto riferito dal Ministero delle Comunicazioni, si fa presente che l'articolo 2 della legge n. 662/96 ha attribuito all'ex Ente Poste, ora società per azioni, esclusivamente per i servizi non riservati, la possibilità di determinare tariffe personalizzate nei confronti dei grandi clienti attraverso la stipula di apposite convenzioni in funzione dei quantitativi da spedire, del tipo di prelavorazioni effettuate dal cliente o di particolari tipologie di corriere quali, ad esempio, le consegne multiple relative a fatture spedite dai grandi enti erogatori di servizi.

In tale contesto si inquadra la convenzione stipulata in data 15 ottobre 1997 – valida 12 mesi e rinnovabile di anno in anno salvo disdetta scritta di una delle parti da notificare almeno tre mesi prima della scadenza – con la società Enel s.p.a. per il recapito, sul territorio nazionale, delle fatture commerciali fino al peso di 20 g.

L'Enel, a fronte del volume di traffico che si è impegnata ad affidare alle Poste

Italiane per tutta la durata della convenzione e in relazione alla contrattualizzazione di pre-lavorazioni del corriere, ha ottenuto particolari sconti sulle tariffe di recapito, sia nei grandi centri urbani che nelle aree provinciali, ciò nel quadro di un servizio uniforme e globale che forma oggetto di un contratto stipulato tra le parti in piena libertà e autonomia, ispirandosi a precise regole di libero mercato, come la vigente normativa espressamente consente.

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato: Pier Luigi Bersani.

LUCÀ. — *Al Ministro degli affari esteri.* — Per sapere – premesso che:

negli Stati dell'Unione europea le frontiere non esistono più, o sono diventate puramente simboliche;

nonostante l'Europa sia, oramai, una realtà sempre più tangibile, i nostri connazionali all'estero devono sempre rivolgersi alle strutture consolari italiane per bisogni o per lo svolgimento di pratiche che sono di competenza dell'amministrazione italiana;

in alcune zone di frontiera, ad esempio il Belgio, il Lussemburgo, la Francia, la Germania e la Svizzera, vivono collettività italiane che non possono rivolgersi al più vicino Consolato italiano se questo si trova sul territorio di uno Stato che non è più quello di residenza;

la situazione maggiormente emblematica, ma anche la più bizzarra, è quella degli italiani che vivono in località attigue al Granducato del Lussemburgo, ad esempio Arlon, Athus in Belgio, Audun-le-Tiche, Mont-Saint Martin, Longwy, Villerupt in Francia, i quali vorrebbero poter rivolgersi al vicinissimo Consolato di Esch-sur-Alzette ma non possono farlo perché esso è situato nel Lussemburgo, di conseguenza essi si vedono costretti a recarsi, rispettivamente, ai Consolati molto più distanti di Liegi e di Metz;

da questa situazione deriva un grande scontento per i nostri connazionali che abitano nella provincia del Lussemburgo Belga, anche a causa della soppressione del Consolato onorario di Arlon:

se non ritenga illogico, tenuto conto anche dei piani di ristrutturazione della rete consolare in Europa, continuare a mantenere uffici consolari vincolati a rigidi criteri di territorialità;

se non consideri opportuno, invece, attribuire competenze transfrontaliere ai Consolati esistenti, almeno per determinate aree geografiche, in modo che essi possano assistere anche i connazionali residenti nella zona limitrofa di un altro Stato. (4-16640)

RISPOSTA. — *Nel prendere nota di quanto segnalato dall'interrogante si fa presente che il Capo di un Ufficio Consolare è abilitato ad esercitare le proprie funzioni consolari solo all'interno della circoscrizione consolare di cui è titolare e che coincide con una determinata area dello Stato di residenza assegnata a quello specifico Ufficio. La sua delimitazione, come anche la scelta della città che ne costituisce la sede, sono fissate dallo Stato inviante (nel caso specifico l'Italia) con l'accordo dello Stato di residenza.*

Di solito la circoscrizione consolare coincide con una o più suddivisioni amministrative dello Stato di residenza. Il capo dell'Ufficio consolare è dunque titolare delle funzioni attribuitegli sull'intera circoscrizione consolare come sopra individuata, nella quale le Autorità, presso le quali è accreditato, gli devono consentire di muoversi liberamente ed esercitare tutti i poteri previsti dalla Convenzione di Vienna sulle Relazioni Consolari.

Si tratta di una competenza esclusiva, da esercitarsi nella circoscrizione e soltanto in essa, essendo fatto divieto ai capi di altri uffici dello Stato inviante di adempiere le loro funzioni in altra circoscrizione consolare, salvo ovviamente i casi di forza maggiore.

Per quanto sopra esposto non si ritiene pertanto che la proposta dell'interrogante

possa avere seguito, nell'attuale fase della ristrutturazione della rete consolare.

Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri: Patrizia Toia.

LUCCHESE. — *Ai Ministri della sanità, dell'interno e degli affari esteri.* — Per sapere:

se siano al corrente delle situazioni sanitarie sussistenti in alcuni paesi dello scacchiere orientale, e segnatamente nel Bangladesh;

se risponda a verità che – nel suddetto Stato – siano in corso, in forma epidemica, infezioni di grave entità e di rapida diffusione, che si manifestano con alterazioni cutanee di origine non ancora esattamente accertata e con altri sintomi concomitanti;

se – in rapporto a tali condizioni, ove realmente esistenti e comprovate – non si ritenga di dovere intervenire:

a) in fase originaria, attivando esami attenti e approfonditi nelle sedi di partenza verso l'Italia, ed evitando così le superficiali visite di *routine* che vengono oggi effettuate dai medici attivati dall'Ambasciata italiana presso le strutture aeroportuali;

b) in fase di arrivo, con controlli mirati presso le strutture aeroportuali italiane;

c) in fase di permanenza sul nostro territorio, effettuando una vigilanza continua e funzionale da parte delle autorità sanitarie locali;

se non ritengano, al riguardo, che gli extracomunitari debbano essere muniti, al loro arrivo, di una tessera sanitaria che consenta di effettuare tutte le cure preventive e successive ritenute necessarie, e ciò per la salvaguardia della salute pubblica cui hanno diritto tutti i cittadini sia italiani che stranieri. (4-22549)

RISPOSTA. — *L'andamento della situazione sanitaria esistente nelle varie aree del mondo viene seguito dal Ministero della Sanità attraverso quanto segnalato dall'Organizzazione Mondiale della Sanità nel suo sito Internet e nel Bollettino Epidemiologico Settimanale (WER) e dall'Unità di crisi del Ministero degli Affari Esteri, che attinge alle informazioni fornite dalle varie Rappresentanze italiane all'estero.*

Non sono state segnalate, da nessuna di queste fonti, manifestazioni epidemiche delle forme infettive descritte nell'atto parlamentare in esame.

In ogni caso, i viaggiatori italiani diretti all'estero per motivi di turismo e per lavoro possono acquisire, sia direttamente sia presso gli Uffici periferici del Ministero della Sanità, informazioni sulla situazione sanitaria dei paesi di destinazione e sulle relative misure preventive più idonee.

Informazioni sulle malattie infettive più frequenti nei paesi a clima tropicale e sulle misure preventive più adeguate, sono anche disponibili sul sito Internet del Ministero della Sanità (www.sanità.it/malinf).

Per quanto riguarda i controlli sanitari alla frontiera, questi vengono effettuati, nelle forme previste dal Regolamento Sanitario Internazionale, approvato e reso esecutivo con legge 9 febbraio 1982, n. 106, dal personale degli Uffici periferici del Ministero della Sanità.

Per i cittadini stranieri residenti in Italia si applicano le norme previste dal Decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, contenente il testo unico delle disposizioni sulla disciplina dell'immigrazione e sulla condizione dello straniero.

Ai sensi dell'articolo 35 del citato Decreto legislativo e dell'articolo 33 della Legge 6 marzo 1998, n. 40, ai cittadini stranieri comunque presenti sul territorio nazionale sono assicurate, nei presidi pubblici ed accreditati, le cure mediche urgenti ed i programmi di medicina preventiva a salvaguardia della salute individuale e collettiva: in particolare, sono ad essi assicurati gli interventi di profilassi internazionale e la profilassi, diagnosi e cura delle malattie infettive, nonché l'eventuale bonifica dei relativi focolai.

Il Ministro della sanità: Rosy Bindi.

LUCCHESE. — *Al Ministro delle comunicazioni.* — Per sapere – premesso che:

oltre all'obbligo di pagare il canone telefonico, l'utente viene praticamente vessato da tariffe altissime, basti considerare che, addirittura, per una distanza di 100 chilometri si paga come una interurbana a tutti gli effetti;

le stesse telefonate urbane sono a tempo, quindi scattano di continuo ed aumenta il pagamento;

la società telefonica ricava così migliaia di miliardi, si permette di dissiparli nei modi noti, e prosegue la sua politica, sotto la protezione del Governo –:

quali siano i motivi per cui la spesa telefonica in Italia debba essere la più alta d'Europa;

cosa intenda fare il Ministro e come intenda agire per eliminare gli ancora esistenti monopoli e fare in modo di determinare una diminuzione dei costi, che pesano enormemente sulle famiglie e gravano sui loro redditi. (4-23897)

RISPOSTA. — *Al riguardo si ritiene opportuno premettere che il contenimento dei costi telefonici a carico degli utenti è già da tempo all'attenzione di questo Ministero e dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.*

L'applicazione del principio dell'orientamento ai costi ha già portato ad una significativa riduzione sia del prezzo medio delle telefonate sia del numero delle fasce e degli scaglioni tariffari.

In tale ottica si pone in evidenza la politica di libera concorrenza dei vari servizi di telecomunicazione, la quale, come già sperimentato in altri Paesi, avvalora la credibilità della tendenza verso una graduale diminuzione della voce di spesa in questione.

A tal proposito si rammenta la stima, divulgata dai maggiori organi d'informazione, del Presidente dell'Autorità di settore, secondo il quale per il prossimo anno è prevista una diminuzione di circa 2500 milioni di lire sulla bolletta telefonica nazionale.

Il Ministro delle comunicazioni: Salvatore Cardinale.

MALGIERI. — *Al Ministro degli affari esteri.* — Per sapere –:

premesso che la cattiva gestione finanziaria dei vari istituti italiani di cultura è stata aspramente denunciata dalla Corte dei conti, massimo organo amministrativo dello Stato, che ha presentato in Parlamento una dettagliata relazione al riguardo;

vista la presenza di ben 82 Istituti italiani di cultura sparsi in tutti i continenti –:

quali siano gli Istituti che non hanno inviato i bilanci preventivi e i bilanci consuntivi negli ultimi tre anni, e quelli che li hanno mandati fuori dei termini stabiliti dalla legge;

a quanto ammonti singolarmente il contributo proveniente dai capitoli di bilancio del ministero degli affari esteri 2562 e 2510 concesso negli ultimi tre anni agli 82 Istituti esistenti per le attività culturali;

quali siano i consoli che non hanno ancora nominato il « Collegio revisore dei conti » ai sensi dell'articolo 78 del regolamento n. 392, entrato in vigore nel corso del 1995;

quali siano gli Istituti che hanno subito delle istruttorie aperte dalla Corte dei conti e per quale ragione specifica;

in quali Istituti sia stato costituito il « Comitato di collaborazione » previsto dalla legge di riforma 22 dicembre 1990, n. 401, e quali provvedimenti si intendano prendere, affinché i Comitati di collaborazione vengano istituiti nei vari Istituti. (4-14875)

RISPOSTA. — *Sulla questione sollevata dall'interrogante si fa presente che la rela-*

zione elaborata dalla Corte dei Conti sulla gestione degli Istituti Italiani di Cultura fa riferimento ad un controllo a campione previsto dalla Legge n. 20/94, effettuato sulla gestione finanziaria di tre Istituti (Londra, New York e Parigi) per gli anni 1992, 1993 e 1994. Sia per il periodo in esame che per il campione scelto, si ritiene che le gestioni in esame non possano essere considerate rappresentative della realtà dell'intera rete degli Istituti (come osservato nelle controdeduzioni alla relazione stessa), né della loro situazione attuale.

2. Con riferimento a presunte carenze nell'invio dei bilanci di previsione e consuntivi da parte degli Istituti, si fa presente che nel periodo indicato tutti gli Istituti hanno provveduto a tale invio. Peraltro l'assegnazione e l'erogazione della dotazione finanziaria ministeriale, a gravare sul Cap. 2652 del bilancio del Ministero degli Esteri, è subordinata alla formulazione di un bilancio di previsione nonché alla presentazione delle risultanze del bilancio consuntivo relativo all'anno precedente. Tali atti risultano allegati al pertinente decreto ministeriale che è trasmesso agli Organi di Controllo del Ministero degli Esteri per l'approvazione. Circa il ritardo nella trasmissione dei bilanci in questione da parte delle Rappresentanze diplomatiche e consolari, si osserva che l'invio oltre i termini previsti dalle disposizioni vigenti è conseguente alla necessità di perfezionare la documentazione allegata ai bilanci stessi, a seguito dei controlli che vengono effettuati in un primo momento nella sede estera, da parte dei Revisori dei Conti nominati presso l'Ambasciata o il Consolato competenti, e, successivamente, da parte del Ministero degli Esteri.

3. In relazione al « contributo... concesso negli ultimi tre anni agli 82 Istituti Italiani di Cultura ...per le attività culturali » sull'apposito capitolo di bilancio, si evidenzia che il Cap. 2652 « Assegni agli Istituti Italiani di Cultura all'estero » prevede l'assegnazione di una dotazione globale che è, finalizzata al finanziamento – conformemente all'articolo 7 della Legge 401/90 – dei costi dell'intera gestione e non solo delle spese relative alle attività culturali degli Istituti.

Si allega una tabella contenente i dati relativi alla ripartizione dei fondi in questione a favore degli istituti di Cultura operanti, per il periodo richiesto (All. 1, in visione presso la Segreteria del Servizio Stenografia, ufficio Assemblea).

Si segnala altresì che, a partire dall'anno 1993, le spese relative a viaggi di servizio degli Istituti gravano sul bilancio degli Istituti stessi e non vengono più imputate sul cap. 2510, relativo al finanziamento dei viaggi di servizio delle istituzioni scolastiche e culturali all'estero.

4. Circa la nomina dei revisori dei conti prevista dall'articolo 78 del Regolamento n. 392/95, si rileva che tutte le Rappresentanze diplomatiche e gli Uffici consolari interessati hanno proceduto in tal senso, ivi inclusa la sede di Nairobi, che ha potuto nominare i revisori in questione solo di recente stante le carenze di organico nell'ambito della stessa Rappresentanza (di cui peraltro l'Ambasciatore ha fatto stato nella dichiarazione allegata ai bilanci dell'Istituto). Per le sedi di Algeri e Tripoli per la stessa motivazione non risultano tuttora nominati i revisori dei conti. Si precisa peraltro che le disposizioni di cui all'articolo 78 facente parte del Titolo VII del Regolamento in parola, risultano in vigore, secondo quanto previsto dall'articolo 81 del Regolamento stesso, « a partire dall'esercizio finanziario successivo a quello dell'anno di entrata in vigore del regolamento » e quindi solo dal 1° gennaio 1996 e non, come sostenuto dall'interrogante, dal 1995.

5. Per quanto concerne le istruttorie aperte dalla Corte dei Conti nei confronti degli Istituti di Cultura, si osserva che tali istruttorie attengono ai seguiti di visite ispettive effettuate dall'Ispettorato Generale del Ministero degli Esteri nell'ordinaria attività di vigilanza sugli Istituti attribuita dalla citata Legge 401/90, articolo 3, comma d) *al Ministero stesso (fatta eccezione per quelle relative al controllo a campione di cui al punto 1). Dette istruttorie – che*

riguardano gli Istituti di cui all'allegato n. 2 – si riferiscono nella maggioranza dei casi a carenze nella tenuta delle scritture contabili ed inventariali, imprecisioni nella imputazione delle spese e negli adempimenti amministrativo-contabili (in particolare nelle procedure di spesa e nella documentazione giustificativa da allegare ai rendiconti). A seguito delle istruttorie e sulla base dei riscontri forniti dalle sedi all'estero, gli Organi di Controllo procedono a richiedere la rettifica o l'annullamento di atti e, qualora necessario, ad individuare eventuali responsabilità.

6. Relativamente alla costituzione dei Comitati di Collaborazione Culturale presso gli Istituti, si ritiene utile premettere che la Legge 401/90 ha inteso rimettere alla discrezionalità degli Istituti e delle Rappresentanze diplomatiche e consolari competenti l'opportunità di procedere a tale costituzione, secondo quanto previsto dall'articolo 9 che recita: « Presso gli Istituti possono essere costituiti Comitati di Collaborazione Culturale.... ». La costituzione dei Comitati in questione è infatti vincolata a valutazioni di merito connesse alla situazione locale ed alla realtà in cui l'Istituto Italiano di Cultura opera.

Peraltro, ritenendosi comunque rilevante la funzione svolta da tali Comitati a favore delle attività di promozione culturale, si è ritenuto opportuno invitare le sedi a provvedere alla loro costituzione. Con l'entrata in vigore del succitato Regolamento (che detta norme e criteri per la nomina e il funzionamento dei comitati stessi) sono state infatti diramate comunicazioni circolari nel 1995 e nel 1997 in tal senso. Al riguardo si allega (in visione presso la segretaria del Servizio Stenografia, ufficio Assemblea) un elenco aggiornato all'anno 1997, elaborato sulla base dei dati forniti dalle sedi circa la costituzione dei comitati stessi. In tale elenco, a fianco di ciascun Istituto è riportata la sigla « c » ovvero « n.c », indicanti rispettivamente « costituito » e « non costituito » (all. 3).

Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri: Patrizia Toia.

MALGIERI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro degli affari esteri.* — Per sapere – premesso che:

il buon nome dei gastronomi italiani è ormai un fatto acquisito in tutto il mondo;

in Germania vive e lavora una delle più grandi comunità italiane emigrate, raggiungendo 609 mila unità;

tale presenza è confortata da un grande numero di ristoratori italiani (25.000 circa) che godono di ottima reputazione per essere riusciti persino a modificare le abitudini culinarie dei tedeschi;

sul quotidiano di Tubingen « *Schwabisches Tagblatt* » del 16 aprile 1998 è apparso un articolo firmato dalla signora Hete Henning, in cui i gastronomi italiani vengono vilipesi e denigrati abilmente con una « pizza story » redatta ad arte;

nell'articolo si ravvisano gli estremi di istigazione alla xenofobia e all'intolleranza nei confronti dei nostri connazionali che si sono visti accusati di vendere « pizze infette »;

il Presidente del « Ciao Italia » in Germania, Cavaliere Ufficiale Maurizio Olivieri, organizzazione che raggruppa un buon numero di gastronomi e che ha la funzione di tutela della categoria, ha preso posizione sull'inquietante scritto;

il Consigliere del Cgie, Bruno Zoratto ha presentato un esposto all'onorevole Piero Fassino quale Presidente del Cgie, in cui sollecita un pronto intervento delle nostre autorità diplomatico-consolari –:

quali passi intenda fare il Governo per tutelare l'immagine degli italiani e il buon nome della nostra gastronomia in Germania, per difendere gli operatori italiani occupati nel settore attaccati da giornalisti senza scrupoli, come avvenuto nella città di Tubingen, che a parole dichiara di essere multiculturale, con un Borgomastro Verde, mentre poi l'unico quotidiano che esce nella città si presta a indecenti operazioni anti-italiane;

se e quali istruzioni siano state date ai nostri Consolati per intervenire in questi delicati e spiacevoli atti di intolleranza nei confronti della rinomata categoria dei gastronomi italiani. (4-17356)

RISPOSTA. — *In merito al caso segnalato dall'interrogante, l'Ambasciata d'Italia in Bonn ha confermato che il 16 aprile 1998 il quotidiano locale « Schwaebisches Tagblatt » di Tubinga ha pubblicato un articolo nel quale si sosteneva che una pizzeria italiana avrebbe gravemente violato le norme igieniche. Solo due giorni dopo, il 18 aprile, probabilmente nella consapevolezza della enormità delle affermazioni fatte, che non erano evidentemente state sottoposte al necessario vaglio, il quotidiano ha tentato di rettificarle, pubblicando un secondo articolo, giudicato però insufficiente come smentita.*

Sulla questione è intervenuto il Consolato Generale d'Italia in Stoccarda, competente per territorio, che ha operato in primo luogo una verifica presso il competente Ufficio di igiene di Tubinga, dove non era giunta alcuna segnalazione di irregolarità, così come nessuna segnalazione era giunta alle Autorità ospedaliere della zona.

Dopo aver consultato il legale di fiducia, il Consolato ha inviato al giornale una richiesta di scuse formali, giunte lo scorso 20 maggio a firma del direttore del quotidiano.

Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri: Patrizia Toia.

MANZIONE. — *Al Ministro dell'università e della ricerca scientifica.* — Per sapere - premesso che:

una legge dello Stato ha provveduto a regolare la materia dei concorsi riservati per ricercatori universitari e tecnici laureati dipendenti dalle università e osservatori astronomici, astrofisici e vesuviano, assunti in ruolo a seguito di pubblici concorsi, e a condizione che avessero svolto alla data della legge medesima almeno tre anni d'attività di ricerca;

la legge in questione non ammette alcuna discrezionalità, quindi configura un obbligo a carico delle università;

le risorse finanziarie disponibili vanno pertanto destinate in via prioritaria all'obiettivo della copertura delle operazioni previste dalla legge;

nonostante gli obblighi imputati dalla legge, l'università di Napoli sta per bandire un concorso per l'assunzione di ricercatori proprio nella facoltà di medicina nella quale insiste il maggior numero di tecnici laureati interessati dalla previsione legislativa di che trattasi;

ove l'iniziativa dell'ateneo procedesse, verrebbero di fatto annullati gli effetti della legge, con inaccettabili ricadute sulle legittime aspettative del personale tecnico-laureato;

l'università è già stata diffidata dal proseguire nei suoi progetti, pena l'avvio delle inevitabili azioni -:

quali urgentissime iniziative si intendano assumere per evitare che torni a montare un contenzioso rovinoso che era stato, con enormi difficoltà, superato in sede legislativa;

quali provvedimenti si intendano assumere per scongiurare il prosieguo di una prassi del tutto indifferente alle finalità generali fissate dalla legge, alle quali deve richiamarsi anche l'autonomia delle università, pena la crisi irreversibile della certezza del diritto. (4-22886)

RISPOSTA. — *Si fa riferimento all'atto di sindacato ispettivo indicato per rappresentare quanto segue:*

ai sensi dell'articolo 1, comma 10, della legge 14 gennaio 1999, n. 4, gli atenei e gli osservatori astronomici, astrofisici e vesuviano sono autorizzati, ma non obbligati, a bandire concorsi per il personale indicato dalla predetta normativa.

Nel caso specifico, i concorsi sono banditi dall'Università degli Studi di Napoli, previo accertamento delle necessità didattiche, di ricerca e della sussistenza nel proprio organico del personale in possesso dei requisiti previsti.

Pertanto, questo Ministero, che non conosce le iniziative del suddetto ateneo, ritiene di non avere il potere di intervento sostitutivo rispetto alla competenza delle autorità accademiche.

Il Sottosegretario di Stato per l'università e la ricerca scientifica e tecnologica: Luciano Guerzoni.

MAZZOCCHI. — *Al Ministro degli affari esteri.* — Per sapere – premesso che:

in data 17 luglio 1996 il volo aereo Twa n. 800, durante la fase di decollo, per cause ancora sconosciute, precipitava causando la morte di 228 persone;

tra i viaggiatori risultavano esserci otto cittadini di nazionalità italiana, tutti periti nel disastro aereo;

a distanza di oltre due anni dall'accaduto, le famiglie dei passeggeri periti nell'incidente aereo non hanno ancora ottenuto dalle autorità americane la benché minima notizia in merito alla dinamica ed alle cause dello stesso, né risulta essere stata liquidata alcuna somma a titolo di risarcimento per la scomparsa dei loro cari;

tra le famiglie italiane colpite dalla sciagura risultano esserci condizioni di disagio economico rilevanti tanto in ordine al mantenimento di un tenore di vita dignitoso, quanto alle possibilità di poter offrire, in futuro, minime garanzie di sostegno ai figli –;

se non ritenga necessario attivarsi attraverso i canali della diplomazia internazionale affinché si provveda, quanto prima, alla liquidazione di quanto spettante alle famiglie delle vittime del disastro aereo, onde evitare che, oltre al dolore per la scomparsa dei propri cari, perdurino situazioni di forte disagio economico direttamente correlate alla prematura scomparsa di persone che contribuivano in modo esclusivo alla formazione del reddito familiare. (4-20431)

RISPOSTA. — *Con riferimento ai quesiti posti dall'interrogante in relazione alla sciagura aerea del volo TWA 800 del 17 luglio 1996, in cui perirono 230 persone tra cui 9 italiani, si fa presente che l'FBI, nel novembre 1997, a conclusione della propria indagine, ha categoricamente escluso le varie ipotesi di sabotaggio, anche terroristico, del volo in questione.*

Da parte sua, nel luglio 1998, il National Transportation Safety Board *(NTSB) – ente federale americano che ha condotto un'inchiesta parallela a quella dell'FBI sulle cause tecniche che hanno determinato la sciagura – ha ammesso di non essere in grado di stabilire con esattezza le cause che hanno provocato l'esplosione in volo del Boeing 747.*

Nel corso delle indagini svolte dal predetto ente si è potuto esclusivamente stabilire che il disastro è stato provocato dall'esplosione del serbatoio centrale del velivolo dovuta alla formazione di gas di benzina avio all'interno del serbatoio stesso. Secondo l'NTSB, una delle possibili cause che avrebbero potuto essere all'origine della combustione del carburante potrebbe essere un cortocircuito dei cavi elettrici dell'aeromobile.

Per quanto attiene la problematica della difficile situazione finanziaria nella quale versano alcuni familiari delle vittime, si segnala che il Consolato Generale d'Italia in New York ha assistito fin dal primo momento i familiari delle persone scomparse nell'incidente aereo. In particolare, nel caso della Signora Conigliano, rimasta vedova nella sciagura, si è arrivati ad effettuare passi per sensibilizzare i Presidenti, rispettivamente, dell'Assemblea Regionale e della Regione Sicilia, nonché il Sindaco di Palermo, affinché venisse fornito ogni possibile aiuto all'interessata nella ricerca di un impiego, eventualmente inserendola tra i beneficiari delle misure già disposte per i familiari delle vittime della tragedia di Ustica.

Quanto alla liquidazione spettante alle famiglie delle vittime, si segnala che le procedure assicurative risultano ancora in corso di definizione. A tale proposito si desidera evidenziare che, pur trattandosi di materia di carattere privatistico, regolata

dalla legislazione statunitense (l'incidente è avvenuto nello spazio aereo americano) e dunque sia difficilmente percorribile alcuna opzione « diplomatica » che possa accelerare la liquidazione del premio assicurativo, così come sollecitato dall'interrogante, tuttavia il Ministro degli Esteri procederà ad effettuare un passo ufficiale a Washington presso l'Amministrazione americana affinché questa possa auspicabilmente esercitare le necessarie pressioni sulle assicurazioni.

Infine, nei contatti intrattenuti dal Consolato Generale d'Italia in New York con la TWA e il National Transportation Safety Board *è altresì emerso che non vi sarebbe stata sinora alcuna forma di patteggiamento tra i familiari delle vittime e la Compagnia aerea per il risarcimento « forfettario » dei danni emergenti. Si segnala, in tale contesto, che è stata a suo tempo costituita una Associazione dei familiari delle vittime che si sarebbe fatta carico di rappresentare e di promuovere gli interessi delle parti lese nei confronti della TWA e di altri eventuali responsabili della sciagura.*

Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri: Patrizia Toia.

MELOGRANI. — *Al Ministro degli affari esteri.* — Per sapere – premesso che:

l'Unesco è l'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura, con sede a Parigi ed è diretta dal professor Federico Mayor;

l'Organizzazione funziona attraverso un doppio binario di finanziamenti: una parte, il contributo obbligatorio, è coperto dai singoli paesi aderenti secondo un ammontare grosso modo proporzionale al loro Pil, mentre la seconda parte è un contributo volontario deciso autonomamente, sulla base di programmi, da parte dei singoli paesi;

l'Italia è il quarto contribuente per la parte obbligatoria con il 5 per cento del bilancio dell'Unesco, e dunque con un contributo che si aggira intorno ai 24 milioni di dollari l'anno, mentre è il primo paese contribuente per la parte volontaria con un bilancio intorno ai 27 milioni di dollari annui;

malgrado questa situazione che porrebbe il nostro paese in una condizione privilegiata come interlocutore della stessa Organizzazione, di fatto da due anni l'Italia non è più membro dello Executive Board che rappresenta l'organismo di controllo ed indirizzo della politica dell'Unesco;

analogamente, a quanto è dato di sapere all'interrogante, i funzionari italiani che operano nell'Organizzazione non ricoprono posizioni di rilievo nella gerarchia interna che siano consone al peso economico assunto dal nostro paese in termini di contribuzioni –:

quali iniziative concrete siano assunte affinché l'Italia possa di nuovo essere annoverata all'interno dei paesi che compongono l'Executive Board dell'Unesco;

quale sia la politica che il nostro paese intende adottare per avere una rappresentatività maggiore e più adeguata al ruolo che le competerebbe;

se corrisponda al vero che i funzionari italiani a livello direttivo dell'Organizzazione sono in numero estremamente basso, rispetto a quelli provenienti da altri paesi con contribuzioni più ridotte di quella italiana e che gli stessi funzionari ricoprono funzioni marginali e con scarso o nullo potere decisionale;

se corrisponda al vero che negli ultimi tempi il direttore generale dell'Unesco ha effettuato un considerevole numero di nomine e promozioni ad alto livello senza che in nessun caso vi fosse un funzionario italiano;

quali iniziative intenda assumere di fronte a questa carenza di rappresentatività del nostro paese nell'Organizzazione;

se ritenga che la nostra rappresentanza nell'Unesco sia all'altezza dei compiti richiesti per ripristinare un livello adeguato di presenza italiana qualificata in questa organizzazione;

se non sia il caso di rivedere l'entità del nostro contributo volontario abbassandolo ad un livello proporzionale alle posizioni coperte all'interno dell'organizzazione. (4-21912)

RISPOSTA. — *L'interrogante solleva tre diversi ordini di problemi:*

a) *il livello di rappresentazione dei funzionari italiani ai gradi apicali dell'UNESCO;*

b) *la ricandidatura dell'Italia al Consiglio esecutivo dell'Organizzazione;*

c) l'opportunità di rivedere l'entità del nostro contributo portandolo ad un livello più proporzionale al grado di effettiva presenza dell'Italia.

A. Per quanto concerne il primo punto, si riporta nella tabella seguente la comparazione tra contributo e presenza dei funzionari all'interno dell'Organizzazione dei maggiori Paesi contribuenti:

GRANDI CONTRIBUTORI	*QUOTA DI DISTRIBUZIONE GEOGRAFICA		*TOTALE FUNZIONARI	*CONTRIBUTI (in dollari)
	Livello Minimo e Massimo	*Presenza ottimale*		
GIAPPONE	48-79	63,51	31	67.783.407
GERMANIA	27-44	35,50	33	35.599.845
FRANCIA	19-31	24,98	100	23.737.749
ITALIA	16-27	21,29	19	19.716.838
REGNO UNITO	15-25	20,23	30	18.475.045

(*) stime dell'Unesco.

La quota complessiva di funzionari italiani nel Segretariato UNESCO (19) rientra nei limiti della distribuzione geografica, calcolata sulla base del contributo obbligatorio e si avvicina anzi al livello di rappresentanza ottimale che è di 21 unità. La situazione dell'Italia appare, sotto questo profilo, nettamente migliore di quella di alcuni grandi contribuenti dell'Organizzazione che (come Germania e Giappone) pur versando contributi assai maggiori del nostro dispongono di un contingente di funzionari direttivi solo lievemente maggiore di quello italiano.

Dove la situazione appare invece maggiormente squilibrata è nei livelli apicali, come risulta dalla seguente tabella:

GRANDI CONTRIBUTORI	ADG	D2	D1	TOTALE
GIAPPONE	1	2	2	5
GERMANIA	2	2	5	9
FRANCIA	1	3	11	15
ITALIA	1	0	1	2
GRAN BRETAGNA	0	0	6	6

A fronte di tale critica situazione di sottorappresentazione, vanno tenute tuttavia presenti le seguenti considerazioni circa la non facile reperibilità di candidati di livello adeguato per le posizioni apicali dell'UNESCO:

al riguardo occorre, infatti, tenere presente la difficoltà di reperire nei quadri dell'Amministrazione e del mondo accademico italiani candidature competitive, data la debolezza degli incentivi – non solo economici – offerti dall'UNESCO (anche per effetto della crisi di immagine e credibilità subita dall'Organizzazione);

va tenuta inoltre presente l'assenza, al momento, di valide prospettive di valorizzazione, al rientro, dell'esperienza e delle responsabilità maturate nella funzione internazionale, aggravata dal rischio di perdere, con l'interruzione del servizio presso l'Amministrazione di appartenenza, anche le ordinarie opportunità di carriera;

quanto alle posizioni dirigenziali attualmente occupate dall'Italia, esse sono di particolare rilievo ed interesse per il nostro Paese: Il Vice Direttore Generale italiano per le Scienze esatte e naturali è preposto al settore che, dopo quello dell'educazione, gestisce il plafond *più elevato (86.745.900 dollari sul bilancio ordinario e 62.000.000 a titolo di fondi extra bilancio), mentre il posto occupato a livello di D1 (recentemente trasferito dall'Unità al Popolo Palestinese a quella per i Fondi extra bilancio) ci consente una maggiore possibilità di controllo sull'utilizzazione del nostro complessivo importante contributo volontario;*

per quanto riguarda le strategie da seguire per recuperare alcune posizioni ai livelli apicali si segnala l'obiettivo indicato dalla nostra Rappresentanza all'UNESCO mirante al mantenimento di una posizione di ADG, il riacquisto di due posti a livello D1 (che l'Italia ricopriva fino a poco tempo fa) e l'acquisto di un D2 nella quota di distribuzione geografica. Occorrerà inoltre individuare celermente candidati di elevato profilo che potrebbero essere sottoposti all'attuale Direttore Generale prima della scadenza del mandato (novembre 1999). La strategia e le candidature potranno essere individuate con l'aiuto della Commissione Nazionale dell'UNESCO. In tale contesto si ricorda anche la candidatura del Prof. De Caro al posto di direttore del Centro del Patrimonio Mondiale, che equivale al grado D2;

occorrerà curare in maniera particolare l'individuazione di candidate femminili che potranno essere assunte con maggiore facilità in considerazione delle « policies » di « gender balance » prevalenti in seno al sistema ONU.

B. Quanto alla candidatura italiana al Consiglio Esecutivo dell'UNESCO è stata già attivata tutta la rete diplomatica sia bilaterale che multilaterale per una capillare azione di sostegno alla nostra candidatura. Nei contatti con le rispettive Autorità di accreditamento, le nostre Missioni all'estero valorizzeranno i seguenti aspetti:

l'entità della nostra notevole contribuzione finanziaria all'UNESCO. L'Italia è infatti il quarto contribuente dell'Organizzazione per quanto riguarda la quota obbligatoria ed il primo per quanto concerne i contributi volontari;

l'alto profilo del nostro Paese nella costruzione di nuovi equilibri sociali ed interetnici di fronte alle dirompenti dinamiche politiche e demografiche nelle aree balcanica e mediterranea;

il ruolo di alto profilo che ha caratterizzato l'impegno del nostro Paese, nei vari negoziati multilaterali per il rafforzamento del sistema nazionale di tutela e promozione del patrimonio come fattore di sviluppo. Tale ruolo è stato del resto illustrato dal successo della presidenza italiana del Comitato del Patrimonio mondiale, nel 1998, che ha avviato una politica delle risorse per incrementare i fondi necessari per il monitoraggio dei siti iscritti nella lista del Patrimonio mondiale.

Va inoltre ricordata l'azione svolta dall'Italia per favorire una maggiore rappresentatività nella lista dei Paesi in via di sviluppo.

il rafforzamento della nostra politica di sostegno allo sviluppo scientifico e tecnologico dei PVS attraverso il polo scientifico di Trieste (Centro Internazionale di Fisica Teorica, Accademia delle Scienze per il Terzo Mondo, Centro Internazionale per la Scienza e Tecnologia) dove negli ultimi dieci anni sono transitati circa 40.000 scienziati e giovani ricercatori, e il rilancio dell'ufficio regionale dell'Unesco per la Scienza e Tecnologia in Europa con sede a Venezia.

La nostra Rappresentanza all'UNESCO ha anche indicato alcune misure di alto valore simbolico suscettibili di attirare sulla candidatura dell'Italia, numerose simpatie da parte dei Paesi membri. Si ricordano in tale contesto: la proposta del programma per le donne scienziato del terzo mondo, scaturita dal Congresso di Torino su Donne scienza e tecnologia dal 29 al 31 gennaio u.s., che si pone l'obiettivo di stabilire condizioni di pari opportunità per le donne scienziato con una particolare enfasi alle esigenze dei PVS; a questo si aggiunge la creazione di un programma per il finanziamento dell'assistenza ai Paesi meno favoriti in sede di istruzione delle domande di iscrizione dei propri siti nella lista del patrimonio.

C. Per quanto concerne l'opportunità di una riduzione del contributo volontario dell'Italia per renderlo maggiormente commisurato alla effettiva presenza italiana nei quadri del Segretariato con particolare riferimento agli apicali, si potrà esaminare la possibilità di ventilarne una significativa riduzione, nell'ipotesi che l'UNESCO continui a permanere insensibile alle nostre più che legittime aspirazioni.

Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri: Patrizia Toia.

MENIA. — *Al Ministro degli affari esteri.* — Per sapere - premesso che:

nella notte del 2 settembre 1998 in un ristorante di Sebenico il medico genovese Riccardo Cetina, a seguito dell'intervento della polizia locale, ha riportato ferite che, dopo il ricovero in rianimazione, gli sono costate la vita;

nei pressi di Lubiana il vicepresidente del Consigliere regionale del Trentino-Alto Adige, Franco Tratter, è stato fermato per eccesso di velocità e, visto che non possedeva valuta locale ma « solamente » lire e marchi, è stato ammanettato;

la Slovenia, paese da poco associato all'Unione europea, e che attende di entrare in Europa a tutti gli effetti, ha inserito nel proprio codice della strada la possibilità di sequestrare agli automobilisti, in caso di mancato pagamento immediato di una contravvenzione, orologi e catenine d'oro –:

se abbia preteso o meno convincenti spiegazioni da Zagabria e Lubiana in ordine ai fatti succitati e quali altri passi abbia di conseguenza o comunque messo in atto;

se non si intenda riconsiderare, anche alla luce di questi fatti, l'atteggiamento di apertura, ad avviso dell'interrogante immeritata, nei confronti di Croazia e Slovenia, anche con riferimento agli impegni assunti in tema di tutela delle minoranze. (4-19481)

RISPOSTA. — *Nonostante i gravi episodi segnalati dall'interrogante, e sui quali verrà detto più avanti, è necessario evidenziare come i rapporti bilaterali italo-sloveni e italo-croati abbiano registrato negli ultimi tempi un costante miglioramento, che, in un'ottica di comune appartenenza alla famiglia europea, risponde al nostro obiettivo di favorire l'avvicinamento di questi Stati alle istituzioni euro-atlantiche. L'azione e gli intenti del Governo sono quindi tesi a superare le incomprensioni del passato e a favorire dinamiche di collaborazione futura e di integrazione, crescita economica e stabilizzazione democratica dell'intera regione.*

Il positivo sviluppo dei rapporti in parola si riflette anche sul trattamento, richiamato dall'interrogante, della comunità italiana oltre confine, che è oggetto di attenzione costante da parte del Governo italiano e che ha visto recentemente significativi miglioramenti: in Slovenia, il 18 agosto 1998, è stata registrata l'Unione Italiana, l'istituzione unitaria rappresentativa degli

italiani di Slovenia e Croazia, ponendo così termine a un lungo contenzioso nato dopo l'indipendenza del Paese, mentre con Zagabria si è provveduto, l'8 luglio 1998, allo scambio degli strumenti di ratifica dell'Accordo italo-croato sulla Protezione delle Minoranze firmato il 5 novembre 1996, che garantisce un grado rassicurante di tutela alla comunità italiana.

Venendo alle due vicende richiamate dall'interrogante va precisato che le stesse non possono in alcun modo essere accomunate. In effetti, per quel che concerne lo spiacevole episodio occorso al Vice Presidente del Consiglio Regionale del Trentino-Alto Adige, On.le Tratter, si deve confermare che il codice della strada sloveno prevede l'immediato pagamento della contravvenzione riscontrata dalle Autorità di Polizia. In caso contrario, tanto per i cittadini sloveni quanto per gli stranieri, è previsto il ritiro dei documenti e l'obbligo di presentarsi davanti al Tribunale competente entro le 24 ore successive. Normalmente, a seguito del giudizio viene comminata una multa.

Un tale sistema disciplinare comporta lungaggini burocratiche e disagi notevoli per tutti i cittadini stranieri in transito per la Slovenia, tanto che da parte dell'Ambasciata d'Italia è già stata ripetutamente segnalata l'anomalia di un tale sistema di sanzioni.

Nel caso specifico, si segnalava che l'On.le Tratter era di ritorno da una missione in Bosnia Erzegovina e non si trovava in visita ufficiale in Slovenia. L'Ambasciata d'Italia in Lubiana, venuta a conoscenza dell'episodio dalle agenzie di stampa, ha immediatamente effettuato un passo nei confronti del Ministro dell'Interno e del Capo della Polizia sloveni, affinché fosse fatta piena luce sull'episodio e venisse impedito il ripetersi, in futuro, di tali spiacevoli situazioni. Sebbene lo stesso Ministero dell'interno abbia smentito che fossero state usate le manette nei confronti dell'On.le Tratter, su sollecitazione della nostra Ambasciata è stata comunque avviata dalle Autorità locali un'approfondita inchiesta sull'accaduto.

Di estrema gravità e di ben altro tenore è invece da considerarsi la tragica morte di Riccardo Cetina, deceduto a seguito del suo arresto da parte della Polizia croata.

Il connazionale si era recato a Sebenico per turismo. Secondo la ricostruzione delle Autorità croate, la Polizia sarebbe intervenuta il 1° settembre scorso intorno alle 22.00 presso il bar in cui il predetto cenava ed in cui quest'ultimo avrebbe compiuto « atti contro l'ordine pubblico ». Il connazionale, allontanatosi prima dell'intervento delle Autorità, avrebbe successivamente eluso il blocco della Polizia. Gli agenti riuscivano tuttavia a bloccarlo ed a caricarlo sulla vettura della Polizia. Durante quest'operazione, il connazionale subiva delle lesioni tali da provocarne il ricovero ospedaliero, prima a Sebenico, poi a Spalato, a causa del peggioramento delle sue condizioni.

L'autopsia sul corpo del connazionale ha confermato che il decesso è da imputarsi ad una grave emorragia cerebrale. Sul corpo del detenuto sono stati inoltre rilevati numerosi segni di colpi ricevuti, alcuni dei quali con particolare violenza.

Il nostro Ambasciatore in Zagabria, dopo aver effettuato un primo passo presso il Governo croato, chiedendo che le competenti Autorità italiane fossero coinvolte nelle indagini avviate da parte croata, ha incontrato il Ministro Granic ed il Direttore per gli Affari Europei del Ministero degli Esteri Paro, ottenendo assicurazioni circa la ferma intenzione delle Autorità croate di procedere ad un tempestivo accertamento di ogni circostanza relativa al decesso. Il drammatico evento è stato inoltre oggetto di un colloquio telefonico tra il Ministro Dini ed il suo omologo croato, il quale ha riaffermato l'impegno del suo Paese in tal senso.

Anche in conseguenza della ferma presa di posizione italiana, il Ministero dell'Interno croato ha designato una Commissione d'inchiesta, che ha confermato la sospensione dal servizio dei sette agenti di polizia che hanno partecipato all'operazione nei confronti di Cetina, a carico di una parte dei quali è stata aperta un'inchiesta per maltrattamenti, lesioni, abuso di potere e mancato rapporto ai superiori.

Il Ministero dell'interno croato Penic ha infine annunciato un cambio di organico

nella Direzione della Polizia di Sebenico. Sei funzionari sono stati rimossi dall'incarico. Presso la Dizione delle Polizia sono stati inoltre inviati due funzionari alle dirette dipendenze di Penic, affinché vi ristabiliscano la necessaria disciplina e trasparenza, alla luce delle numerose irregolarità commesse in passato.

Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri: Patrizia Toia.

MESSA. — *Al Ministro delle telecomunicazioni.* — Per sapere – premesso che:

su un'emittente televisiva privata un televenditore assicura vincite al superenalotto;

il sistema pubblicizzato garantisce l'uscita di almeno quattro numeri (*Le Scelte del Consumatore*, n. 75);

il costo del sistema è di circa 150.000 lire;

il televenditore assieura l'applicazione della clausola « soddisfatti o rimborsati », ai sensi del decreto legislativo n. 50 del 1992, con diritto di recesso per quanti abbiano giocato due volte consecutive il sistema senza vincere;

la clausola di cui sopra non è valida quando il recesso sia esercitato dopo i sette giorni previsti dal decreto –:

se ritenga che in casi simili siano i telespettatori tutelati a sufficienza;

se non ritenga opportuno promuovere una campagna pubblicitaria televisiva per informare i potenziali clienti sui contenuti del decreto legislativo n. 50 del 1992.
(4-23322)

RISPOSTA. — *Al riguardo si ritiene opportuno precisare che la trasmissione degli spot di televendita, al pari di quelli pubblicitari, è disciplinata dalla legge 30 aprile 1998, n. 122 la quale, all'articolo 3, indica i programmi che possono essere interrotti, secondo quali modalità ed in quali tempi, nonché la durata che questo tipo di programmazione deve avere.*

Tale normativa non risulta essere stata disattesa nel corso della televendita in cui è cenno nell'atto parlamentare in esame, né risulta essere pervenuta ai competenti organi di questo Ministero alcuna lamentela in merito.

Circa, infine, la possibilità di effettuare una specifica propaganda di sensibilizzazione degli utenti sui contenuti del decreto legislativo 19 gennaio 1992, n. 50 si significa che settimanalmente va in onda sulla rete tre della RAI un programma dedicato agli imbrogli, ai raggiri, agli inganni o, addirittura alle truffe dei quali gli spettatori sono rimasti vittime, proprio allo scopo di richiamare l'attenzione del pubblico sui rischi nei quali è possibile incorrere nella vita quotidiana e sulle possibilità di tutela offerte dalla normativa vigente.

Il Ministro delle comunicazioni: Salvatore Cardinale.

MICHELANGELI e STRAMBI. — *Ai Ministri del lavoro e della previdenza sociale e delle comunicazioni.* — Per sapere – premesso che:

a seguito di una manifestazione davanti alle porte di Milano sono stati prima sospesi (dal 1° dicembre 1998 all'8 dicembre 1998) e poi licenziati senza preavviso (il 9 dicembre 1998) quattro lavoratori rei di aver aderito ad una manifestazione politica;

tale manifestazione-presidio si è svolta all'esterno dell'edificio postale;

a seguito della manifestazione-presidio sono stati sospesi cinque lavoratori, successivamente licenziati in quattro (perché uno è risultato non presente nella manifestazione) senza preavviso;

due dei lavoratori licenziati sono Rsa, rispettivamente uno della Cgil e uno dello Siai-Cobas;

a seguito di indagini « ispettive » interne è stata inviata lettera di provvedimento disciplinare ad altri tre lavoratori con preavviso di prossimo licenziamento;

la Costituzione italiana garantisce la libera espressione delle opinioni politiche;

la manifestazione-presidio di domenica 29 novembre 1998, organizzata dal circolo PT Prc di Milano, si è svolta in termini del tutto pacifici e non vi è stato alcun danneggiamento a cose o persone né tantomeno alcun blocco di auto o persone;

la manifestazione-presidio di domenica 29 novembre 1998 è stata regolarmente comunicata alle autorità competenti e dagli stessi autorizzata;

la manifestazione-presidio è stata propagandata a mezzo volantino-comunicato stampa il venerdì 27 novembre 1998;

durante tutto il tempo di svolgimento della manifestazione sono state presenti le autorità competenti (polizia di Stato) che non hanno rilevato niente di irregolare, né hanno identificato alcuno –:

quali interventi e provvedimenti urgenti intendano mettere in atto al fine di far recedere l'azienda rispetto alle scelte fatte nei confronti dei lavoratori oggetto dei provvedimenti disciplinari e di licenziamento, tese in definitiva a intimidire e colpire i lavoratori tutti. (4-21584)

RISPOSTA. — *Con riferimento all'interrogazione indicata si comunicano le notizie acquisite dalla Direzione Provinciale del Lavoro di Milano.*

In data 29.11.1998, davanti al Centro di Meccanizzazione postale di Milano/Roserio, si è svolta una manifestazione-presidio indetta dal circolo Poste Telegrafi del Partito della Rifondazione Comunista.

La manifestazione era stata indetta quale protesta contro la politica adottata dalla Direzione delle Poste Italiane s.p.a., soprattutto per quel che concerne le previsioni del piano d'intesa.

Il Direttore del Centro ha ritenuto di avvisare la Polizia, perché fosse presente in occasione della manifestazione.

È risultato che nella prima mattinata del 29.11.98 alcuni manifestanti avrebbero bloccato l'accesso al Centro ai dipendenti che volevano iniziare il turno di lavoro straordinario, ponendo in essere una situazione di fatto che sarebbe ben presto degenerata in scontri, tra dipendenti e manifestanti stessi, durante i quali un dipendente è stato ferito ad una mano.

Solo l'intervento della polizia riusciva a calmare la situazione e a garantire l'afflusso del personale all'interno dello stabilimento, per l'espletamento del turno lavorativo.

Il giorno successivo alcuni dipendenti presentavano una denuncia al Direttore del centro, nella quale lamentavano di aver subito insulti, aggressioni ed angherie varie da parte dei manifestanti e chiedevano l'adozione di provvedimenti nei confronti di alcuni dipendenti che si erano resi responsabili di tale comportamento vessatorio.

La Direzione delle Poste, alla luce di quanto sopra e tenuto conto anche della relazione inviata dal personale ispettivo postale, avviava la procedura di licenziamento per cinque dipendenti, con atto di contestazione dell'1.12.98 e contestuale adozione della misura cautelare della sospensione dal servizio.

Ulteriore contestazione veniva poi inviata, a seguito di indagine interna, ad altri tre dipendenti.

I responsabili delle Poste hanno anche inviato apposita segnalazione dei fatti alla Procura della Repubblica presso la Pretura di Milano, in merito alla eventuale ipotesi di reato di turbativa di pubblico servizio.

Successivamente sono stati licenziati, senza preavviso, sette dipendenti, mentre un altro lavoratore è stato sospeso dal lavoro e dalla retribuzione per dieci giorni.

Cinque dipendenti hanno proposto ricorso al Pretore del lavoro di Milano.

Il Pretore ha ordinato la reintegrazione, in via d'urgenza, per tre lavoratori, mentre in un caso il giudice ha rigettato le richieste della dipendente, per cui il licenziamento è tuttora efficace; per il quinto dipendente, si fa presente che, nel corso dell'istruttoria, è stata accertata la sua estraneità ai fatti e perciò le Poste hanno revocato il licenziamento e il dipendente è rientrato in servizio in data 17 marzo u.s.

Si precisa che per tutti i suddetti dipendenti, al momento, è ancora pendente il giudizio di merito.

Per quanto riguarda, invece, il dipendente sanzionato con la sospensione, si fa presente che il provvedimento è stato applicato per otto giorni, dal momento che il dipendente ha chiesto la convocazione, ex articolo 410 cpc, della commissione di conciliazione.

Per gli altri due dipendenti licenziati, invece, l'organizzazione sindacale di appartenenza (SLAI COBAS) ha proposto ricorso al Pretore del Lavoro di Milano ex articolo 28 Statuto dei lavoratori; il ricorso è ancora pendente e, dunque, i licenziamenti sono ancora efficaci.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale: Cesare Salvi.

MIGLIORI. — *Al Ministro degli affari esteri.* — Per sapere - premesso che:

nel 1997 il dottor Franco Sanna, cittadino italiano, si recava in Tailandia per un viaggio di piacere accompagnato dalla propria famiglia;

mentre il dottor Sanna si trovava all'interno dell'aeroporto di Chiang Mai, fu raggiunto da tre colpi di pistola, di cui uno o due furono esplosi da un poliziotto tailandese;

le autorità del Governo tailandese conclusero sbrigativamente la vicenda giudiziaria con una risibile condanna dello sparatore, mentre la nostra ambasciata ed il ministero degli affari esteri trattarono con colpevole superficialità il caso, lasciando senza concreta protezione il nostro connazionale;

lo stesso si è visto costretto a rivolgersi all'Alto Commissariato per i diritti umani delle Nazioni unite per chiedere ed ottenere giustizia, oltre che a stampare un « volantino » destinato genericamente « a chi vorrà aiutarlo » -:

come la nostra ambasciata in Tailandia ed il ministero medesimo abbiano concretamente supportato il dottor Franco Sanna nella vicenda giudiziaria in cui è rimasto coinvolto;

se non si ravvisi la necessità di un nuovo intervento sul Governo tailandese atto a tutelare i legittimi diritti del nostro connazionale. (4-23946)

RISPOSTA. — *In relazione alla vicenda occorsa al connazionale Franco Sanna, richiamata dall'interrogante, si fa presente che il giorno successivo all'incidente, l'Ambasciatore d'Italia in Bangkok, venuto a conoscenza del fatto contattò personalmente le consorti del Sanna e dell'altro connazionale coinvolto, Sig. Rigattieri, per offrire loro l'aiuto dell'Ambasciata e ne ricevette assicurazioni sull'assistenza sanitaria prestata dalle Autorità locali.*

Nel corso dei successivi contatti, all'Ambasciata fu chiesto di intervenire sulla polizia locale per accelerare le indagini e permettere il rimpatrio dei feriti e degli accompagnatori nel più breve tempo possibile. Ciò che avvenne pochi giorni dopo l'accaduto, grazie all'interessamento delle Autorità diplomatiche italiane.

L'Ambasciata d'Italia in Bangkok ha più volte rappresentato alle Autorità tailandesi l'insoddisfazione del Sanna per la sentenza del Tribunale di Chiang Mai. Da parte tailandese si è ribadito che avverso tale decisione non restava che ricorrere in appello. L'inopportunità di un'azione legale mirata ad ottenere il riconoscimento della responsabilità civile delle Autorità tailandesi è stata riconosciuta dal Sanna stesso, su consiglio di vari legali, in ragione delle scarsissime probabilità di successo a fronte di ingenti spese.

Pur comprendendo la delusione del Signor Sanna per non aver ancora ricevuto alcun indennizzo a riparazione, seppure parziale, dei danni subiti (a seguito dell'incidente ha riportato lesioni che hanno determinato un'invalidità del 55-60 per cento), si ritiene che molto difficilmente si potrebbe giungere ad una condanna dello Stato tailandese al risarcimento a favore del Sanna, considerato che l'agente accusato (dal Sanna) di aver sparato uno dei colpi che ferirono il nostro connazionale non era in servizio durante l'attentato e comunque era in forze presso un altro distretto di Polizia e che peraltro i giudici tailandesi non hanno

mai ammesso il colpo sparato dall'agente.

In alternativa alla richiesta di risarcimento e d'accordo con l'interessato, l'Ambasciatore d'Italia a Bangkok ha tentato di sollecitare un gesto di liberalità da parte tailandese, ipotesi che finora non ha avuto seguiti, nonostante sia stata rafforzata dalla convocazione, in data 4 febbraio scorso, dell'Ambasciatore tailandese da parte del Direttore Generale dell'Emigrazione e dalla consegna al Ministro degli Esteri tailandese di una lettera a firma del Ministro Dini nella quale si sollecita con fermezza la concessione di un equo indennizzo al Sanna, a titolo di giustizia umanitaria ed a prescindere da ogni considerazione tecnico-giuridica.

Infine, si è recentemente concordato con il Sanna di inviare alle Autorità tailandesi la documentazione attestante le spese mediche (circa 65 milioni di lire) sostenute dal connazionale a seguito dell'attentato, chiedendone il rimborso. La vicenda continuerà naturalmente ad essere seguita con ogni attenzione e in tal senso abbiamo dato rinnovate istruzioni all'Ambasciatore perché ancora una volta solleciti il giudice tailandese a dar seguito alle richieste.

Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri: Patrizia Toia.

PAGLIARINI. — *Al Ministro della difesa.* — Per sapere – premesso che:

nell'ambito del territorio nazionale si assiste ogni giorno ad una crescente protesta dei cittadini che, loro malgrado, a causa della ubicazione nei centri abitati di numerose strutture delle Forze armate, devono subire un alto tasso di inquinamento acustico ed atmosferico;

le suddette strutture militari occupano spesso palazzi vetusti o fatiscenti poco consoni ad ospitare installazioni militari;

tali immobili se fossero dismessi dal ministero della difesa per finalizzarli alla realizzazione di alloggi popolari, contribuirebbero, in modo sensibile, a risolvere il problema della carenza di unità abitative, nonché a riqualificare i centri urbani che negli ultimi anni hanno subito un notevole esodo sia di persone che di attività commerciali –:

se non si ritenga opportuno, in tempi brevi, intervenire con un provvedimento che disponga l'allontanamento degli insediamenti dell'esercito e delle sue installazioni dai centri urbani ed abitati in genere, al fine di consentire la riqualificazione degli stabili e delle aree attualmente in uso alle Forze armate ad unità ad uso abitativo popolare. (4-21068)

RISPOSTA. — *La Difesa – nell'ambito dei programmi di dismissione delle infrastrutture militari di cui all'articolo 3, comma 112, della legge 662 del 23 dicembre 1996 e dell'articolo 44 della legge n. 448/98 (collegato alla legge finanziaria per il 1999) – sta già procedendo, quando possibile, al trasferimento dei propri reparti fuori dei centri abitati, anche mediante la stipula di appositi « Accordi di programma » con gli Enti locali interessati.*

A tal uopo sono intercorsi contatti con le amministrazioni locali finalizzati alla stipula di apposite convenzioni (per l'appunto denominate « accordi di programma ») con le quali l'Amministrazione della Difesa cederebbe immobili siti nei centri urbani, in cambio della acquisizione di manufatti dislocati in aree decentrate.

A titolo esemplificativo si rende noto che con il Comune di Brescia tali accordi sono già in fase avanzata di definizione.

Il Ministro della difesa: Carlo Scognamiglio Pasini.

PAISSAN, DE BENETTI e SCALIA. — *Al Ministro della sanità.* — Per sapere – premesso che:

la rivista mensile « Altroconsumo » nel numero 114 del marzo 1999, esamina attraverso rigorose analisi di laboratorio, la qualità e l'affidabilità di 8 pellicole trasparenti in Pvc tra le più vendute sul mercato per la protezione degli alimenti;

anche se in etichetta nessun produttore dichiara di che materiale è fatta la pellicola, le analisi condotte hanno rilevato che si tratta sempre di Pvc (Cloruro di polivinile);

nel *test* effettuato, si evidenzia una « migrazione » di particelle di plastica dalla pellicola agli alimenti con cui viene in contatto;

e questa cessione risulta inoltre più accentuata in presenza di cibi grassi;

tre delle pellicole risulterebbero da questo punto di vista fuori legge, in quanto la migrazione registrata è superiore a quella stabilita dalla Direttiva europea 90/128 e recepita in Italia dal decreto ministeriale del 26 aprile 1993;

anche se le analisi effettuate non hanno potuto stabilire se le particelle passate all'alimento siano o meno cancerogene, viene sottolineato che in realtà questo rischio esiste;

un'indagine uguale è stata condotta anche in Spagna e Portogallo da due associazioni di consumatori, e i risultati finali presentano numerose analogie al *test* in questione;

visti i risultati conseguiti, il Comitato consumatori « Altroconsumo », in data 25 marzo 1999, inviava una lettera al Ministro della sanità, sottoponendogli i risultati ottenuti, ed esposti in premessa –:

se non ritenga che sussistano gli estremi necessari per un intervento di ritiro dal commercio dei prodotti che non rispondono ai requisiti di sicurezza d'uso previsti dalle normative vigenti;

se non intenda intervenire effettuando gli opportuni campionamenti e le analisi necessarie al fine di accertare quali siano esattamente le sostanze rilasciate dalle pellicole in PVC agli alimenti di natura grassa e se queste siano innocue o se rispettino limiti di cessione previsti per legge per ciascun elemento identificato. (4-23639)

RISPOSTA. — *L'atto parlamentare in esame segnala la potenziale pericolosità delle pellicole trasparenti in « PVC » (polivinilcloruro) utilizzate per avvolgere alimenti, che vengono fabbricate mediante l'impiego di alcuni additivi plastificanti (ftalati).*

La « migrazione di particelle di plastica dalla pellicola » riguarda la cessione di esteri dell'acido ftalico.

Le pellicole in « PVC » destinate all'uso alimentare vengono costantemente tenute sotto controllo e numerosi provvedimenti normativi sono stati adottati nel corso del tempo per prevenire qualunque possibile rischio per i consumatori.

Fino ad oggi, in esito alle indagini effettuate dall'Istituto Superiore di Sanità per monitorare la presenza degli esteri dell'acido ftalico nelle pellicole in « PVC » per uso alimentare e per qualificarne e quantificarne la potenziale migrazione nei solventi alimentari e/o negli stessi alimenti, non sono mai state riscontrate anomalie nell'etichettatura di pellicole.

La normativa attualmente in vigore (decreto ministeriale 21 marzo 1973, modificato, da ultimo, con decreto ministeriale 22 luglio 1998, n. 338) prevede che, qualora la quantità di ftalati utilizzati sia superiore al 5 per cento, le pellicole in questione non possono venire a contatto con gli alimenti per cui è previsto l'uso del simulante D (alimenti grassi).

Il problema dell'impiego di ftalati nei materiali ed oggetti di « PVC » destinati a venire a contatto con gli alimenti, è all'attenzione del Ministero della Sanità, che – sulla base delle indicazioni fornite dall'Istituto Superiore di Sanità, dal Comitato Scientifico per l'alimentazione umana dell'U.E. e dal Comitato sulla tossicità, l'ecotossicità e l'ambiente dell'U.E. e sentito il Consiglio Superiore di Sanità – sta approntando una ulteriore revisione delle limitazioni previste dalla normativa sugli esteri dell'acido ftalico, in modo da evitare al massimo la contaminazione degli alimenti da parte di tali sostanze.

La modifica della normativa vigente sarà soggetta, ovviamente, alla procedura di pre-

ventiva notifica alla Commissione U.E ed agli altri Stati membri, ai sensi della direttiva 98/34/CE.

Il Ministro della sanità: Rosy Bindi.

PAMPO. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per sapere – premesso che:

le vicende belliche jugoslave e l'esodo di migliaia di profughi kosovari hanno ulteriormente confermato il ruolo della Puglia, quale regione di frontiera;

la chiusura degli aeroporti di Bari e di Brindisi sta per infliggere l'ennesimo colpo all'economia pugliese, già penalizzata dalle sue condizioni di frontiera;

il territorio pugliese e, soprattutto, quello salentino stanno via via assumendo le caratteristiche di una zona colpita da calamità naturali;

la crisi del Kosovo, insieme agli orrori della pulizia etnica e del genocidio, conferma che la Puglia è divenuta, e purtroppo resta, l'avamposto del mondo libero rispetto ai confini dell'« inferno postcomunista »;

il popolo pugliese è stanco di pagare prezzi non dovuti e di concretizzare una generosità senza alcuna contropartita –:

se non ritenga di approntare iniziative di tipo legislativo affinché la Puglia abbia quello « statuto speciale » già vigente per le altre regioni di frontiera;

se non sia il caso di prevedere i necessari sgravi fiscali anche per la Puglia, come avviene per il territorio colpito da calamità naturali. (4-23293)

RISPOSTA. — *In riferimento a quanto sopra evidenziato, si significa che per la Regione Puglia, già qualificata di frontiera secondo la decisione del Comitato dei Ministri del 22 aprile u.s., il conferimento d'uno statuto speciale, in vigore per alcune regioni frontaliere, così come auspica l'interrogante, comporterebbe una modifica alle norme costituzionali, secondo le procedure vigenti.*

D'altro canto, in ordine agli sgravi fiscali previsti per i territori colpiti da calamità naturali, di cui si postula l'applicabilità alla Puglia, da parte dell'interpellante, risulta di tutta evidenza essere il Ministero delle Finanze il solo destinatario delle valutazioni di merito.

Il Ministro per gli affari regionali: Katia Bellillo.

PASETTO e ALBANESE. — *Al Ministro degli affari esteri.* — Per sapere – premesso che:

la repentina interruzione del rapporto di lavoro di alcuni dipendenti presso la Commissione per gli scambi culturali fra l'Italia e gli Stati Uniti (Italian Fulbright Commission) suscita qualche perplessità per alcune anomalie che l'hanno accompagnata;

sembrerebbe che la necessità di risolvere il rapporto sia dipesa da una presunta mancanza di « capacità tecnica » dei dipendenti, che una forza lavoro dovrebbe acquisire attraverso specifici corsi di aggiornamento. La mancanza dei due mesi di preavviso, inoltre, sarebbe una grave anomalia essendo il personale della commissione sotto la legge italiana, con un contratto aziendale che fa riferimento al contratto collettivo nazionale –:

se sia a conoscenza dei fatti sopracitati e se non ritenga opportuno intervenire perché sia data motivazione più sostanziale al licenziamento con una spiegazione più esaustiva;

se risulti per quale motivo non si è consentito di effettuare un corso di aggiornamento ai dipendenti che avrebbe permesso di proseguire il rapporto di lavoro. (4-17425)

RISPOSTA. — *In merito a quanto segnalato dall'interrogante è stato possibile accertare che la Commissione per gli Scambi Cultu-*

rali fra Italia e Stati Uniti ha meno di 15 dipendenti e quindi, in base al contratto nazionale del commercio, ha la possibilità di licenziare con un preavviso di due mesi. Fra il 1997 e il 1998 ha licenziato quattro dipendenti (Susan Clark 31.3.97, Marco Cernuta 28.7.97, Renata Guarini 19.2.98, Margaret Marola 20.2.98). Ciò è avvenuto nel corso di una riorganizzazione interna che ha comportato l'informatizzazione dei servizi relativi all'Informazione e Documentazione Universitaria che è alla base degli scambi universitari che costituiscono la specifica attività di detta Commissione.

Tale riorganizzazione informatica ha comportato l'eliminazione di posti di lavoro essendo risultati eccedentari il numero di impiegati precedentemente utilizzati. La Commissione ha dato ai predetti impiegati il previsto preavviso di due mesi che, consensualmente con gli interessati, è stato retribuito risolvendo in tal modo il rapporto di lavoro tramite la conciliazione dell'Ufficio del Lavoro.

La Sig.ra Marola è risultata in stato interessante al momento del licenziamento per cui è stata reintegrata nel posto di lavoro e, avendo avuto il 10 ottobre scorso, la nascita del figlio, in base alla normativa vigente, ha diritto a percepire lo stipendio fino al 10 ottobre 1999.

Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri: Patrizia Toia.

PECORARO SCANIO. — *Al Ministro della sanità.* — Per sapere:

quali provvedimenti intenda adottare per evitare che si possano verificare anche in futuro casi di eccessivo rilascio di metalli dai contenitori utilizzati per le conserve agroalimentari nel loro stesso contenuto, visto il clamore ed il legittimo allarme provocato dai casi di sequestro di pelati in barattolo accaduti nei primi giorni del mese di dicembre in Gran Bretagna che interessavano produzioni di aziende *leader* italiane;

se non intenda intraprendere iniziative, anche d'intesa con il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, affinché sia favorito l'uso commerciale di contenitori per le conserve agroalimentari internamente smaltati o comunque costituiti da materiale maggiormente resistente agli attacchi chimici che possono subire dai prodotti contenuti. (4-21330)

RISPOSTA. — *In data 25 novembre 1998, le Autorità Sanitarie del Regno Unito hanno segnalato al Ministero della Sanità, per il tramite del sistema rapido di allerta dell'Unione Europea, il riscontro, in numerose confezioni di pomodoro in scatola di produzione italiana, di livelli di stagno fino a 232 mg/kg (in un caso fino a 293 mg/kg).*

Com'è noto, il decreto ministeriale 18 febbraio 1984 (« Disciplina dei contenitori in banda stagnata saldati con lega stagno - piombo ed altri mezzi ») impone nel nostro Paese un limite di stagno di 150 mg/kg negli alimenti conservati in banda stagnata, elevabile a 195 mg/kg per una singola confezione (+30 per cento).

In data 30 novembre 1998, la Commissione Europea comunicava, oltre alle marche dei prodotti coinvolte, già indicate dalle Autorità britanniche (« Tesco » – Cirio S.p.A. Di Caivano (NA); « Princes » – La Perla, Gruppo Russo di S. Antonio Abate (NA); « Asda » – La Doria di Angri, Salerno), i lotti di prodotti interessati ed ulteriori dati concernenti la situazione segnalata.

Peraltro, i lotti indicati risultano commercializzati esclusivamente nel Regno Unito.

Nel frattempo, questo Ministero aveva provveduto ad invitare l'Assessorato alla Sanità della Regione Campania ad effettuare con la massima urgenza, per il tramite delle ASL, sopralluoghi presso le ditte segnalate, al fine di valutare sia la corretta applicazione delle misure di autocontrollo di cui al decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 155, che costituisce attuazione di direttive CE concernenti l'igiene dei prodotti alimentari sia l'idoneità dei materiali utilizzati per l'inscatolamento, nonché per prelevare campioni onde accertare la rispondenza del contenuto in stagno nel prodotto finito ai livelli massimi di stagno consentiti dal decreto ministeriale 18 febbraio 1984.

Allo stesso Assessorato veniva anche richiesto di comunicare al più presto gli esiti degli interventi effettuati e di trasmettere l'elenco dei Paesi dell'Unione Europea e dei Paesi terzi interessati dal commercio di partite di pomodori confezionati in contenitori di banda stagnata.

Inoltre, gli Assessorati alla Sanità delle Regioni e Province Autonome di Trento e Bolzano sono stati invitati a predisporre, nel corso della normale attività di vigilanza, una serie di interventi di controllo ufficiale nei propri ambiti territoriali, al fine di verificare la conformità dei prodotti in questione alla vigente normativa circa i materiali destinati a venire a contatto con gli alimenti, con particolare riferimento alla presenza dello stagno, comunicando quindi al Ministero della Sanità i risultati riscontrati.

Analoghe misure sono state disposte a seguito della segnalazione, operata dalle Autorità Sanitarie Britanniche per il tramite della Commissione Europea in data 11 dicembre 1998, riguardante un nuovo riscontro di elevati livelli di stagno in pomodori pelati in barattolo di origine italiana (« Princes » – Compagnia Prodotti Conservati S.p.A., Castel S. Giorgio, Salerno; « Napolina » – La Doria, Angri, Salerno).

Le analisi eseguite dalle Autorità britanniche hanno confermato la presenza di livelli di stagno fino a 349 mg/kg.

In data 2 dicembre 1998, questo Ministero ha informato la Commissione dell'Unione Europea sia dei provvedimenti tempestivamente adottati dalle Autorità Sanitarie Italiane sia dei limiti vigenti nel nostro Paese in merito alla presenza di stagno negli alimenti conservati in banda stagnata.

In data 5 febbraio 1999, le Autorità sanitarie del Regno Unito hanno nuovamente segnalato, per il tramite del sistema rapido di allerta dell'Unione Europea, il riscontro, in spaghetti in scatola di produzione italiana, di livelli di stagno compresi entro un « range » *da 237 mg/kg a 243mg/kg ed in pomodoro in scatola di produzione italiana, di livelli di stagno compresi in un* « range » *da 199 mg/kg a 217 mg./kg, in entrambi i casi superiori ai limiti massimi ammissibili.*

In data 8 febbraio 1999, è pervenuta un'ulteriore segnalazione relativa ad un nuovo riscontro in spaghetti in scatola di produzione italiana di livelli di stagno pari a 271 mg/kg.

I pomodori in scatola sono prodotti dalla Ditta « Compagnia Prodotti Conservati S.P.A. », Castel San Giorgio, Salerno e gli spaghetti in scatola dalla Ditta « Gerber La Doria S.P.A. », Angri, Salerno.

In considerazione delle reiterate irregolarità segnalate dalla Commissione Europea, questo Ministero, in data 18 febbraio 1999, ha invitato ancora l'Assessorato alla sanità della Regione Campania a voler predisporre, per il tramite dell'Azienda Sanitaria Locale territorialmente competente, un sopralluogo presso le ditte produttrici al fine di valutare la corretta applicazione delle misure di autocontrollo previste dal decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 155.

Inoltre, si è provveduto ad interessare il Ministero dell'Industria, Commercio ed Artigianato per le eventuali iniziative di competenza da assumere nei confronti delle predette industrie conserviere per evitare, a tutela dell'immagine del prodotto italiano, ulteriori interventi di segnalazione di irregolarità da parte dell'Unione Europea.

Si soggiunge, infine, che l'Istituto Superiore di Sanità, nel confermare che la materia è disciplinata dal citato decreto ministeriale 18 febbraio 1984, ha rilevato che le Autorità sanitarie britanniche, probabilmente, fanno riferimento al Joint FAO/WHO Expert Committee on Food Additives (« JECFA »), *il quale ha stabilito nel 1989 un limite massimo di assunzione settimanale di 14 mg/kg di peso corporeo.*

Nel 33° rapporto « JECFA » viene individuata nella irritazione gastrica il principale problema associato alla ingestione di livelli eccessivi di stagno e, sulla base dei dati esistenti, è indicata come « soglia » di tale effetto la concentrazione di 200 mg/kg di stagno negli alimenti.

Lo « JECFA » non esclude anche che, dati i limitati studi disponibili sulla esposizione umana, le concentrazioni di 150 mg/kg nelle

bevande e di 250 mg/kg negli altri alimenti conservati in banda stagnata potrebbero produrre manifestazioni acute di irritazione gastrica in alcuni individui.

Tuttavia, nello stesso rapporto si segnala che elevate concentrazioni di stagno (700 mg/kg) non hanno provocato effetti tossici rilevabili.

Sulla base delle indicazioni ora richiamate, questo Ministero sta valutando l'opportunità di un riesame ed aggiornamento dei dati disponibili sulla esposizione umana, al fine di una rivalutazione del limite massimo tollerabile in funzione di fenomeni tossici acuti, correlati al consumo di alimenti contenenti elevati livelli di stagno.

Il Ministro della sanità: Rosy Bindi.

MARIO PEPE. — *Al Ministro degli affari esteri.* — Per sapere – premesso che:

nel mese di settembre 1998, un cittadino italiano trascorrendo un periodo di ferie a Parigi, insieme alla moglie ed una coppia di amici, veniva derubato del portafogli contenente, peraltro, tutti i documenti personali;

essendosene accorto solo nel pomeriggio si è recato presso il primo posto di polizia e che lì gli è stato obiettato dai funzionari addetti di non poter ricevere la denuncia poichè privi di un interprete;

a giudizio dell'interrogante, è grave che un Paese civile e di antica tradizione culturale, e che fa autorevolmente parte della Comunità europea, esprima la sua identità statale attraverso comportamenti atipici, scorretti e intolleranti del personale addetto all'ordine pubblico e alla sicurezza di tutti i cittadini di qualsiasi nazionalità –:

quali provvedimenti intenda adottare, anche attraverso le competenti ambasciate, affinché i cittadini italiani che si trovano all'estero, anche solo per brevi periodi, godano di tutta l'assistenza e le garanzie necessarie ad un « normale cittadino europeo », soprattutto quando sono oggetto di scippi, borseggi e tentativi di violenza e di oltraggio alla persona. (4-19559)

RISPOSTA. — *In merito a quanto segnalato dall'interrogante si fa presente che l'assenza di elementi atti a meglio circoscrivere il luogo ed i protagonisti della vicenda denunciata rendono impossibile la formalizzazione di una protesta per quanto asseritamente accaduto.*

Sul piano più generale si segnala che, a motivo dell'importante flusso turistico italiano verso la Francia (per la sola città di Parigi sono state registrate oltre ottocentomila presenze nel 1997), sono stati sottoposti all'attenzione del Ministero degli Esteri e delle nostre Rappresentanze diplomatico-consolari in loco numerosi casi, in cui i nostri connazionali hanno trovato difficoltà al momento della presentazione di una denuncia di furto o di smarrimento di documenti.

Per risolvere tali problemi, l'Ambasciata d'Italia ha quindi impartito da tempo precise istruzioni agli Uffici consolari presenti sul territorio francese, perché, qualora vengano a conoscenza di difficoltà del genere, intervengano tempestivamente presso le Prefetture ed i Comandi di Polizia, affinché ogni ostacolo, anche quello linguistico, venga mosso, nello spirito di collaborazione che dovrebbe sempre regnare tra i Paesi membri dell'Unione Europea.

L'Ambasciata d'Italia in Parigi si è inoltre costantemente adoperata, nei suoi contatti con i Ministeri degli Affari Esteri e dell'interno francesi affinché, a titolo di reciprocità, tutti i Commissariati siano provvisti di moduli plurilingue per le denunce e non abbiano perciò più a ripetersi episodi come quello denunciato dall'interrogante.

Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri: Patrizia Toia.

PILO. — *Ai Ministri degli affari esteri e dell'interno.* — Per sapere – premesso che:

la stampa nazionale e locale ha dato molto risalto, nei giorni scorsi, all'inquietante e misterioso ritrovamento, su una

spiaggia dell'isola di Cuba, dei cadaveri di due uomini, che pare appartenessero a due cittadini italiani;

l'identità attribuita ai due uomini e le stesse circostanze della loro morte appaiono tutt'altro che chiare, tanto che si è diffusa la voce circa la sussistenza di pesanti responsabilità da parte della stessa polizia cubana;

gli stessi parenti di una delle due presunte vittime, l'ingegner Fabio Usubelli di Osio Sotto (Bergamo), nutrono forti perplessità in ordine alla stessa presunta appartenenza della salma ritrovata al loro congiunto –:

quali iniziative siano state assunte dalle nostre rappresentanze diplomatiche nella Repubblica cubana per garantire i connazionali coinvolti nell'oscura vicenda e, soprattutto, i parenti delle presunte vittime del misterioso omicidio;

se e quali interventi le nostre autorità di polizia abbiano ritenuto di svolgere – attivando le strutture dell'Interpol – al fine di dissipare qualunque dubbio circa il ventilato, scorretto comportamento della polizia cubana. (4-19974)

RISPOSTA. — *L'interrogante richiama la triste vicenda dei due connazionali, Fabio Usubelli e Michele Niccolai, di cui la Polizia cubana ha rinvenuto i corpi il 16 settembre 1998. L'identificazione è stata resa possibile grazie ad un'intensa e proficua collaborazione tra le Autorità cubane, il Ministero degli Esteri, l'Interpol italiana e la nostra Ambasciata a l'Avana.*

Tale collaborazione ha consentito altresì di ricostruire in dettaglio l'accaduto: i due connazionali erano giunti a Cuba da Santo Domingo nella serata del 13 settembre, per proseguirvi le proprie vacanze. All'aeroporto « Josè Marti » de l'Avana, sono stati prelevati da due « finti » tassisti, i cubani Antonio Duarte Scull e Carlos Rafael Pelaz Prieto, i quali, dopo aver esploso contro i connazionali due colpi di pistola durante il tragitto, hanno trascinato i corpi fuori del veicolo e li hanno derubati dei loro averi.

La solerzia con la quale le Autorità di polizia cubane hanno seguito il caso ha portato, nella seconda decade di novembre, anche il Capo del Dipartimento Omicidi, Col. Victor Manuel Calzadilla Carrillo, in Italia a Pisa e Bergamo, città di residenza delle vittime, per acquisire quelle conferme che hanno consentito, nello scorso mese di dicembre, l'individuazione e l'arresto dei due responsabili del crimine, che rendevano piena confessione. Il procedimento penale a carico degli assassini si è concluso con la loro condanna a morte, confermata dal Consiglio di Stato cubano il 22 febbraio 1999. Tale condanna, contraria per i metodi adottati ai principi democratici e umanitari condivisi dal nostro Paese, è stata purtroppo eseguita nel giugno u.s., concludendo così la già triste vicenda dei nostri due connazionali.

Appare opportuno ribadire che le Autorità cubane hanno collaborato pienamente con la nostra Ambasciata, venendo anche incontro alle esigenze delle famiglie dei due connazionali, giunte nell'isola il 17 settembre per il riconoscimento ufficiale dei loro congiunti. Il Governo cubano si è fatto carico delle spese del viaggio aereo, del vitto e dell'alloggio dei familiari, nonché delle spese, di norma considerevoli, di rimpatrio delle salme in Italia. L'Ambasciata a l'Avana ha costantemente seguito la vicenda, tenendo informati i familiari degli scomparsi circa gli esiti giudiziari ed offrendo loro ogni utile assistenza.

Si fa infine presente che per risolvere i molteplici problemi derivanti da una massiccia presenza di nostri connazionali a Cuba (un flusso turistico di circa 200 mila presenze l'anno), il nostro Paese sta concludendo una serie di accordi bilaterali che consentano una migliore collaborazione in materia di prevenzione e lotta alla criminalità. Questa fitta attività negoziale ha soprattutto l'obiettivo di coinvolgere la Controparte in comportamenti giuridici che ne aumentino, progressivamente, il grado di omologazione ai parametri occidentali.

Dopo la firma dell'accordo concernente i servizi aerei regolari e quello sulla cooperazione turistica firmati dalla sottoscritta nel dicembre '97, si ricordano l'accordo sull'esecuzione delle sentenze penali, firmato dal Ministro Dini nel giugno scorso al-

l'Avana, e l'accordo per la lotta al narcotraffico ed alla criminalità organizzata, firmato in marzo dal Sottosegretario Serri. Si stanno inoltre avviando i primi passi per la negoziazione di un accordo di assistenza giudiziaria in materia penale ed una convenzione consolare.

Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri: Patrizia Toia.

PISCITELLO. — *Al Ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali.* — Per sapere – premesso che:

la recente legge 23 dicembre 1996, n. 662, (articolo 1, comma 60), con espressione chiara ed univoca, ha introdotto il divieto del « doppio lavoro » per i dipendenti pubblici a tempo pieno;

viene ivi infatti stabilito che ai dipendenti pubblici a tempo pieno « è vietato – pena la decadenza dell'impiego – di svolgere qualsiasi altra attività di lavoro autonomo o subordinato (senza alcuna limitazione o specificazione e quindi anche se di natura giurisdizionale), tranne che la legge o altra fonte normativa ne prevedano l'autorizzazione rilasciata dall'amministrazione di appartenenza e l'autorizzazione sia statale concessa »;

dal dipartimento per la funzione pubblica, « per l'applicazione tempestiva e uniforme » della citata norma, è stata emanata la circolare n. 3 del 19 febbraio 1997 che, in alcuni ambienti, è interpretata male nella parte in cui afferma che « Non si ha motivo di ritenere modificata la disciplina delle autorizzazioni quando si tratti di incarichi conferiti da amministrazioni pubbliche (per esempio: commissioni tributarie, consulenze tecniche, consigli di amministrazioni, collegi sindacali, comitati di vigilanza eccetera). Questa continuerà a essere applicata secondo gli indirizzi consolidati »;

nella citata circolare, nel passo sopra trascritto, si precisa soltanto, peraltro correttamente, che non è stata modificata la « disciplina delle autorizzazioni » e non anche – come altri, invece, sostengono – che non è stata modificata la condizione dei dipendenti pubblici a tempo pieno che, pur in assenza di una legge che preveda l'autorizzazione e/o di autorizzazione, ricoprono « incarichi conferiti da amministrazioni pubbliche » –:

se non ritenga opportuno, al fine di evitare strumentalizzazioni dell'anzidetta circolare a situazioni di privilegio, precisare che i dipendenti pubblici a tempo pieno non possono svolgere un'altra attività di lavoro autonomo e subordinato (compresi gli incarichi conferiti da pubbliche amministrazioni) se non sussistono almeno le due seguenti condizioni previste dalla legge n. 662 del 1996 (articolo 1, comma 60): 1) una legge o altra fonte normativa che preveda e richieda l'autorizzazione dell'amministrazione di appartenenza; 2) un provvedimento di autorizzazione rilasciato dall'amministrazione di appartenenza (o mancata adozione entro trenta giorni dalla richiesta di autorizzazione di un motivato provvedimento di diniego). (4-08414)

RISPOSTA. — *L'interrogante chiede al Ministro per la funzione pubblica, in relazione alla incompatibilità per i dipendenti pubblici a tempo pieno di svolgere altre attività, di voler specificare le modalità per l'autorizzazione da parte dell'amministrazione di appartenenza, all'assunzione di incarichi esterni da parte dei citati dipendenti.*

Al riguardo si rappresenta che l'articolo 58 del decreto legislativo n. 29/93, così come modificato dal decreto legislativo n. 80/98, stabilisce che i dipendenti pubblici a tempo pieno, per svolgere incarichi esterni, devono avere la preventiva autorizzazione dell'amministrazione di appartenenza.

All'accertamento della violazione per incarichi affidati ai dipendenti pubblici, da enti pubblici economici e soggetti privati, senza la preventiva autorizzazione dell'amministrazione di appartenenza dei dipendenti medesimi provvede il Ministero delle finanze.

Inoltre nel richiamato decreto n. 29/93 vengono definite disposizioni per la gestione

e il controllo, da parte del Dipartimento della funzione pubblica, dell'anagrafe degli incarichi.

In data 29 maggio 1998, con circolare n. 5/98, (in visione presso il Servizio Stenografia), il Ministro pro tempore *per la funzione pubblica ha dato disposizioni a tutte le pubbliche amministrazioni in merito alle rilevazioni degli incarichi esterni autorizzati a dipendenti pubblici da trasmettere, in via telematica o su supporto magnetico, al Dipartimento della funzione pubblica al fine di aggiornare la banca dati dell'anagrafe degli incarichi e delle prestazioni dei citati dipendenti.*

Il richiamato articolo 58 del decreto legislativo n. 29/93 stabilisce che entro il 31 dicembre di ciascun anno il Ministro per la funzione pubblica invii una relazione al Parlamento per i dati acquisiti e per formulare proposte per il contenimento degli incarichi e per la razionalizzazione dell'affidamento dei medesimi.

Si comunica, altresì, che l'aggiornamento dei dati al 31 gennaio c.a., previsto dalla citata relazione, è pubblicato su Internet – sito Dipartimento funzione pubblica www.funpub.it. (di cui una stampa si trova in visione presso il Servizio Stenografia).

Il Ministro per la funzione pubblica: Angelo Piazza.

PITTELLA. — *Ai Ministri della sanità e della pubblica istruzione.* — Per sapere – premesso che:

il decreto del Presidente della Repubblica n. 382 del 1980 prevede due tornate di giudizi di idoneità (articolo 52, comma 1): tuttavia, ove i requisiti per la partecipazione fossero maturati successivamente alla prima tornata, era prevista l'indizione di una terza tornata riservata a chi si trovasse nella situazione prevista dall'articolo 52, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica n. 382 del 1980 e, dall'articolo 5, comma 4, lettera *g)* della legge n. 28 del 1980). A tali giudizi potevano partecipare « i tecnici laureati... inquadrati nei rispettivi ruoli, che entro l'anno accademico 1979-1980 abbiano svolto tre anni di attività didattico-scientifica... » (articolo 50, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 382 del 1980);

a tale proposito è opportuno osservare che la *ratio* delle disposizioni relative ai giudizi di idoneità è rinvenibile nell'esigenza, accolta dal legislatore, di provvedere in tempi realisticamente contenuti alla eliminazione delle note forme di precariato universitario. Ciò comporta la necessità di dare alla normativa richiamata una interpretazione che, in caso di incertezza, privilegi l'obiettivo da agevolare l'immissione nel ruolo degli associati, beninteso nel rispetto dei vincoli previsti dalla legge. Va osservato che una semplice esegesi letterale delle norme richiamate, in particolare dell'articolo 50, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 382 del 1990, permette di comprendere che il limite temporale costituito dall'anno accademico 1979-1980 era esclusivamente riferito al compimento, entro lo stesso, del triennio di attività didattico scientifica e che, in alcun modo, poteva riguardare il momento di inserimento in ruolo dei tecnici laureati. La locuzione contenuta nello stesso articolo che fa riferimento ai « tecnici laureati inquadrati nei rispettivi ruoli », senza specificare la data di tale inquadramento, significa semplicemente che la normativa si rivolgeva a tutti coloro che fossero assunti, al momento della partecipazione al giudizio di idoneità, presso le università con tale qualifica. Tale circostanza è stata chiaramente confermata dalla Corte costituzionale, con sentenza n. 93 del 1991. Quest'ultima era chiamata a pronunciarsi sulla ammissibilità alla terza tornata di tecnici laureati assunti dopo il 1° agosto 1980 e quindi su una situazione identica a quella affrontata nell'impugnata sentenza. La Corte sottolineava che « mentre per la seconda (tornata)... l'eventualità di maturazione del diritto in tempi successivi alla prima fu prevista come eccezione rispetto alla indizione per la generalità dei casi... la terza tornata fu progettata in apice come riservata generalmente a coloro che il diritto avrebbero maturato in tempo successivo

alla prima. A questo punto, considerandosi tutto quanto innanzi chiarito, lo sbarramento al 1979-1980 viene a perdere "significati concreti ed attuali », conseguentemente « non risulta l'esclusione dalla terza tornata dei tecnici laureati che abbiano maturato il triennio successivamente al periodo anzidetto ». Dopo queste premesse la Corte affermava con estrema chiarezza: « Fermo restando per i tecnici laureati il requisito del triennio di attività scientifico didattica, il significato di esso può intendersi fra la scadenza dei termini per la presentazione della domanda di partecipazione fissati dal bando relativo alla prima tornata (13 aprile 1981) e quella dell'analogo bando per la terza ». Dalla pronuncia della Corte emerge dunque:

a) la impossibilità giuridica di pretendere vigente lo sbarramento dell'anno 1979-1980 per la terza tornata per ciò che riguarda l'assunzione in ruolo, essendo sufficiente che i partecipanti risultino assunti al momento dell'espletamento della procedura idoneativa (come confermato dalla circostanza per cui i tecnici laureati, parti del procedimento *a quo*, erano stati inquadrati dopo il 1° agosto 1980):

b) la possibilità che il compimento del triennio di attività avvenga anche successivamente al 16 aprile 1981. Non rileva nel caso specifico una successiva pronuncia della Corte (la sentenza n. 412 del 29 ottobre 1992), che è scaturita dall'analisi di una situazione di fatto diversa – lo *status* dei professori incaricati – che per quanto agganciata al più generale problema della terza tornata dei giudizi di idoneità, non può essere portata a giustificazione *a posteriori* del proposito di disattendere la sentenza n. 93 del 1991, che è l'unica scaturita da un giudizio riguardante la categoria dei tecnici laureati;

con decreto ministeriale 4 luglio 1989 è stata bandita la terza tornata dei giudizi di idoneità a professore associato. Il bando non prevedeva, fra gli aventi titolo, i tecnici laureati, benché compresi nell'elenco dei beneficiari dall'articolo 50, n. 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 382 del 1980. Avverso il bando gli interessati hanno esperito ricorso, e il Consiglio di Stato ha ammesso con riserva gli aspiranti alla terza tornata dei giudizi idoneativi a professore associato. Alcuni degli ammessi sono stati giudicati idonei dalle competenti commissioni. Successivamente, i tecnici laureati hanno ricevuto provvedimenti di esclusione dalla partecipazione alla terza tornata. Tali provvedimenti sono stati impugnati, ma non vi è ancora su di essi un giudicato. D'altra parte la questione dell'impugnazione del bando non può dirsi esaurita in seguito alla decisione n. 574 del 1993 del Consiglio di Stato, sfavorevole ai tecnici. Pendono infatti altri ricorsi sul medesimo oggetto, per cui, se il bando venisse annullato nelle parti in cui esclude i tecnici, se ne gioverebbero anche i ricorrenti « colpiti » dalla sentenza n. 574 del 1993 al Consiglio di Stato: ciò perché il bando è atto generale per cui, una volta annullato nella parte in cui esclude i tecnici da una qualsiasi altra sentenza passata in giudicato, ne seguirebbe *eo ipso* l'ammissione di tutti i candidati precedentemente esclusi. Nel frattempo, gli esponenti hanno sostenuto e superato le prove idoneative, maturando con ciò comprensibili aspettative. Pertanto, a prescindere dal corso dei procedimenti giurisdizionali cui si è fatto cenno in precedenza, è innegabile che la questione sia stata trattata a tutti i livelli in modo fortemente criticabile dal punto di vista del buon andamento amministrativo, e assai lesivo degli interessi personali nonché dell'immagine professionale di categoria. Innanzitutto, la completa cancellazione, nel bando, della figura del tecnico laureato è stata frutto di errore, tanto è vero che la giurisdizione amministrativa ha annullato il bando stesso nella parte in cui esclude i tecnici laureati già in ruolo alla data del 1° agosto 1980: questa plateale illegittimità è la riprova del modo approssimativo e superficiale con cui la questione è stata gestita. In secondo luogo, l'esecuzione delle ordinanze cautelari di ammissione con riserva è stata, per così dire, « tormentata »: l'Amministrazione ha opposto una sorda resistenza, obbligando gli interessati a defatiganti iniziative giu-

diziarie per ottenere che le commissioni li giudicassero, che il Cun si pronunziasse e perfino per il rilascio - benché imposto dalla legge n. 241 del 1990 - della relativa certificazione. Ciò senza dire che non vi è stata uniformità di comportamento da parte dell'amministrazione rispetto alle varie situazioni, che ovviamente erano omogenee. Ma non basta. Anche sul piano politico-legislativo sussistono distorsioni e discriminazioni che hanno penalizzato i tecnici laureati. Infatti, mentre ai tecnici laureati è stato opposto - per giustificare la esclusione dalla stessa tornata idoneativa - lo sbarramento temporale dell'ingresso in ruolo entro il 1° agosto 1980, per gli assistenti ordinari detto limite non è stato contemplato, nonostante che le due categorie siano equiparate nella legislazione. Inoltre una legge, quella del 25 agosto 1982, n. 604, ha ammesso alla procedura gli assistenti dell'Istituto europeo di Firenze, ovviamente esentati dalla ricordata restrizione temporale. La questione, data la sua complessità oggettiva, e le ingiustizie sostanziali che scaturiscono dalla esclusione dei tecnici laureati, richiede pertanto un intervento normativo che è giustificato per l'assoluta iniquità e l'illegittimità costituzionale del trattamento legislativo e amministrativo riservato ai tecnici laureati -:

quali iniziative intendano assumere sulla materia. (4-09658)

RISPOSTA. — *Si fa riferimento all'atto di sindacato ispettivo indicato, con il quale l'interrogante chiede di conoscere quali iniziative il Ministero intenda assumere per la soluzione della complessa problematica che si è venuta a creare in ordine alla istanza che alcuni tecnici laureati hanno presentato per la partecipazione della terza tornata dei giudizi di idoneità a professore associato, pur non essendo in possesso dei requisiti previsti dalla legge.*

Al riguardo, per comune memoria, occorre premettere che la legge 21.2.80, n. 28 di delega al Governo per il riordino della docenza universitaria e il decreto del Presidente della Repubblica 11.7.80 n. 382, emanato in applicazione della delega, costituiscono un unico corpo normativo, finalizzato, per quanto qui interessa, alla sistemazione del precariato esistente nelle Università nonché a stabilire, in prospettiva, il divieto della creazione di posizioni ormai non previste dal nuovo contesto normativo (Corte Costituzionale, 21-29 ottobre 1992, n. 412, Cons. St. VI 27 maggio 94 n. 862).

In particolare l'articolo 3, comma 5, della legge 28/80 ha stabilito il principio generale che dall'entrata in vigore della legge non potevano più essere conferiti incarichi di insegnamento.

Una volta sbarrata la strada a nuovi possibili accessi, il provvedimento normativo delegato ha preso in considerazione le figure professionali che, avendo svolto attività di insegnamento, in sede di prima applicazione, potevano essere inquadrate, a domanda, nel ruolo dei professori associati previo superamento di un giudizio di idoneità. Tra le dette figure professionali risultavano ricompresi, al n. 3 dell'articolo 50, « i tecnici laureati in servizio all'atto dell'entrata in vigore del presente decreto (1° agosto 1980), inquadrati nei rispettivi ruoli », i quali avessero maturato entro l'anno accademico 1979-1980 un triennio di attività didattica e scientifica. Per il conseguimento del giudizio di idoneità, il successivo articolo 52, ha stabilito che dovessero indirsi tre tornate di giudizi: la prima, entro 90 giorni dall'entrata in vigore del decreto; la seconda, entro il 31.12.1982; la terza, entro il 31.12.1983, riservata a coloro che avessero maturato il diritto a partecipare al giudizio di idoneità solo in seguito alla prima tornata. È infine intervenuta la legge 9.12.1985, n. 705 la quale stabilisce, all'articolo 9, che il richiamato articolo 50 va interpretato nel senso che « l'elencazione di coloro che possono essere inquadrati a domanda, previo giudizio di idoneità, nel ruolo dei professori associati è tassativa e non consente assimilazioni o equiparazioni di altre categorie e che l'elemento temporale del possesso dei requisiti ivi specificato vale anche per la seconda tornata dei giudizi di idoneità ». Il significato della disposizione è chiaro nel definire tassativo sia l'elenco delle varie categorie aventi titolo che l'elenco

dei requisiti necessari per la partecipazione agli esami di idoneità.

Per quanto qui interessa, dunque, da un lato, non possono partecipare alle tornate idoneative coloro che avevano una qualifica diversa da quella di tecnico laureato alla data dell'1.8.1980 e, all'altro, si riconferma per i tecnici laureati lo sbarramento temporale ora ricordato.

Dalla circostanza che alla terza tornata dei giudizi di idoneità possono partecipare coloro che avevano diritto a partecipare alla seconda ed a questa potevano essere ammessi coloro che avevano la qualifica di tecnico laureato all'1.8.1980, consegue che gli stessi requisiti devono valere per la terza tornata (Cons. St., VI, 10 agosto 1993, n. 574; TAR Lazio, III, 14 luglio 1994, n. 1366; III, 7 dicembre 1993, n. 2019; III, 10 aprile 1993, n. 490). Del resto, il contenuto dell'articolo 50 del decreto del Presidente della Repubblica 382/80, che condiziona, come visto, l'ammissibilità dei tecnici laureati alle tornate idoneative alla loro presenza in servizio all'atto della entrata in vigore del medesimo decreto altro, non costituisce che ragionevole specificazione del requisito direttamente posto dalla legge delega la quale espressamente si riferisce ai « tecnici laureati ... inquadrati nei rispettivi ruoli » (articolo 5, comma 3 della legge n. 28 del 1980).

Si deve inoltre rammentare che la decisione n. 574/93 del Consiglio di Stato ha affermato definitivamente la legittimità del bando, che, essendo un provvedimento di carattere generale, dovrebbe spiegare effetti erga omnes *e comportare la caducazione di tutte le ordinanze di sospensiva pronunciate in relazione al bando stesso e la improcedibilità delle cause conseguenti, tutte di uguale oggetto, proposte avverso il provvedimento di esclusione dalla procedura idoneativa, con perdita di efficacia delle ordinanze pronunciate nel loro ambito.*

Nella vicenda de quo *l'operato del Ministero è stato riconosciuto legittimo dagli organi di giustizia amministrativa. Né la presunta disparità di trattamento con gli assistenti, eccepita nell'interrogazione, sembra sussistere, considerato che lo stesso Consiglio di Stato ha rilevato la diversa posizione funzionale dei tecnici laureati.*

Si ricorda, infine, che le sentenze fino ad oggi intervenute sono tutte favorevoli all'Amministrazione.

Da quanto sopra argomentato sembra dunque al Ministero che, per quanto comprensibile, l'aspirazione dei tecnici laureati inquadrati in ruolo successivamente ai periodi considerati dal complesso delle norme testé nominate non sia giuridicamente fondata, considerata la chiara finalità delle norme stesse confermata dalle numerose pronunce giurisdizionali intervenute al riguardo.

Si ritiene, comunque, opportuno richiamare l'attenzione dell'interrogante sul disposto dell'articolo 8, comma 7, del DDL AC n. 5924, tuttora in itinere, *il quale contiene disposizioni a favore dei tecnici laureati che, anche se non in servizio al 1° agosto 1980, hanno conseguito il giudizio di idoneità essendo stati ammessi con riserva ai relativi giudizi per effetto di ordinanze di sospensione emessi dagli organi di giurisdizione amministrativa.*

Il Sottosegretario di Stato per l'università e la ricerca scientifica e tecnologica: Luciano Guerzoni.

PIVETTI. —*Al Ministro della sanità.* — Per sapere – premesso che:

risulta che all'alba del duemila, in Italia, si muoia di aborto clandestino: è il caso della giovane donna di Genova morta dopo aver praticato l'interruzione volontaria della gravidanza fuori dell'ospedale;

è assurdo che, ad oltre 20 anni dalla entrata in vigore della legge 194, in Italia pratichino circa 14 mila aborti clandestini. Ciò costituisce sicuramente un fallimento della legge 194 del 1978;

l'Organizzazione Mondiale della Sanità stima in 20 milioni gli aborti clandestini nel mondo e in 100.000 le morti che ne derivano. I lunghi tempi di attesa e la paura di non veder tutelata la propria riservatezza sono i principali motivi che

spingono ancora oggi le donne ad interrompere la gravidanza in condizioni di clandestinità;

da un'attenta ricognizione della normativa nazionale e regionale risulta indispensabile riqualificare l'attività dei consultori al fine di predisporre programmi di prevenzione a livello di popolazione per impedire che la donna ricorra alla interruzione della gravidanza. Proprio la legge 22 maggio 1978, n. 194, recante norme sull'interruzione volontaria di gravidanza, con particolare riferimento all'articolo 5, stabilisce che il consultorio e la struttura socio-sanitaria, oltre a dover garantire i necessari accertamenti medici, hanno il compito, in ogni caso, di esaminare con la donna e con il padre del concepito, ove la donna lo consenta, le possibili soluzioni dei problemi proposti, di aiutarla a rimuovere le cause che porterebbero all'interruzione della gravidanza, nel rispetto della dignità e della riservatezza della donna –:

quali interventi intenda adottare al fine di garantire l'esatta applicazione dell'articolo 31 della Costituzione che afferma il dovere morale di proteggere la maternità, l'infanzia, la gioventù e si prefigge di agevolare formazione della famiglia con misure economiche e altre provvidenze in netto contrasto con la legge n. 194 che, invece, legalizza l'interruzione della gravidanza e nega il diritto naturale alla vita delle creature concepite;

quali iniziative intenda intraprendere per evitare l'interruzione volontaria della gravidanza rimuovendo le cause che porterebbero all'aborto, promuovendo ogni opportuno intervento atto a sostenere la donna, offrendole tutti gli aiuti necessari sia durante la gravidanza che dopo il parto e ancor più impedire il ricorso all'aborto clandestino, che secondo i dati pubblicati nella relazione sull'attuazione della legge contenente norme per la tutela sociale della maternità e sulla interruzione volontaria della gravidanza presentata al Parlamento il 21 luglio 1998, riguarda circa 14.000 donne in Italia, di cui il 20 per cento è minorenne. (4-23284)

RISPOSTA. — *Com'è noto, l'articolo 6 della Legge 22 maggio 1978; n. 194, prevede che l'interruzione volontaria di gravidanza (IVG), dopo i primi novanta giorni, può essere praticata:*

a) *quando la gravidanza o il parto comportino un grave pericolo per la vita della donna;*

b) *quando siano accertati processi patologici, tra cui quelli relativi a rilevanti anomalie o malformazioni del nascituro che determinano un grave pericolo per la salute fisica o psichica della donna.*

Il successivo articolo 7 prevede che quando sussiste la possibilità di vita autonoma del feto, l'interruzione volontaria di gravidanza può essere praticata solo nel caso di cui alla lettera a) *dell'articolo 6 e il medico che esegue l'intervento deve adottare ogni misura idonea a salvaguardare la vita del feto.*

La legge n. 194 /78, introducendo il concetto di « possibilità di vita autonoma del feto », limita, in questo caso, il ricorso all'interruzione volontaria di gravidanza solo in concomitanza di un grave pericolo per la vita della donna, e ponendo in essere ogni procedimento atto a salvare la vita del feto.

Occorre ricordare, altresì, che i trattamenti rianimatori e di sostegno vitale oggi sono fortemente incoraggiati dai rilievi statistici e casistici, che spostano sempre più favorevolmente la soglia della possibilità di prosecuzione della vita.

Dall'esame della Relazione al Parlamento del Ministro della Sanità sullo stato di attuazione della legge n. 194/78, relativa ai dati del 1996, emerge che in Italia – dopo i primi novanta giorni – sono state effettuate n. 499 « IVG » tra le 13-15 settimane di gestazione, n. 800 « IVG » tra le 16-20 settimane di gestazione e n. 515 « IVG » con 21 settimane di gestazione.

In considerazione della delicatezza della materia, presso il Consiglio Superiore di Sanità, si è di recente costituito un ristretto gruppo di studio ad hoc, *denominato « Commissione ristretta per la lettura degli articoli 6 e 7 della legge n. 194/78 alla luce delle nuove conoscenze.*

Detta Commissione ha concluso i propri lavori preliminari, predisponendo un documento che, proprio in considerazione della vivibilità del feto si propone una serie di priorità:

1) *una accurata valutazione multidisciplinare preliminare;*

2) *una esauriente informazione individualizzata alla madre o alla coppia circa le attuali possibilità di sopravvivenza di un feto nato oltre la 22ª settimana di gestazione e circa l'assistenza neonatale che verrà, in ogni caso, prestata alla nascita;*

3) *una metodologia di induzione del parto prematuro che salvaguardi le possibilità di vita autonoma e di salute del feto;*

4) *un intervento di rianimazione di tutti i neonati di età gestazionale critica da realizzarsi sempre presso strutture di alta specializzazione dotate della terapia intensiva neonatale;*

5) *la previsione, presso le strutture sopra menzionate, di una adeguata dotazione di risorse strumentali ed assistenziali.*

Per quanto riguarda le iniziative intraprese al fine di offrire soluzioni alternative all'aborto in tutti i casi in cui la gestante si trovi in una condizione di difficoltà a portare a termine la gravidanza, la stessa Legge n. 194/78, come ricordato nell'atto parlamentare in esame, individua nei consultori familiari le strutture socio-sanitarie più idonee a fornire alla donna l'assistenza e le informazioni necessarie per poter assumere pienamente le sue responsabilità, nonché l'indispensabile sostegno alla maternità ed alla famiglia.

L'esigenza del potenziamento della « rete » dei consultori familiari e della loro riqualificazione è stata espressamente delineata nel Piano Sanitario Nazionale per il triennio 1994-1996 (approvato con il decreto del Presidente della Repubblica i marzo 1994) che, nell'ambito del Progetto — Obiettivo 5 A « La tutela materno-infantile », oltre a considerare quest'ultima tra le priorità da sviluppare, ha previsto l'incremento dei consultori familiari.

A tali fini, l'articolo 3, comma 4, della Legge 31 gennaio 1996, n. 34, ha riservato una somma pari a 200 miliardi di lire per la realizzazione degli interventi di completamento della rete consultoriale (consultazione, ristrutturazione od attivazione dei consultori familiari) fino a raggiungere l'obiettivo di una unità ogni 20.000 abitanti, nonché per l'attivazione ed il conseguente sostegno di strutture assistenziali che applichino le tecnologie più appropriate, previste dall'Organizzazione Mondiale della Sanità, nei riguardi della preparazione ed assistenza al parto, al fine di assicurare la realizzazione delle più idonee attività rivolte al sostegno della famiglia e della coppia, alla promozione e tutela della procreazione responsabile, alla prevenzione dell'interruzione volontaria di gravidanza; il tutto in accordo con quanto indicato nel ricordato Piano Sanitario Nazionale 1994-1996.

La prestabilita assegnazione di risorse per il settore materno-infantile è disciplinata dalla Deliberazione CIPE del 6 maggio 1998 (G.U. n. 168 del 21 luglio 1998) che, vista la relazione del Ministero della Sanità in data 20 aprile 1998, concernente la proposta di riparto della somma resasi disponibile, assegna alle Regioni e Province Autonome interessate la somma complessiva di lire 165 miliardi e 908 milioni, disponendo, nel contempo, l'accantonamento della residua quota di lire 34 miliardi e 92 milioni, riservandola sulle disponibilità della seconda fase del programma.

In base alla stessa Deliberazione, le Regioni e Province Autonome interessate, nei sei mesi dalla data della relativa pubblicazione nella G.U., hanno provveduto ad inoltrare le richieste di finanziamento dei progetti delle opere da realizzare, mentre il Ministero della Sanità ha effettuato le debite ricognizioni ed analisi istruttorie.

Nel frattempo, con decreto del Presidente della Repubblica 23 luglio 1998 è stato approvato il Piano Sanitario Nazionale per il triennio 1998-2000 che, nell'ambito dell'Obiettivo IV « Rafforzare la tutela di Soggetti Deboli », rivolge la propria attenzione anche alla fase della procreazione (esigenza di promuovere la procreazione cosciente e responsabile, tutelando le gravidanze a ri-

schio e fornendo un adeguato sostegno alle famiglie; assicurare interventi preventivi e diagnostici di provata efficacia in epoca pre e perinatale; predisposizione di linee guida per la gravidanza, il parto, le cure ospedaliere pediatriche, la pediatria di famiglia e di comunità etc.).

Lo stesso Obiettivo IV delinea una serie di ulteriori interventi rivolti a tutelare l'individuo nelle fasi di vita neonatale ed infantile.

Infine, la bozza del « Progetto Obiettivo materno-infantile » previsto dallo stesso Piano Sanitario Nazionale 1998-2000, nell'ambito delle attività dei consultori familiari, affronta la prevenzione dell'interruzione volontaria di gravidanza anche attraverso il supporto psicologico e sociale e la presa in carico della donna da parte del Servizio Sociale Comunale, al fine di attuare interventi di natura sociale e/o soci-assistenziale tesi a rimuovere le eventuali cause che inducono la donna ad interrompere la gravidanza.

Il Ministro della sanità: Rosy Bindi.

ANTONIO RIZZO. — *Ai Ministri del lavoro e della previdenza sociale e dell'industria, del commercio e dell'artigianato.* — Per sapere – premesso che:

la storia si ripete: si ripete nella cittadina di Sarno che, oltre al dramma post-alluvione dello scorso anno, sta rischiando per davvero la chiusura di uno dei pochissimi se non l'unico stabilimento produttivo alimentare; la Star, uno stabilimento che occupa circa 200 persone tra dipendenti fissi e *part-time*;

gli impegni assunti dai vertici aziendali nel 1997 circa un potenziamento della struttura attraverso un piano di rilancio e le promesse del Governo di centro-sinistra di salvaguardare gli attuali posti e rilanciare l'occupazione a Sarno sono stati puntualmente disattesi;

ora c'è grande preoccupazione per il futuro, in quanto la Star ha investito altrove circa 20 miliardi, facendo intendere la volontà del gruppo Fossati di chiudere lo stabilimento sarnese; al dramma vissuto dal territorio si aggiunge la beffa delle mancate promesse –:

quali interventi urgenti vogliano mettere in essere per scongiurare il rischio che attualmente sta correndo Sarno con la paventata chiusura dello stabilimento Star e quali iniziative intendano adottare per il rilancio del settore industriale ed occupazionale in Sarno e nella Valle dell'Agro Sarnese Nocerino. (4-21646)

RISPOSTA. — *Con riferimento all'interrogazione indicata in oggetto, si comunicano gli elementi acquisiti dalla Direzione Provinciale del Lavoro di Salerno.*

La STAR S.p.a. con stabilimento in Sarno (SA) ha subito, a seguito dell'alluvione del maggio 1998, una momentanea interruzione del ciclo produttivo (fino all'11.5.1998) determinata dalla impossibilità per i lavoratori di raggiungere la sede dello stabilimento sia per l'impraticabilità delle strade che per la mancanza di mezzi pubblici.

Successivamente, in data 12.5.1998, l'azienda ha ripreso normalmente la sua attività produttiva anche se, per alcuni giorni, con un ridotto numero di dipendenti a causa delle assenze per lutti familiari di molti lavoratori.

In data 30.09.98 la STAR ha concluso la procedura di mobilità con riduzione di personale per n. 71 unità, ai sensi e per gli effetti degli artt. 4 e 24 della legge 223/91.

Attualmente risultano occupate 140 persone con contratto a tempo indeterminato.

Si fa presente, poi, che l'azienda, nel periodo gennaio-marzo 99 ha richiamato dalla mobilità circa 40 unità con assunzione a tempo determinato per la lavorazione eccezionale del tonno congelato.

Il responsabile aziendale dello stabilimento di Sarno, opportunamente interpellato, ha confermato che la STAR effettuerà la lavorazione del pomodoro relativamente al corrente anno anche se sono rimaste insolute alcune problematiche (costi aggiuntivi più alti per i maggiori oneri connessi al trasporto del prodotto) già eviden-

ziate al Ministero dell'Industria in una riunione tenuta con i rappresentanti sindacali nazionali.

Per quanto concerne, infine, la lavorazione del tonno, il responsabile aziendale ha evidenziato che la STAR, pur presente sul mercato, deve fronteggiare l'elevata concorrenza da parte dei paesi terzi dove il minor costo del lavoro e del tonno da trasformare pone tali aziende nelle condizioni di offrire sul mercato il prodotto a costi minori.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale: Cesare Salvi.

ROMANO CARRATELLI. — *Al Ministro delle finanze.* — Per sapere – premesso che:

con sentenza n. 26 del 1998, la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 21, secondo comma, del regio decreto n. 215 del 1933, nella parte in cui non consentiva all'autorità giudiziaria ordinaria di sospendere l'esecuzione dei ruoli esattoriali relativi ai contributi di bonifica;

risulta diffusissima la contestazione, da parte dei contribuenti di molti Consorzi di bonifica, e segnatamente da parte dei proprietari d'immobili extragricoli, nei confronti della contribuzione medesima, anche per la non rispondenza dei piani di classifica ai dettati delle Sezioni Unite della Cassazione –:

quali provvedimenti intenda assumere perché nei ruoli esattoriali emessi dai Consorzi di bonifica venga segnalata ai contribuenti – rendendosi così più trasparente l'operazione impositiva e al tempo stesso rendendo nota ad una vasta platea di contribuenti una facoltà finora sconosciuta – la possibilità che essi ora hanno di far ricorso all'autorità giudiziaria ordinaria per sospendere l'esecuzione del ruolo e quindi il pagamento del contributo, ove il contribuente medesimo intenda contestare l'esistenza o l'entità del credito. (4-16626)

RISPOSTA. — *In merito alle problematiche evidenziate nell'interrogazione cui si risponde. Si chiede di conoscere quali provvedimenti si intendano assumere per segnalare ai contribuenti nei ruoli esattoriali emessi dai consorzi di bonifica a quale Autorità giudiziaria far ricorso per chiedere la sospensione dell'esecuzione di tali ruoli.*

Al riguardo, occorre preliminarmente osservare che i consorzi di bonifica sono soggetti forniti di personalità di diritto pubblico, dotati di autonomo potere impositivo, che si avvalgono delle procedure amministrative di riscossione esattoriale ai sensi dell'articolo 21 del Regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215.

Successive disposizioni, inoltre, hanno trasferito alle regioni le funzioni esercitate dallo Stato concernente i consorzi di bonifica e di bonifica montana » (articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 11, ed articolo 73 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977 n. 616).

Da tale quadro normativo emerge, pertanto, che le questioni prospettate dall'interrogante non rientrano tra le competenze specifiche di questo Dicastero, in quanto non attributario di alcun potere di direttiva e di controllo in ordine alla potestà impositiva dei consorzi di che trattasi.

Inoltre, ai sensi dell'articolo 23, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, nel testo novellato dall'articolo 24 comma 3, della legge 27 dicembre 1997. n. 449, il visto di esecutorietà per i ruoli emessi dagli enti diversi dallo Stato e da amministrazioni statali diverse dal Ministero delle finanze, è apposto direttamente dall'ente o dall'amministrazione che ha emesso il ruolo.

*Pertanto, l'attività posta in essere nel passato dall'Amministrazione finanziaria, che peraltro era limitata all'apposizione del predetto visto di esecutorietà, previo controllo dei profili meramente formali costituiti dalla legittimazione dell'ente ad emettere ruoli e dalla regolarità dell'*iter *procedurale di formazione dei ruoli medesimi, non rientra più nella competenza di questo Ministero.*

Infine, in merito alla richiesta di segnalare ai contribuenti la possibilità di ricorrere all'Autorità giudiziaria ordinaria al fine di sospendere l'esecuzione del ruolo (sentenza n. 26 del 1998 della Corte Costituzionale), si evidenzia che l'articolo 11 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46 (che ha sostituito l'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602), ha previsto, tra l'altro, che venga approvato con apposito decreto un nuovo modello di cartella di pagamento.

Tale decreto, in corso di pubblicazione, prevede sia un modello di cartella da utilizzare per tutte le tipologie di crediti iscritti a ruolo sia l'emanazione di istruzioni relative alle modalità ed ai termini con i quali possono essere proposti eventuali ricorsi nei confronti dei ruoli emessi dall'Amministrazione finanziaria.

In particolare, per le entrate diverse da quelle amministrate dal Ministero delle finanze come nel caso dei contributi dei Consorzi di bonifica, è previsto che ciascun soggetto creditore fornisca, al Consorzio nazionale fra i concessionari, ogni indicazione utile circa le modalità ed i termini di impugnazione afferenti alle proprie entrate da esporre nella cartella di pagamento utilizzando un linguaggio il più possibile comprensibile ai debitori.

Il Ministro delle finanze: Vincenzo Visco.

EDO ROSSI. — *Al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.* — Per sapere – premesso che:

sono state presentate due interpellanze parlamentari in cui si sollevano pesanti preoccupazioni circa le operazioni di scarica del combustibile nucleare dal nocciolo della centrale di Caorso nelle piscine interne al reattore e si chiedevano chiarimenti circa il rispetto, da parte degli enti preposti, delle normative di sicurezza dettate dalla legge n. 626 del 1994;

in diversi documenti, regolarmente presentati al datore di lavoro, uno dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza Rls della centrale di Caorso ha sollevato circostanziati rilievi all'operato sia dell'Enel sia dell'Anpa in merito alle operazioni in questione;

le considerazioni del Rls sono dedotte dall'esame di documenti Enel su cui è stato rifiutato il confronto preventivo circa i problemi della sicurezza con i Rls (sulla questione i Rls avevano chiesto un incontro a partire dal 17 gennaio 1996);

il Rls esprime giudizi di inadeguatezza sul Servizio prevenzione e protezione Sps dell'Enel preposto alla gestione della centrale di Caorso, in più riprese a partire dal 24 novembre 1995 e denuncia che sugli argomenti toccati il Sps è stato ed è del tutto assente;

l'autorizzazione alla scarica di combustibile è stata concessa dall'Anpa sulla base di documentazione Enel in cui si afferma che « la condizione di sicurezza nelle piscine è migliore di quella del vessel » in quanto nelle piscine si ha « protezione di tipo completamente passivo » e che il combustibile sarà posizionato nelle piscine in condizione « estrinsecamente sottoscritta, indipendentemente dalla presenza di assorbitori neutronici »;

il documento del Rls afferma che: 1) il combustibile è in condizioni di massima sicurezza entro il reattore poiché « i dispositivi di sicurezza... conferiscono al combustibile presente nel reattore le massime condizioni di sicurezza, in particolare per malfunzionamenti, anche multipli, di componenti attivi ed errore umano, e poiché il combustibile nel reattore risulta protetto anche contro incidenti di varia natura (caduta carichi pesanti, caduta del carro ponte, caduta di aereo, eccetera) »; 2) non si può parlare di stoccaggio in condizioni di massima sicurezza per il combustibile immagazzinato nelle piscine per vari motivi, in particolare per il fatto che il materiale assorbitore di neutroni nelle piscine (Boraflex), a differenza di quello del reattore (barre di controllo), e soggetto a problemi di degrado non trascurabili, che preoccupano e nieritano piena attenzione. Nel documento citato si osserva che le note

tecniche, addotte a supporto alla strategia di posizionamento degli elementi nelle piscine, riportano calcoli inadeguati, riconoscono « pesanti incertezze rispetto ai calcoli relativi al combustibile fresco » e la « mancanza di dati sperimentali » che confermino tali previsioni, sono privi di calcoli e valutazioni relativi a possibili situazioni di incidenti e di sisma, mentre è evidente che in questa materia, come anche l'ente di controllo Usa Nrc, prescrive, sarebbe essenziale la massima confidenza nelle stime;

deve essere contestata l'affermazione dell'ente gestore che il posizionamento degli elementi garantisca una configurazione intrinsecamente critica anche in assenza di assorbitore Boraflex;

occorre ricordare che il posizionamento degli elementi non può essere assunto come dato assoluto in quanto è possibile che gli elementi assumano posizioni relative diverse rispetto a quelle iniziali, ad esempio durante un terremoto;

va quindi preso in seria considerazione il problema del degrado dell'assorbitore Boraflex nelle rastrelliere che contengono il combustibile nelle piscine;

in altro documento del Rls si afferma che « i supporti delle rastrelliere addensate (e si ricordi che l'Enel ha proceduto all'aumento della capienza delle piscine oltre i dati di progetto iniziali) non risultano in grado di assicurare il posizionamento delle rastrelliere in caso di sisma ». Nelle modifiche citate le rastrelliere, ciascuna delle quali pesa circa 30 tonnellate, sono appoggiate sui supporti, che non esistevano nel progetto originario: sono quindi necessarie valutazioni e calcoli di verifica delle conseguenze di un possibile « incidente di caduta delle rastrelliere » dai supporti durante un sisma, soprattutto per quanto riguarda il combustibile nucleare (100 elementi) contenute in ciascuna di esse;

in assenza di risposte scritte che testimoniano una seria presa in considerazione dei rilievi avanzati dal Rls, è pienamente giustificato un giudizio di grave inadeguatezza delle piscine quali contenitori in condizioni di sicurezza di elementi di combustibile, sia per quanto riguarda il controllo dei processi di fissione in caso di degrado dell'assorbitore neutronico;

in assenza di prospettive, con tempi certi e brevi, circa il futuro destino degli elementi di combustione è fondato il timore che le piscine diventeranno deposito di materiale radioattivo, in condizioni assai precarie di sicurezza –:

quali provvedimenti istituzionali vengano assunti per ovviare all'attuale situazione di incertezza e seria preoccupazione dal momento che l'Enel e l'Anpa non hanno dato risposta ai rilievi posti dalle documentazioni del Rls;

se siano state rispettate, in particolare per quanto riguarda le operazioni di scarica del combustibile, le prescrizioni procedurali e informative previste, anche in misura preventiva, dalla legge n. 626 del 1994;

se alla luce dei fatti e delle documentazioni agli atti che portano a considerare le piscine come sito di stoccaggio meno sicuro rispetto al vessel, non giudichi necessario, anche in base agli articoli 3 e 4 legge n. 626 che impongono al datore di lavoro di minimizzare il rischio, ripristinare condizioni di maggiore sicurezza per lo stoccaggio degli elementi di combustibile allontanando dalle piscine gli elementi a maggior rischio e riportandoli entro il vessel, in attesa di una destinazione certa di stoccaggio in adeguato deposito. (4-21322)

RISPOSTA. — *In relazione all'interrogazione parlamentare citata in oggetto si fa presente quanto segue, anche sulla base di quanto riferito dall'ANPA.*

Si deve necessariamente premettere che il CIPE in data 26.7.90 ha deliberato la chiusura definitiva della Centrale di Caorso, disponendo che l'ENEL eseguisse le operazioni necessarie a portare la centrale nella condizione di « custodia protettiva passiva » e predisponendo « i piani di decommissioning ». Successivamente L'ENEL, esercente della centrale, ha presentato istanza ai sensi della legislazione vigente – articolo 55 del

D.Lgs. 230/95 – in quanto la disattivazione di un impianto nucleare e soggetta ad autorizzazione preventiva da parte del Ministero dell'industria, sentito il Ministero dell'Ambiente, il Ministero dell'interno, il Ministero del Lavoro, il Ministero della Sanità, la Regione competente e l'ANPA. L'autorizzazione in questione è rilasciata per fasi che a loro volta devono rientrare in un piano generale d'interventi.

Attualmente le Amministrazioni devono esprimersi sull'autorizzazione alla prima fase che e quella relativa alla « messa in custodia protettiva passiva » ed il relativo procedimento amministrativo di autorizzazione e ancora in corso in quanto sono pervenute solo alcune osservazioni da parte delle Amministrazioni in argomento.

Venendo ora a considerare il quesito posto nel testo dell'interrogazione circa la condizione di sicurezza della centrale e lo stato di conservazione del combustibile nucleare si precisa quanto segue.

L'ANPA, che ai sensi della legislazione vigente, svolge la funzione di controllo in materia, ha fatto presente che nell'ambito della licenza di esercizio per il funzionamento di un impianto nucleare (quale quella, tuttora in vigore, relativa alla centrale di Caorso), l'operazione di scarica del combustibile irraggiato dal nocciolo nelle piscine del reattore è considerata operazione ordinaria che non necessita, pertanto, di alcuna particolare autorizzazione. Tuttavia, a seguito della delibera del CIPE del 26.07.1990 che sanciva la chiusura definitiva dell'impianto, la scarica del nocciolo è stata subordinata a preventiva autorizzazione dell'ANPA in quanto tale operazione, che nelle normali condizioni di esercizio rappresenta solo la fase di passaggio da un ciclo di funzionamento dell'impianto al successivo, nella situazione di chiusura definitiva costituisce il presupposto per l'avvio del processo di dismissione della centrale. In questo contesto, la richiesta di preventiva autorizzazione, da parte dell'Autorità di Controllo, della scarica del nocciolo va riferita alla necessità di garantire, per il combustibile irraggiato, una messa in sicurezza non riferita esclusivamente al breve-medio termine, ma anche al medio-lungo termine.

Tale esigenza ha assunto particolare rilievo nella specifica situazione italiana caratterizzata dalla decisione di chiudere definitivamente il programma elettronucleare Tale strategia, peraltro successiva alla decisione di messa fuori servizio della centrale elettronucleare ha trovato attuazione con la rinuncia alla opzione del riprocessamento e l'adozione della tecnologia, largamente adottata in ambito internazionale da quei Paesi che non perseguono l'opzione di riprocessamento, dello stoccaggio a secco in speciali contenitori « dual purpose » (stoccaggio-trasporto) e con l'impegno formale dell'ENEL a completare lo stoccaggio a secco del combustibile di Caorso entro i tempi tecnici strettamente necessari (comunque entro il 2004). È stato previsto che i contenitori « dual purpose » per lo stoccaggio a secco siano temporaneamente immagazzinati in apposita struttura « away from reactor » (al di fuori dell'edificio del reattore) nello stesso sito di Caorso, in attesa di essere trasportati nel deposito nazionale centralizzato. Per quanto sopra, l'ANPA ha ritenuto che siano state così soddisfatte le esigenze in merito alla definizione di una credibile strategia globale di gestione di tutto il combustibile irraggiato della centrale di Caorso.

Per quanto attiene gli aspetti di sicurezza delle rastrelliere delle piscine della centrale di Caorso, inizialmente progettate per ospitare 750 elementi, si rileva che attualmente sono in grado di ospitare 2.206 elementi, per effetto di una modifica di impianto realizzata nel 1982, debitamente approvata dall'Autorità di controllo sulla base di analisi di sicurezza effettuate con codici largamente validi in ambito internazionale e con ipotesi adeguatamente cautelative. Il numero totale di elementi di combustibile irraggiato di Caorso impegna meno della metà della capienza delle piscine, talché è stato realisticamente stimato che, anche in assenza degli assorbitori neutronici (Boraflex), la prescelta configurazione geometrica assicura il non raggiungimento delle condizioni di criticità. In ogni caso, per di più, non è in alcun modo previsto di escludere l'utilizzo dell'assorbitore neutronico (Boraflex).

Il Boraflex è un materiale largamente utilizzato su scala mondiale in piscine di

deposito di combustibile nucleare irraggiato, anche molto più « affollate » e con combustibile molto meno « decaduto » di quello di Caorso. In particolare, solo negli Stati Uniti, sono circa sessanta le centrali nucleari di tipo PWR e BWR che lo utilizzano.

L'evoluzione delle caratteristiche di struttura chimico-fisica del Boraflex è ampiamente studiata e costantemente tenuta sotto controllo. I risultati dimostrano che il conseguente consumo del Boraflex è estremamente contenuto nel tempo. In particolare a Caorso è operante un programma di controllo dello stato del Boraflex in piscina, che finora ha mostrato una degradazione così limitata da far escludere il rischio di perdita di efficacia anche oltre l'anno 2010.

In ogni caso l'evoluzione lenta dei fenomeni e l'insieme di controlli che vengono effettuati periodicamente consentirebbero di porre in atto misure correttive adeguate.

Per quanto concerne le preoccupazioni espresse nell'atto parlamentare in argomento in merito al rischio che le piscine divengano deposito di materiale radioattivo in condizioni assai precarie di sicurezza si precisa che, in termini generali, fino a quando non sarà disponibile ed operativo il sito nazionale centralizzato per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti radioattivi e per il deposito del combustibile irraggiato, il materiale nucleare dovrà necessariamente permanere nell'ambito degli impianti.

Peraltro, in tali impianti, detto materiale è depositato nel rispetto delle norme di sicurezza e radioprotezione previste dalle relative licenze di esercizio ed è sottoposto alla vigilanza tecnica dell'ANPA.

Per quanto attiene il tema della dismissione degli impianti nucleari si ricorda che il Ministero dell'industria ha attivato un « Tavolo Nazionale » per la gestione degli esiti del nucleare, istituito per avviare una fase di concertazione strategica sulle iniziative conseguenti alla chiusura del nucleare e per promuovere le condizioni necessarie all'attuazione delle fasi operative della corretta gestione dei rifiuti radioattivi. Il « Tavolo » è composto da Governo, Regioni, UPI, ANCI, Organizzazioni Sindacali, ENEL, ENEA, e ANPA. In occasione della prima riunione del 23 luglio 1998 sono state poste le basi del percorso partecipato che dovrà portare alla selezione e alla individuazione del sito nazionale centralizzato per lo smaltimento dei rifiuti radioattivi a bassa e media attività, nonché per il deposito del combustibile irraggiato ancora presente in Italia e dei rifiuti ad alta attività. Tale riunione è stata preceduta da una Risoluzione, dello stesso tenore, approvata dalla Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province Autonome. Inoltre, presso la Segreteria della Conferenza Permanente per i Rapporti tra Stato e Regioni è in via di costituzione un gruppo di lavoro ristretto avente il compito di predisporre uno schema di accordo di programma tra Stato e Regioni concernente l'individuazione del suddetto sito nazionale.

Per quanto concerne specificamente l'operazione di scarica del combustibile nel reattore, l'ANPA ha ritenuto che una volta acquisiti i necessari elementi in merito alla strategia globale di gestione di tutto il combustibile irraggiato della centrale, non sussistessero elementi tecnici ostativi a tale operazione.

In effetti, la permanenza per tempi molto prolungati del combustibile nel reattore spento è da considerarsi come una situazione del tutto anomala nei confronti del progetto del reattore, che prevede il mantenimento di tale condizione essenzialmente per il tempo di effettuazione delle operazioni di ricarica e/o manutenzione. Inoltre le piscine dell'impianto di Caorso, già prima delle operazioni di trasferimento in oggetto, ospitavano un numero di elementi di combustibile esaurito superiore a quello recentemente scaricato dal nocciolo e pertanto dovevano offrire ogni garanzia di sicurezza.

Infine, la rimozione del combustibile dal recipiente in pressione del reattore riduce i potenziali rischi dovuti sia al deterioramento della componentistica interna al recipiente stesso dopo così lungo tempo di permanenza in condizioni di reattore spento (oltre 12 anni), che a possibili errori umani o guasti nel corso di quelle operazioni di prova richieste dalle prescrizioni di esercizio che restano comunque necessarie fino a quando il combustibile permane nel reattore.

Per quanto attiene lo stoccaggio temporaneo del combustibile irraggiato in piscina, l'ANPA ha evidenziato che esso è praticato a livello internazionale da lungo tempo in tutti i reattori ad acqua (circa 400 funzionanti nel mondo nel 1997), senza che si siano verificati malfunzionamenti o incidenti di rilievo.

In particolare, su scala mondiale, sono alcune decine i reattori di concezione progettuale identica o perfettamente assimilabile a quella della centrale di Caorso (in particolare, con la piscina del combustibile in alto nel contenitore secondario o edificio reattore) che hanno maturato da tempo una siffatta positiva esperienza di stoccaggio del combustibile irraggiato in piscina.

Non risultano, viceversa, esempi di permanenza del combustibile nel nocciolo di un reattore per un tempo così lungo dal suo arresto definitivo (oltre 12 anni). Conseguentemente, non si hanno dati statistici di riferimento sulle condizioni del combustibile all'interno del reattore.

Le possibili conseguenze negative di un evento sismico sulle piscine del combustibile sono state oggetto, a suo tempo, di valutazione da parte del progettista dell'impianto e di verifica da parte dell'autorità di Controllo, alla luce della normativa nazionale e internazionale di riferimento ed a fronte di un valore di accelerazione sismica ipotizzata sufficientemente cautelativo. In particolare, nell'attività di revisione indipendente svolta dall'Autorità di Controllo sono state adeguatamente analizzate e valutate le tematiche più significative (come ad esempio l'analisi strutturale delle rastrelliere e l'analisi al ribaltamento), adottando in modo cautelativo ipotesi e metodi molto prudenziali, e considerando aspetti particolarmente significativi anche della progettazione esecutiva (ad esempio la progettazione dei rinforzi dei vincoli sulla base delle piscine). A tutt'oggi non sussistono nuove evidenze tali da rimettere in discussione la validità delle analisi effettuate a suo tempo. Tuttavia, a seguito di considerazioni emerse nel corso delle discussioni tecniche connesse all'autorizzazione della scarica del combustibile dal reattore, l'ANPA ha avviato una rivisitazione del progetto esecutivo strutturale estendendola anche alla valutazione di ipotizzabili effetti a bassissima probabilità di accadimento.

Per quanto concerne gli eventi non compresi nelle basi del progetto delle piscine, esistono ragioni oggettive per cui non sono stati a suo tempo considerati. Tali ragioni risiedono, oltre che nella normativa nazionale e internazionale presa a riferimento nelle analisi di rischio effettuate e nelle misure preventive messe in atto (requisiti applicati alle apparecchiature di sollevamento analisi delle attività esterne all'impianto che avrebbero potuto generare situazioni pericolose per l'impianto stesso), né è dimostrato che provvedimenti come quello di utilizzare il recipiente in pressione come struttura di deposito del combustibile offrano maggiori garanzie di protezione rispetto ad eventi che sono comunque esclusi dalle basi di progetto complessive dell'impianto.

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato: Pier Luigi Bersani.

ROTUNDO, STANISCI e MASTROLUCA. — *Al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.* — Per sapere – premesso che:

nelle prossime settimane verrà formulata la graduatoria delle imprese a cui verranno concessi gli incentivi finanziari previsti dalla legge n. 488 del 1992;

nel corso degli ultimi mesi l'economia del mezzogiorno ha fatto registrare alcuni segnali moderatamente positivi: la produttività (valore aggiunto per prodotto) è in lieve ripresa rispetto al nord, l'indice di dipendenza rispetto al nord (importazioni nette/pil) è in calo, mentre si registra la sostanziale tenuta delle esportazioni meridionali ed una lieve ripresa del tasso di risparmio delle famiglie che sale dal due al tre per cento;

nonostante gli indicatori economici mostrino tali segnali positivi, l'occupazione non solo non ha beneficiato di questo trend ma la disoccupazione, specie quella

giovanile e femminile, ha raggiunto nel mezzogiorno livelli allarmanti e non più sostenibili, pena il rischio di sfociare in possibili turbative dell'ordine pubblico;

tale consapevolezza è stata ben presente nelle dichiarazioni del Presidente del Consiglio dei ministri, onorevole Prodi, rese alla Camera il 17 luglio 1998, che hanno assunto il problema della occupazione e dello sviluppo economico quale obiettivo prioritario e centrale dell'azione del Governo;

nei precedenti due bandi della 488 sono state accolte circa 11.000 domande con un corrispondente impegno di spesa di circa 11.000 miliardi, mentre nel bando in corso a fronte di circa 15.000 domande presentate vi sono soltanto 3.000 miliardi di fondi stanziati;

il rischio reale è che tali somme siano del tutto insufficienti non solo a finanziare tutti i progetti ritenuti ammissibili dall'istruttoria delle banche, ma del tutto irrisorie ed in grado di finanziare al massimo il trenta per cento delle domande presentate;

tale eventualità, l'esclusione cioè del settanta per cento delle istanze presentate, rappresenterebbe un colpo durissimo al mezzogiorno —:

se il Governo non ritenga necessario incrementare le limitate risorse destinate alla incentivazione delle imprese ed in particolare quelle da assegnare alla legge n. 488 del 1992, per consentire il finanziamento di tutte quelle iniziative che abbiano superato positivamente la fase istruttoria delle banche e che testimoniano una vitalità ed un dinamismo delle forze produttive del mezzogiorno ed in particolare della Puglia, che sarebbe imperdonabile non sostenere in modo adeguato;

se il Governo non ritenga di doversi attivare al fine di sollecitare le Regioni del mezzogiorno ad utilizzare i fondi europei non spesi per finanziare le domande incluse nella graduatoria della legge n. 488 ma non finanziate per carenza di risorse finanziarie. (4-19066)

RISPOSTA. — *In relazione all'interrogazione citata si fa presente quanto segue.*

La programmazione delle risorse finanziarie nell'ambito di quelle assegnate alle aree depresse e di competenza del CIPE che, con delibera in data 9 luglio 1998, ha destinato L. 3.000 miliardi per le agevolazioni industriali della legge 19 dicembre 1992, n. 488 per l'anno 1998.

Il Ministero dell'industria, con decreto del 4 agosto 1998 ha così suddiviso tali fondi sui due bandi semestrali dell'anno 1998: 80 per cento sul I bando e 20 per cento sul II bando.

Le risorse disponibili nella detta misura per il I bando semestrale sono risultate limitate rispetto al considerevole numero di iniziative presentate e ritenute ammissibili, consentendo una copertura pari al 28 per cento come media nazionale delle iniziative stesse.

Si fa notare, inoltre, che sul 2° bando, oltre alle relative nuove domande presentate entro il termine finale del 30 giugno 1998, sono confluite gran parte di quelle del 1° bando, non agevolate per insufficienza di fondi per effetto dell'inserimento automatico di cui all'articolo 6, comma 8, del Regolamento di attuazione, di cui al decreto ministeriale 20 ottobre 1995, n. 527 e successive modifiche ed integrazioni.

Si evidenzia che, in alternativa al detto inserimento automatico, le imprese hanno comunque la facoltà di ritirare la domanda non agevolata e di riformulare la medesima sul primo bando utile successivo (e quindi nella fattispecie sul I bando semestrale del 1999), mantenendo valide, sia nel caso dell'inserimento automatico che in quello della riformulazione, le condizioni previste per le domande originarie, ai fini dell'ammissibilità delle spese.

Ciò premesso, attesa l'esiguità delle risorse disponibili nel 2° bando, si fa presente che il Ministero si è prontamente attivato per richiedere l'individuazione di ulteriori risorse. Detta richiesta ha avuto esito positivo con la deliberazione adottata dal CIPE in data 22/1/1998 (pubblicata sulla G.U. n. 47 del 26/2/1999), con la quale sono

stati stanziati ulteriori 3.000 miliardi di lire per le domande presentate nel detto 2° bando.

Ciò ha consentito al Ministero dell'industria di formare le graduatorie regionali del bando in argomento con il decreto ministeriale del 18/2/1999, con il quale è stata assicurata un'adeguata copertura finanziaria dei progetti agevolabili (agevolati n. 3.840 progetti su complessivi n. 8.818).

Per quanto concerne la possibilità di avviare trattative con le regioni meridionali per utilizzare i fondi dell'Unione Europea, che le stesse regioni non hanno ancora impegnato, a favore delle iniziative non agevolate per insufficienza di fondi con il I bando semestrale del 1998 della legge 488/92, si conferma la disponibilità del Ministero dell'industria ad individuare forme di collaborazione con le regioni interessate, già concretizzatesi con l'attuazione del P.O.P. 1994/1999 della Regione Puglia, in relazione al 2° bando unico del 1997, e, più di recente, in relazione al 3° bando in questione, attraverso una riprogrammazione delle risorse da parte della Regione Campania.

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato: Pier Luigi Bersani.

ROTUNDO. — *Ai Ministri del lavoro e della previdenza sociale e del tesoro, del bilancio e della programmazione.* — Per sapere – premesso che:

nei confronti del Signor Antonio Greco, dipendente della Insud s.p.a., è stato adottato un provvedimento disciplinare da parte dei dirigenti della INSUD s.p.a.;

l'*iter* del provvedimento disciplinare si è concluso con il licenziamento del suddetto lavoratore da parte della Torre d'Otranto s.p.a., appartenente al gruppo INSUD s.p.a. con la motivazione di una "presunta" cessazione di qualsiasi attività lavorativa nella sede di Otranto, cosa assolutamente priva di fondamento talché l'attività è a tutt'oggi in corso e che si è sviluppata, per gli ultimi tre anni, con un notevole intervento di ristrutturazione del villaggio S. Stefano in Otranto di proprietà della Torre d'Otranto s.p.a., concesso in locazione alla Società Club Med s.p.a.;

l'importo totale dell'investimento ha raggiunto la notevole somma di 18 miliardi di cui 8 derivanti da fondi di rotazione del ministero del tesoro concessi alla INSUD s.p.a.;

il Greco, nel luglio 1993, ha rivolto istanza al Ministro del tesoro e, per conoscenza alla Insud s.p.a., per essere assunto nella P.A. secondo quanto previsto dal decreto legislativo n. 96 del 1993, senza aver ricevuto alcun riscontro;

il decreto legislativo n. 1 del 9 gennaio 1999 avente per oggetto il « riordino degli Enti e delle società di promozione » tra le quali la Insud s.p.a. demanda alla Società Sviluppo Italia la futura organizzazione del personale della società –:

quali iniziative il Governo intenda adottare al fine di favorire la riassunzione del Signor Greco presso la Terra d'Otranto s.p.a., Gruppo Insud;

quali iniziative il Governo intenda adottare per evadere l'istanza prodotta dal Greco nel 1993, per godere delle disposizioni di legge previste dal decreto legislativo n. 96 del 30 aprile 1993 ed accertare eventuali omissioni o abusi;

quali iniziative il Governo intenda adottare per verificare se in seguito al decreto legislativo n. 1 del 9 gennaio 1999 ed alla direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri del 26 gennaio 1999 non vi è stato un abuso di potere da parte del presidente della Torre d'Otranto s.p.a. gruppo INSUD, che ha operato un licenziamento motivato con la cessazione dell'attività lavorativa in Otranto mentre il villaggio S. Stefano, gestito dal Club Med, è già operativo in prossimità della prossima stagione turistica. (4-23710)

RISPOSTA. — *Con riferimento all'interrogazione indicata, da notizie assunte presso la Direzione Provinciale del Lavoro di Lecce, si rappresenta che il Sig. Antonio GRECO ha richiesto per il tramite del*

proprio legale, la comparizione delle società INSUD S.p.A. e TORRE D'OTRANTO S.p.A. davanti alla competente Commissione al fine del tentativo obbligatorio di conciliazione, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 410 c.p.c., come modificato dal D. Lgs. N. 80/1998.

La INSUD S.p.A. ha obiettato di essere del tutto estranea al rapporto tra il GRECO e la TORRE D'OTRANTO S.p.A.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale: Cesare Salvi.

RUFFINO. — *Al Ministro della difesa.* — Per sapere – premesso che:

nel comune di Mortegliano (Udine) vi sono aree militari da tempo non più utilizzate per ben 424 mila metri quadrati;

si tratta di tre aree: la prima è la cosiddetta « ex polveriera di Santa Maria », la seconda è l'« ex pista aeronautica di Lavariano » e la terza è l'area nei pressi dell'incrocio fra le strade provinciali di Chiasiellis e Lavariano;

questi quarantadue ettari potrebbero essere utilizzati per usi civili con indubbio vantaggio per le comunità di Mortegliano, Lavariano e Chiasiellis;

da anni l'amministrazione comunale morteglianese ha avanzato senza esito la richiesta al Ministro della difesa di cessione a titolo di comodato, di affitto o di acquisto;

nel frattempo è intervenuta l'approvazione di nuove norme sull'alienazione e sul trasferimento alle regioni a statuto speciale dei beni non più utili alla difesa;

è urgente il riutilizzo di queste aree anche per limitare il degrado delle strutture in esse ospitate –:

quali siano gli orientamenti sull'utilizzo di queste aree ed in particolare se intenda avviarne la dismissione;

quale giudizio dia sul fatto che tante aree e strutture militari siano inutilizzate da anni senza che l'amministrazione ne abbia avviato la dismissione provocando spesso il degrado irreversibile dei beni e sempre con danno delle comunità locali;

se intenda superare questi gravi ritardi e procedere rapidamente alla dismissione dei beni non più utili alla difesa situati nel Friuli-Venezia Giulia secondo quanto previsto dall'articolo 3 comma 114 della legge n. 662 del 1996 anche stabilendo un intenso e costruttivo rapporto con la regione al fine di superare positivamente le incertezze sulle modalità di applicazione delle nuove norme. (4-21108)

RISPOSTA. — *La « ex polveriera di Santa Maria », la « ex pista aeronautica di Lavariano » e l'area compresa fra le strade provinciali di Chiasiellis e Lavariano, ubicate nel Comune di Mortegliano (Udine), rientrano tra quei beni per i quali il Dicastero Difesa non nutre più interesse e pertanto sono stati inseriti tra i beni dismissibili dell'Amministrazione.*

Tra l'altro, trattandosi di immobili dello Stato situati nei territori delle regioni a statuto speciale, in aderenza a quanto disposto dalla legge n. 662/96 (articolo 3, comma 114), la stessa Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia ha chiesto il trasferimento a titolo gratuito nel proprio patrimonio delle aree in questione.

Attualmente l'esame della problematica è al vaglio della Commissione paritetica Stato-Regione, e pertanto si ritiene che la stessa possa trovare rapida soluzione nel senso auspicato dall'onorevole interrogante.

Il Ministro della difesa: Carlo Scognamiglio Pasini.

RUFFINO. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere – premesso che:

i lavoratori della « Fratelli Solari » di Prato Carnico-Udine attendono da più di un anno la firma del decreto per il riconoscimento della Cassa integrazione straordinaria;

tale procedura è stata particolarmente lenta per errori compiuti in sede regionale;

da mesi comunque il provvedimento è presso il ministero del lavoro a Roma;

l'interrogante si è più volte messo in contatto con l'ufficio del Ministro senza essere in grado di venire a conoscenza dello stato dell'*iter* e dei motivi che ne impediscono la tempestiva conclusione;

analoghi inutili tentativi sono stati compiuti dalle organizzazioni sindacali interessate che per questo hanno espresso una dura protesta –:

quali siano i motivi che costringono i lavoratori della « Fratelli Solari » ad una così lunga attesa della Cassa integrazione straordinaria e se vi siano motivi che ne impediscono l'erogazione;

quali misure intenda adottare per concludere tempestivamente l'attesa di questi lavoratori senza reddito da più di un anno. (4-21696)

RISPOSTA. — *In relazione alla situazione rappresentata nel suindicato atto parlamentare si fa presente quanto è emerso dagli accertamenti effettuati dalla competente Direzione Provinciale del Lavoro di Roma.*

È stato approvato, con decreto n. 24933 del 7 agosto 1998, il programma per crisi aziendale presentato dalla ditta F.lli SOLARI, con sede in Pesariis di Prato Carnico, relativamente al periodo compreso tra il 15/1/1998 al 14/1/1999.

A seguito della citata approvazione è stata autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, per il periodo dal 15 gennaio 1998 al 14 luglio 1998.

In data 3 luglio 1998, la ditta Solari di Udine S.p.a., ha acquisito la F.lli Solari S.p.a., già in liquidazione, con passaggio del personale avvenuto ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2112 del Codice Civile.

In tale contesto la Solari di Udine S.p.a. ha presentato un piano di ristrutturazione e di riorganizzazione aziendale con richiesta del trattamento di integrazione straordinaria dal 4 luglio 1998 al 2 luglio 2000.

In conseguenza di ciò, il precedente provvedimento del 7 agosto 1998 è stato annullato e sostituito dal decreto n. 2562 del 21 gennaio 1999, con il quale è stato approvato il programma di crisi aziendale della ditta F.lli Solari, per il periodo dal 15 gennaio 1999 al 2 luglio 1999.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale: Cesare Salvi.

RUSSO. — *Al Ministro delle comunicazioni.* — Per sapere – premesso che:

il servizio di recapito posta nel terzo millennio rappresenta ormai una condizione indispensabile di vivibilità e di civiltà;

proprio nelle aree di maggiore degrado il servizio di recapito postale rappresenta l'ultimo contratto regolare con il mondo legale;

da oltre due mesi nell'area 219-Pontecitra in Marigliano (NA) non viene recapitata la posta a domicilio;

pare superfluo sottolineare lo sforzo della dirigenza e degli operatori degli uffici postali di Marigliano, sottoposti ad un improbo carico di lavoro;

in tal modo si va realizzando, si ritiene in via unica e sperimentale, un nuovo servizio di consegna domiciliare della posta in « fai da te » affidata al buon cuore di amici e vicini che a vario titolo, in dispregio alle più elementari norme sulla *privacy*, ritirano e consegnano in proprio la posta;

di fatto si creano isole di assenza, marginalizzate e pericolosamente rese autonome ed estranee allo Stato –:

quali iniziative urgenti si intendano assumere per evitare tali disservizi che mortificano un territorio già a forte disagio e rendono lo Stato assente e nemico;

se non si ritenga, seppure in via provvisoria, in ragione della dilagante disoccupazione giovanile, assumere a tempo determinato giovani che possano svolgere utilmente questo servizio;

se possano essere in tal guisa discriminati territori dello Stato nei quali pur si pagano le stesse con la medesima famelica

imposizione fiscale e pur si pagano eguali tariffe del servizio postale. (4-21716)

RISPOSTA. — *Al riguardo si fa presente che la società Poste Italiane è interessata in merito a quanto rappresentato dall'interrogante nell'atto parlamentare in esame – ha comunicato che i disagi nel recapito della corrispondenza verificatisi presso il comune di Marigliano nel periodo dicembre 98/gennaio 99 sono stati causati da una serie di circostanze negative che si è cercato di eliminare nel più breve tempo possibile.*

In particolare, all'assenza di una unità addetta al recapito – che era stata compensata, senza produrre disagi agli utenti, attraverso l'assorbimento del carico di lavoro da parte dei portalettere titolari delle zone viciniori – si è aggiunta l'imprevista e prolungata assenza di un'altra unità applicata come scorta e, infine, lo stato di agitazione sindacale attuato in quel periodo, per cui il personale si è rifiutato di effettuare prestazioni di lavoro straordinario.

Per smaltire le giacenze createsi la filiale di Napoli ha, a suo tempo, disposto l'intervento di un apposito gruppo di lavoro, l'assegnazione di una unità a copertura del portalettere assenti, nonché l'assegnazione di altri dipendenti da utilizzare come scorta.

A seguito dei suddetti interventi – ha concluso la predetta società – la situazione è ritornata alla normalità ed attualmente non si registrano giacenze di corrispondenza inevasa.

Il Ministro delle comunicazioni: Salvatore Cardinale.

SAIA. — *Al Ministro della sanità.* — Per sapere – premesso che:

le specialità medicinali a base di pergolide mesilato, comunemente usate nella terapia del morbo di Parkinson, sono attualmente classificate in fascia C del prontuario terapeutico nazionale e quindi a totale carico degli assistiti;

come è noto, la malattia di Parkinson è un'affezione cronica, fortemente invalidante e progressiva, che richiede trattamento farmacologico continuativo al fine di impedirne o rallentarne la progressione ed il peggioramento;

per tale motivo appare ingiusto costringere i soggetti sofferenti di tale malattia a pagarsi per intero i farmaci necessari –:

se non ritenga opportuno sottoporre il problema alla Commissione unica del farmaco, onde provvedere alla riclassificazione dei farmaci a base di pergolide mesilato nella fascia A del prontuario terapeutico nazionale, nel caso in cui ne sia documentata e riconosciuta l'efficacia terapeutica. (4-01217)

RISPOSTA. — *Al momento attuale, ai fini del trattamento terapeutico dei pazienti affetti dal morbo di Parkinson, sono disponibili con onere di spesa a carico del Servizio Sanitario Nazionale (classe A di cui all'articolo 8, comma 10, della Legge 24 dicembre 1993, n. 537), tutti i farmaci previsti dalle linee-guida internazionali.*

Pertanto, sono ben 13 i principi attivi inclusi in classe A e, tra essi, vi è anche il « Pergolide ».

Infatti, la specialità medicinale « Nopar », a base di « Pergolide », è collocata in classe A nelle differenti confezioni da 20 compresse da 1 mg; 30 compresse da 0,05 mg; 40 compresse da 0,25 mg.

Il Ministro della sanità: Rosy Bindi.

SAIA, MAURA COSSUTTA e VALPIANA. — *Al Ministro della sanità.* — Per sapere – premesso che:

con una precedente interrogazione l'interpellante sottoponeva al Ministro della sanità il problema dei farmaci contro l'osteoporosi e, in particolare, di quelli a base di alendronato, tutti collocati nella fascia C del prontuario farmaceutico nazionale, a totale carico degli assistiti;

attualmente la Cuf ha parzialmente rivisto la sua posizione, collocando tali farmaci in fascia A ma subordinandone la prescrivibilità ai casi previsti dalla nota 79;

tale nota prevede le condizioni di prescrivibilità che sono in sintesi: grave osteoporosi con fratture vertebrali patologiche e, in particolare, occorre che vi sia il crollo di una vertebra che ne riduca lo spessore del 15 per cento;

tale condizione appare assurda ed incomprensibile e contrasta fortemente con gli obiettivi del Piano sanitario nazionale che individua nella prevenzione il cardine fondamentale del servizio sanitario –:

in base a quale criterio sia stato ritenuto che, di fronte a gravi casi di osteoporosi, occorra attendere che si manifestino fratture patologiche e « crolli » vertebrali prima di poter curare la malattia;

se non ritenga che ciò contrasti fortemente con l'obiettivo di prevenzione che è stato affermato nel piano sanitario;

se, alla luce delle precedenti considerazioni, non si ritenga opportuno rivedere il contenuto ad avviso dell'interrogante assurdo ed incompresibile della nota 79. (4-23683)

RISPOSTA. — *Come indicato nell'atto parlamentare in esame, le specialità medicinali a base di « Alendronato » sono a carico del Servizio Sanitario Nazionale solo nei casi previsti dalla nota 79.*

Con essa, la Commissione Unica del Farmaco (CUF), organo tecnico-scientifico del Ministero della Sanità, di cui all'articolo 7 del D.Lvo 30 giugno 1993, n. 266, ha disposto che i medicinali a base di « Alendronato » sono rimborsabili (classe A) « limitatamente al trattamento continuativo per almeno un anno per la profilassi secondaria di fratture osteoporotiche in donne con frattura di femore o di almeno un corpo vertebrale non dovute a traumatismi efficienti, verificatisi dopo la menopausa ».

La decisione della CUF di ammettere alla rimborsabilità i farmaci a base di « Alendronato » limitatamente alla profilassi secondaria di fratture osteoporotiche, si fonda sul fatto che solo in pazienti con queste caratteristiche ne è stato dimostrato un beneficio terapeutico, pur se di modesta entità; per altro le donne con pregressa frattura del femore e delle vertebre presentano un rischio particolarmente elevato di successive fratture.

A dimostrazione di quanto sia importante il rispetto dei risultati degli studi effettuati (positivi e negativi), nel determinare le indicazioni di impiego di un farmaco, si segnala che l'« Alendronato » è attualmente indicato solo nel « trattamento delle donne in età post-menopausale ».

Sino ad ora il farmaco non è stato sperimentato nella profilassi-prevenzione dell'osteoporosi e gli studi non sono stati ancora completati per cui sarebbe antiscientifico e non rispettoso della condizione dei pazienti se, a partire da uno studio che ha dimostrato l'efficacia (moderata) dell'« Alendronato » nelle donne in menopausa o postmenopausa, il risultato conseguito fosse immediatamente applicabile anche sul versante della profilassi-prevenzione primaria.

In effetti, quando si dimostra che un farmaco è capace di efficacia curativa, non è detto che di per sé sia anche dotato di attività preventiva, ma occorre che essa sia dimostrata con apposito studio clinico.

La CUF ha in tal modo ritenuto di rispondere ad una esigenza di tipo scientifico tutelando allo stesso tempo i pazienti, garantendo le loro esigenze di cura sulla base delle evidenze raggiunte in campo farmacologico e clinico.

Questo ultimo aspetto assume un ulteriore significato, se si considera che l'« Alendronato » è un farmaco relativamente « recente », il cui impiego non è privo di effetti collaterali e che, quindi, deve esserne attentamente valutato il possibile vantaggio terapeutico, rappresentato dal rapporto tra i rischi ed il beneficio clinico.

Inoltre, è opportuno ricordare che, in accordo con le linee guida internazionali sono attualmente disponibili, a totale carico del Servizio Sanitario Nazionale (classe A), altri farmaci indicati nella prevenzione dell'osteoporosi.

In particolare, per la prevenzione primaria sono raccomandati due tipi di approcci farmacologici:

1) terapia estrogenica sostitutiva: nelle donne in post menopausa, ha un effetto positivo sulla massa ossea.

Ciò è stato dimostrato sia in donne da poco in menopausa, sia in soggetti anziani con osteoporosi ormai conclamata.

Tuttavia, per ottenere un effetto duraturo sulla massa ossea, la terapia deve essere continuata per diversi anni (secondo alcuni studi almeno 7) e poiché la sicurezza degli estrogeni nelle terapie a lungo termine è ancora oggetto di discussione, è consigliabile ricorrere a tale terapia solo nelle donne che presentano un elevato rischio di sviluppare osteoporosi o fratture ossee.

2) apporto supplementare di calcio e vitamina D: la carenza di vitamina D rappresenta un fattore di rischio per l'osteoporosi e le fratture ossee, essendo una sostanza essenziale per garantire l'assorbimento del calcio, la mineralizzazione delle ossa e l'integrità scheletrica sia nei giovani che negli anziani.

L'ipovitaminosi D è molto diffusa tra gli anziani, presentando una prevalenza tra i soggetti di età superiore ai 65 anni (ricoverati e nella popolazione) compresa tra il 25 e il 54 per cento, ma può raggiungere anche il 79 per cento.

Pertanto, in base alle conoscenze attuali, un'efficace prevenzione dell'osteoporosi e delle fratture ossee, sia nell'uomo che nella donna, viene attuata con l'assunzione di 800-1.000 UI al giorno di vitamina D (possono essere somministrati anche boli una volta alla settimana oppure una, due o tre volte l'anno).

Accanto all'apporto di vitamina, è raccomandato quello del calcio sia attraverso gli alimenti sia mediante supplemetazioni che devono essere continuative.

Si sottolinea che il calcio e la vitamina D sono farmaci largamente impiegati nella pratica clinica ormai da parecchi decenni ed i loro profili di efficacia e di sicurezza risultano ben noti.

La decisione della CUF, basata sulle considerazioni ora delineate, non si pone in contrasto con gli obiettivi del Piano Sanitario Nazionale in tema di prevenzione ma, anzi, raccomanda e allo stesso tempo garantisce che la prevenzione dell'osteoporosi venga attuata con farmaci per i quali le relative prove di efficacia e sicurezza siano del tutto esaurienti.

Il Ministro della sanità: Rosy Bindi.

SAIA. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere – premesso che:

la legge n. 449 del 23 dicembre 1998 (finanziaria), ha previsto l'aumento di lire 100.000 mensili per le pensioni sociali;

l'Inps di Pescara non ha ancora corrisposto tale aumento, se non ad un numero molto limitato di pensionati;

la giustificazione addotta agli enti di patronato da parte dell'Inps per il mancato pagamento, è che tale ritardo sarebbe legato alla necessità di verifica della posizione reddituale degli assistiti;

tale giustificazione, che non potrebbe comunque rendere accettabile un ritardo di sei mesi, assolutamente intollerabile nell'era informatica, non è veritiera in quanto l'aumento non è stato corrisposto neanche ai pensionati che hanno presentato domanda specifica fin dal mese di marzo 1999, allegando la posizione reddituale –:

se il Governo sia a conoscenza di tali gravi ritardi nella corresponsione delle somme dovute ai pensionati sociali di Pescara e provincia;

quali iniziative intenda assumere per far sì che ai suddetti pensionati venga immediatamente corrisposto quanto loro dovuto per legge e che, vista l'esiguità delle pensioni sociali, è assolutamente necessario agli assistiti per la stessa sopravvivenza in condizioni economiche minimali. (4-24490)

RISPOSTA. — *Con riferimento all'interrogazione indicata con la quale si lamentano i ritardi nella corresponsione dell'aumento di 100 mila lire previsto dall'articolo 67 L. 23 dicembre 1998, n. 448 della finanziaria in favore dei titolari di assegno di pensione sociale, si fa presente quanto segue.*

Il citato articolo 67 prevede che il suddetto incremento sia legato all'accertamento

dei limiti di reddito adottati per l'accesso e per il calcolo della pensione sociale o dell'assegno sociale.

L'INPS, pertanto, per erogare l'aumento in questione deve procedere alla verifica dei redditi denunziati dagli interessati per gli anni 1998 e 1999.

Per i casi in cui si poteva ritenere che i limiti di reddito non fossero superati, l'istituto ha già liquidato l'aumento; esso è in corso di liquidazione anche nei casi in cui i pensionati abbiano presentato direttamente agli sportelli dell'Ente le dichiarazioni reddituali.

La corresponsione degli aumenti ha già complessivamente coinvolto circa il 50 per cento degli interessati.

L'INPS, in ogni caso, ha predisposto ed inviato agli interessati un modello per l'accertamento reddituale che consentirà l'individuazione definitiva degli aventi diritto e la corresponsione dell'aumento dovuto a chi ancora non lo avesse percepito.

Si rappresenta, infine, che l'INPS, anche nel corso di recenti incontri con i sindacati dei pensionati, ha assunto l'impegno, dopo le verifiche innanzi citate, di accelerare le corresponsioni che sono comunque in corso per la metà degli interessati.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale: Cesare Salvi.

SAPONARA. — *Ai Ministri degli affari esteri e di grazia e giustizia.* — Per sapere – premesso che:

il cittadino italiano Pietro Mario Bubani dal 28 aprile 1990 si trova detenuto nel carcere di Bangwang in Thailandia, condannato a 30 anni di reclusione per l'accusa di traffico di stupefacenti;

il Bubani, che ha sempre protestato la propria innocenza, ha da tempo inoltrato richiesta di trasferimento in un penitenziario italiano così come prevedono la legge nazionale thailandese nonché l'accordo sulla giustizia vigente tra Thailandia ed Italia;

il Governo italiano, che pure si è attivamente impegnato per casi analoghi meno rilevanti sotto il profilo dell'incolumità personale, non ha mai risposto alla richiesta predetta –:

se e quali iniziative intendano assumere presso il governo thailandese nelle debite sedi affinché consenta il trasferimento del Bubani in un carcere italiano. (4-23328)

RISPOSTA. — *Come ricorda l'interrogante, il Signor Piero Mario Bubani è stato arrestato a Bangkok dalle Autorità thailandesi nel 1990 e condannato a trent'anni di reclusione per detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti (era stato trovato in possesso di due chilogrammi di eroina).*

Sin dal momento del suo arresto, il Sig. Bubani ha ricevuto dall'Ambasciata d'Italia a Bangkok la massima assistenza, tramite le consuete visite consolari. Il predetto, che non ha mai lamentato particolari problemi, né di salute, né di adattamento alle condizioni carcerarie thailandesi, svolge all'interno del penitenziario di Bangkwang il ruolo di « fiduciario », che gli permette un trattamento di maggiore favore ed una certa mobilità all'interno della struttura.

Nel giugno 1991 la Direzione Generale degli Affari Penali del Ministero di Grazia e Giustizia inoltrava una richiesta di notizie all'Ambasciata d'Italia a Bangkok al fine di un eventuale trasferimento del Signor Bubani.

Tale iniziativa non ha avuto seguito poiché, successivamente, con nota indirizzata al Ministro di Grazia e Giustizia, il Sig. Bubani manifestava chiara la propria volontà di non richiedere l'applicazione del Trattato in vigore tra Italia e Thailandia per l'esecuzione delle condanne penali ed il conseguente trasferimento in Italia. Inoltre, anche in un'intervista pubblicata sul Corriere della Sera il 7 gennaio 1995, lo stesso dichiarava di rifiutare (atteggiamento che continua a reiterarsi) la presentazione dell'istanza di trasferimento in un carcere italiano sulla base del vigente Trattato – la decisione in proposito, come noto, spetta soltanto al detenuto – sostenendo che le condizioni detentive in Thailandia sono più favorevoli di quelle in Italia.

Con sentenza pronunciata dalla Corte di Appello di Torino in data 26 giugno 1996,

risultava definita la procedura di riconoscimento della sentenza emessa dalle Autorità thailandesi.

Sempre nel 1996, un'Amnistia Reale ha consentito una riduzione della sua pena a ventiquattro anni.

Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri: Patrizia Toia.

SCALIA. — *Al Ministro della difesa.* — Per sapere – premesso che:

il signor Davide Bassi, nato a San Miniato (Pistoia) il 13 agosto 1979, e residente a Treviglio (Bergamo), è stato destinato in servizio civile a partire dal 4 agosto 1998 presso il Centro sociale Mignani Baccanni a Terra del Sole (Foggia);

il signor Bassi ha chiesto il trasferimento presso un ente prossimo al proprio domicilio (ed in particolare presso il comune di Caravaggio) adducendo a sostegno di tale richiesta il fatto di potere in tal modo essere vicino alla famiglia (composta, oltre che dal giovane, da un altro fratello e dalla sola madre) e di poterla sostenere sia moralmente che, per quanto possibile, economicamente;

in data 9 dicembre 1998, il ministro della difesa, con comunicazione Lev n. 98821511/SAM/3 sez. ha respinto la richiesta di trasferimento perché « non rientra in alcuna delle fattispecie previste dalla normativa in vigore ai fini della concessione di trasferimento » –:

se non ritenga opportuno rivedere la decisione presa dalla Direzione generale leva, alla luce della difficile situazione familiare ed economica del signor Davide Bassi. (4-22476)

RISPOSTA. — *Il trasferimento di un obiettore di coscienza è possibile se il giovane è l'unico figlio convivente di madre vedova e purché, come recita espressamente il manifesto di chiamata alle armi per l'anno 1998, articolo 3, punto b. (2), nella città di residenza non siano presenti altri figli maggiorenni anche se coniugati.*

L'obiettore Davide Bassi non rientra in queste condizioni e nel chiedere il trasferimento presso un Ente prossimo al proprio domicilio, ha addotto come unica motivazione il fatto di essere orfano di padre. Per questi motivi la domanda non è stata accolta. Peraltro si segnala che il giovane ha ultimato il suo servizio civile il 4 giugno scorso.

Il Ministro della difesa: Carlo Scognamiglio Pasini.

STORACE. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed al Ministro delle comunicazioni.* — Per sapere – premesso che:

in data 11 dicembre 1996 il consorzio telematico inviava una lettera aperta al ministero delle comunicazioni;

nella lettera si legge testualmente: « la necessità di adeguare la procedura di attivazione codici/servizi, facendo richiedere con dichiarazione sostitutiva di notorietà, al ministero delle comunicazioni, l'autorizzazione per erogare i servizi ammessi alla fruizione generalizzata, dal fornitore di informazioni responsabile dell'erogazione del servizio, e la fondamentale importanza che riveste l'attivazione di un secondo prefisso dedicato all'intrattenimento, ci fa sempre più impegnare su questo fronte »; con la chiusura del « 144 », infatti, si è dato stimolo ad attivare i servizi non conformi sul codice « 166 », dedicato ai servizi professionali, oltre a far migrare cartomanzia, astrologia ed erotismo, sulle linee internazionali « 00 »; solo ammettendo alla fruizione generalizzata il codice « 166 » per i servizi professionali ed il codice « 1xx » per i servizi ludici, si potrà essere inflessibili sulle eventuali trasgressioni, visto che nel mondo il proibizionismo ha sempre portato solo guai; ovviamente non può essere ipotizzato l'inserimento di un *pin code* sul codice 166 per i servizi professionali, pena il crollo del mercato, mentre potrà essere accettabile, solo ed esclusivamente, sul nuovo codice « 1xx » dedicato ai servizi ludici –:

se non ritengano opportuno intervenire per conoscere la reale situazione. (4-13070)

RISPOSTA. — *Al riguardo, nel far presente che si risponde per incarico della Presidenza del Consiglio dei Ministri, si precisa che i servizi ludici sono già offerti tramite il prefisso 144 al quale si accede solo previa richiesta dell'utente telefonico.*

In proposito si fa presente che il nuovo regolamento da emanare ai sensi dell'articolo 1, comma 25, della legge 23 dicembre 1996, n. 650, prevede la possibilità per tutti gli utenti attestati a centrali numeriche di autoabilitare ed autodisabilitare i servizi audiotex mediante l'uso di un numero segreto personalizzato.

Quanto all'emanazione del suddetto regolamento si significa che sul testo predisposto, la Corte dei conti, in sede di registrazione, ha formulato alcuni rilievi che sono tuttora all'esame dei competenti organi di questo Ministero.

È da significare, infine, che gli operatori dei servizi audiotex hanno interessato la Commissione europea in quanto, a loro avviso, il regolamento contrasterebbe con il principio della libertà di offerta dei servizi di telecomunicazioni; questo Ministero, pertanto, ha provveduto all'invio del testo alla predetta Commissione che non si è ancora pronunciata in merito.

Il Ministro delle comunicazioni: Salvatore Cardinale.

STORACE. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed ai Ministri degli affari esteri e dei beni culturali e ambientali.* — Per sapere – premesso che:

risulterebbe dalla nota n. 004100 del 5 maggio 1998 del Ministro degli affari esteri che la rimozione ed il trasferimento dell'obelisco di Axum in Etiopia debba essere finanziata con fondi stornati dalla quota dell'otto per mille/Irpef;

in base al recente decreto del Presidente della Repubblica in data 10 marzo 1998, n. 76 concernente il « regolamento recante criteri e procedure per l'utilizzazione della quota dell'otto per mille Irpef devoluta alla diretta gestione statale » il quale all'articolo 2, comma 1, recita testualmente « sono ammessi alla ripartizione della quota dell'otto per mille, a diretta gestione statale, gli interventi straordinari per fame nel mondo, calamità naturali, assistenza ai rifugiati, conservazione di beni culturali » –:

quale sia il costo effettivo complessivo dell'operazione di trasferimento dell'obelisco di Axum, e se effettivamente si ritenga, visto il regolamento relativo ai criteri di utilizzazione della quota dell'otto per mille/Irpef che la questione riguardante l'obelisco di Axum rientri nelle fattispecie elencate nel citato decreto del Presidente della Repubblica e, in caso negativo, attraverso quali fondi si ritenga di finanziare l'operazione di rimozione e trasporto. (4-17919)

RISPOSTA. — *La restituzione dell'obelisco di Axum rientra nell'attuazione degli impegni, stabiliti dal Trattato di Pace del l0 dicembre 1947 e dall'Accordo italo-etiopico del 5 marzo 1956 relativo al regolamento di questioni derivanti dal Trattato di Pace stesso.*

Tale impegno è stato riaffermato nella dichiarazione congiunta del 4 marzo 1997 e confermato in occasione delle visite a Roma del Presidente della Repubblica etiopico, Negasso Gidada, nell'ottobre del 1996, della successiva visita del Primo Ministro Meles Zenawi nel maggio del 1997 e della visita in Etiopia del Presidente della Repubblica italiana nel novembre dello stesso anno.

Secondo lo studio completato dall'ICCROM, l'istituto a cui è stata commissionata l'analisi diagnostica della fattibilità del trasferimento del monumento dall'attuale sito, la spesa prevista per lo smontaggio ed il trasporto via mare della stele, è di circa un miliardo e settecento cinquanta milioni di lire.

A tale scopo sarà utilizzato un apposito capitolo nell'ambito del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1999 senza far ricorso alla quota dell'otto per mille dell'Irpef.

Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri: Rino Serri.

TABORELLI. — *Al Ministro degli esteri.* — Per sapere – premesso che:

il 4 ottobre 1998 Mirko Robol, un ventenne di Rodero (una località in provincia di Como), è deceduto sui monti della Valle Maggia, situata in Svizzera, Canton Ticino, scivolando in un dirupo. Vi era andato per funghi con altri tre amici. Immenso il dolore dei familiari e dell'intera comunità: Mirko infatti era un giovane leale, sensibile, generoso;

questi i fatti: al mancato arrivo di Mirko all'ora concordata (verso le ore 10.30), gli amici hanno iniziato le ricerche nelle vicinanze. In seguito hanno dato l'allarme e alcuni volontari del gruppo svizzero di soccorso, percorrendo sentieri a loro noti, hanno rinvenuto, dopo due ore e mezza di ricerche, il corpo di Mirko ormai privo di vita. L'intervento dell'elicottero ha permesso il recupero della salma in tempi rapidi;

dopo alcune settimane è giunto il conto: franchi svizzeri 3.120 tassa per il Club Alpino Svizzero, franchi svizzeri 2.587 per i volontari e franchi svizzeri 2.840 per l'elicottero. Un totale di franchi svizzeri 8.547 (oltre 10 milioni di lire) che i genitori di Mirko hanno pagato; a cui si sarebbero aggiunti altri franchi svizzeri 11.000 se fosse stata richiesta l'autopsia sulla salma;

inizialmente sul rapporto del pagamento non venivano indicate neppure le voci di spesa in modo dettagliato, che sono state ottenute solo attraverso un sollecito della famiglia;

non appare giusto pagare una simile cifra per l'utilizzo di mezzi particolari e quale tutela abbia (o potrebbe avere) un cittadino italiano che incorra in infortuni, incidenti o disgrazie nel Cantone Ticino, confinante con la Provincia di Como;

verrebbe da domandarsi a quali conseguenze andrebbe incontro un cittadino svizzero a cui capitasse un incidente analogo in Italia –:

se ritenga giusto che una famiglia italiana che incorre in una tragedia così dolorosa, quale è quella capitata alla famiglia Robol di Rodero, debba essere poi gravata anche da oneri pari a quelli a cui si è dovuto far fronte, senza aver alcun tipo di tutela ed aiuto da parte dello Stato italiano;

se esistano o se non ritenga opportuno, nel caso non siano già stati previsti, stipulare degli appositi accordi con il confinante Stato, svizzero, che coprano i cittadini italiani dai costi di cui sopra, per evitare che chi già colpito dall'enorme dolore per la perdita di un caro familiare, debba poi essere gravato anche da costi di non indifferente entità. (4-22623)

RISPOSTA. — *In merito alla triste vicenda ricordata dall'interrogante si deve, purtroppo, far presente che non esistono al momento accordi tra Italia e Svizzera miranti a garantire assistenza medica e soccorso gratuiti ai cittadini dei due Paesi che subiscano incidenti in territorio elvetico o italiano. Una « Dichiarazione per l'assistenza gratuita ai malati indigenti » risalente al 1875 – il cui testo non si presta ad interpretazioni estensive – è stata raramente utilizzata in caso di incidenti incorsi in passato a cittadini indigenti e colpiti da malattia mentale.*

La Svizzera non fa parte dell'Unione Europea, e pertanto resta esclusa dal vasto tessuto di accordi in materia di sicurezza sociale vigenti tra gli Stati Membri. Nell'ambito della proficua cooperazione in campo internazionale che vede impegnati i nostri due Paesi, tuttavia, il tema verrà certamente sollevato.

Nel caso specifico, forse sarebbe stato possibile, se la famiglia di Mirko Robol si fosse rivolta subito alle nostre Rappresentanze consolari di Lugano e Locarno, competenti per circoscrizione, ottenere dalle Autorità elvetiche una riduzione della somma richiesta, in considerazione degli aspetti umanitari della vicenda.

Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri: Patrizia Toia.

TREMAGLIA. — *Al Ministro degli affari esteri.* — Per sapere:

se risultino le modalità con cui la direzione didattica italiana della circoscri-

zione consolare di Bruxelles sia entrata in possesso di una macchina stampatrice di proprietà del Comites, comitato italiani all'estero con cui il consolato d'Italia di Bruxelles stampa il mensile *Italia News* di cui è editore e che diffonde fra i nostri connazionali peraltro senza mai riportare un rigo di notizie riguardanti l'attività del Comites, quando la stampatrice in questione possa essere riconsegnata dalla direzione didattica al Comites legittimo proprietario. (4-18752)

RISPOSTA. — *Sulla questione segnalata dall'interrogante si è provveduto a richiedere le necessarie informazioni presso la sede consolare competente e si può precisare che la disponibilità da parte del COASCIT di Bruxelles (di cui la Direzione didattica costituisce solo l'estrinsecazione operativa) di una macchina stampatrice avviene, in un contesto di amichevole collaborazione, in base ad una espressa autorizzazione del COMITES che ne è proprietario e che può richiederne in ogni momento la restituzione.*

Per quanto riguarda l'utilizzo della stampatrice in parola per la edizione del bollettino « Italian news » a cura del Consolato d'Italia in Bruxelles, si tratta di un impiego assai limitato e concentrato nel tempo, finalizzato alla messa in opera di un mezzo di informazione ritenuto assai utile ed efficace per la nostra collettività da parte del Ministero degli Esteri, che provvede anche ad un suo parziale sostegno economico con un finanziamento, peraltro di modesta entità, sul pertinente capitolo 3533. Si fa presente inoltre che « Italian news », di cui sono noti i contenuti dato il regolare invio dei suoi numeri al Ministero degli Esteri, non risulta aver trascurato nelle sue informazioni l'argomento dei COMITES, attivandosi viceversa in modo encomiabile soprattutto in occasione delle ultime elezioni di tale organismo.

Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri: Patrizia Toia.

TREMAGLIA. — *Al Ministro degli affari esteri.* — Per sapere:

quali siano i motivi per cui l'agente consolare d'Italia a Genk (Belgio), signor Mura, non abbia invitato alla festa della Repubblica, momento che dovrebbe unire tutti gli italiani dentro e fuori i confini della patria, gli esponenti del Comitato tricolore per gli italiani nel mondo (Ctim) del Limburgo dove l'associazione opera da decenni ed è presente anche nel Comites. (4-18753)

RISPOSTA. — *In merito a quanto segnalato dall'interrogante si è provveduto a sentire i competenti Uffici ed è emerso che, nel corso della seduta del COMITES di Genk-Limburgo del 14 maggio 1998, l'Agente consolare Sig. Mura ha esteso a tutti i membri del Comitato l'invito a partecipare alla Festa nazionale. Tanto è riportato anche nel relativo verbale della riunione. L'Agente consolare tenne, tra l'altro, a sottolineare che i membri del COMITES, in virtù della loro carica pubblica dovevano considerarsi invitati d'Ufficio e che la loro presenza era certamente auspicabile. Dello stesso COMITES è membro anche il locale rappresentante del CTIM, Sig. Cardella.*

Al ricevimento, organizzato il 5 giugno 1998 presso la Comunità dell'Agenzia Consolare erano presenti, oltre alle Autorità locali, le diverse componenti della Comunità italiana nella regione.

Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri: Patrizia Toia.

TREMAGLIA. — *Al Ministro degli affari esteri con incarico per gli italiani all'estero.* — Per sapere – premesso che:

il Consiglio di Stato, con sentenza n. 1761 del 12 dicembre 1998, ha annullato la sentenza n. 2057/79 del Tar del Lazio relativa all'elezione del Comites (Comitato degli italiani all'estero) di Los Angeles (USA) avvenuta il 24 giugno 1997, disponendo la sostituzione di un eletto con altro candidato, a seguito del ricalcolo dei voti;

il console generale d'Italia di Los Angeles, dottor Folco de Luca Gabrielli, intende interpretare la succitata sentenza nel senso di considerare nulli tutti gli atti

effettuati dal 1997 ad oggi, con particolare riferimento ai componenti del Comites cooptati secondo i termini della legge n. 205 dell'8 maggio 1985;

per procedere nel senso da lui indicato il console ha indetto una riunione del Comites pur non avendone i poteri in base alla succitata legge n. 205 del 1985;

l'interpretazione esposta dal console produrrebbe effetti singolari, quali l'annullamento di tutte le deliberazioni assunte dal Comites dal 1997 ad oggi ed in particolare l'annullamento delle elezioni del Consiglio generale degli italiani all'estero (CGIE), alle quali partecipano i membri eletti e cooptati dei Comites, tenutesi nel mese di ottobre del 1998;

la succitata interpretazione è priva di qualsiasi base giuridica, sia perché le situazioni giuridiche già consolidate non possono essere rimesse in discussione, sia perché la diversa composizione di un qualsivoglia organismo per il più svariato motivo ha sempre efficacia *ex nunc* e non *ex tunc* (come avviene per il Parlamento e per qualsiasi assemblea elettiva);

il console non ha il potere di convocare e presiedere la riunione del Comites, dovendosi limitare solo a sollecitare il presidente a farlo;

per i fatti suesposti l'attuale presidente del Comites, signor Giovanni Zuccarello, che è anche componente del CGIE, ha presentato esposti al ministero degli affari esteri ed una denuncia alla procura della Repubblica di Roma –:

quali provvedimenti urgenti intenda attuare nei confronti del console di Los Angeles che, con il suo comportamento illegittimo, sta gettando grave discredito sulla comunità italiana, e se non intenda dare le opportune disposizioni agli uffici consolari affinché al presidente del Comites, signor Giovanni Zuccarello, sia consentito di svolgere la sua attività istituzionale nell'ambito della legge e delle pronunce giurisprudenziali, senza interferenze del console generale. (4-23417)

RISPOSTA. — *In merito a quanto ricordato dall'interrogante va precisato che la decisione del Consiglio di Stato n. 1761 del 12.12.1998 non ha annullato la Sentenza del TAR del Lazio n. 2057/97 ma, al contrario, respingendo gli appelli principale ed incidentale proposti perché infondati, ne ha confermato esattamente il dispositivo.*

In via preliminare si osserva altresì che nessun addebito può essere mosso nei confronti del Console Generale in Los Angeles, che nella vicenda ha sempre agito in esecuzione delle puntuali istruzioni fornite dalla competente Direzione Generale per l'Emigrazione del Ministero degli Esteri.

Appare opportuno riepilogare qui di seguito agli avvenimenti che hanno dato origine al contenzioso all'interno del Comites di Los Angeles. La vicenda scaturisce dal fatto che in occasione delle elezioni del 22 giugno 1997 per il rinnovo dei Comites, tutte le schede elettorali relative ai seggi n. 3 e n. 11 della circoscrizione di Los Angeles non furono previamente vidimate, per inavvertenza degli addetti ai seggi stessi, come invece prescritto dall'articolo 16 della Legge 205/85.

In sede di controllo delle schede, ad operazioni di voto concluse, il Comitato Elettorale Circoscrizionale (C.E.C.) di Los Angeles ne deliberò l'annullamento, sulla base di tale vizio di forma. È da notare al riguardo che il C.E.C. andò in tale occasione oltre i suoi poteri, in quanto la normativa vigente (articolo 25 L. 205/85) prevede che tale organismo proceda al riesame delle sole schede contenenti voti contestati e provvisoriamente non assegnati, ciò che non si era verificato nei predetti seggi n. 3 e n. 11, i cui voti erano stati tutti assegnati senza contestazioni al momento dello scrutinio.

Contro la decisione del C.E.C. presentarono ricorso al TAR del Lazio i Sigg.ri Finazzi e Trischitta, rispettivamente candidato non eletto e capolista della lista n. 2, chiedendo la correzione dei risultati elettorali attraverso il conteggio dei voti non assegnati; il ricorso fu accolto il 23 ottobre 1997 dal TAR stesso con Sentenza n. 2057, statuendo che fossero riattribuiti i voti e ordinando all'Amministrazione di provvedere in conseguenza.

A seguito di tale favorevole pronuncia, il Sig. Trischitta presentò ulteriore ricorso al TAR chiedendo l'annullamento, previa sospensiva, della delibera del Comites in data 18 agosto 1997 che aveva provveduto alla nomina di 8 membri cooptati, argomentando che il Comites stesso fosse indebitamente composto al momento dell'adozione della delibera. Il Tribunale in questione, riservandosi l'esame di merito, concesse in data 8 gennaio 1998 la sospensiva richiesta.

Contro le due predette pronunce del TAR il Presidente del Comites (integrante della lista concorrente) produsse nel febbraio 1998 appello presso il Consiglio di Stato.

Nell'ottobre del 1998, peraltro, il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sez. Quarta), con Decisione n. 1761/98, respinse gli appelli principali e incidentale perché infondati, sostenendo che il C.E.C. non aveva potere di annullare le schede dei seggi n. 3 e n. 11, e ordinando all'Amministrazione di dare seguito alla Decisione stessa.

Nel gennaio 1999 il Ministero degli Esteri, attraverso la Direzione Generale per l'Emigrazione ha posto all'Avvocatura Generale dello Stato uno specifico quesito circa gli adempimenti incombenti all'Amministrazione a seguito della Decisione in parola, chiedendo in particolare di conoscere se gli atti posti in essere dal Comites dal momento della sua costituzione (ivi inclusa l'elezione del Presidente) dovessero, o meno, essere considerati validi. L'Avvocatura ha comunicato al riguardo che l'Amministrazione era tenuta ad eseguire quanto già statuito con la Sentenza n. 2057/97 del TAR, confermata in toto dal Giudice del gravame, limitandosi ad aggiungere che l'esito delle elezioni del 22.6.97 doveva essere corretto sulla base del conteggio dei voti dei Seggi n. 3 e n.11.

Al fine di ottenere una ulteriore precisazione circa il destino degli atti posti in essere dal Comites, si è quindi ritenuto opportuno rivolgersi al Servizio del Contenzioso Diplomatico il quale, nel ribadire quanto già comunicato dall'Avvocatura sul riconteggio dei voti dei seggi 3 e 11, ha chiarito che tutte le delibere adottate dal Comites, comprese quelle relative all'elezione del Presidente e di cooptati, devono considerarsi nulli, fatti salvi gli effetti connessi al legittimo affidamento dei terzi di buona fede.

Sulla base della predetta indicazione, il Ministero degli Esteri ha fornito con telespresso n. 090/249 del 12 marzo u.s. le conseguenti istruzioni al Consolato Generale, ivi compresa quella di convocare in via straordinaria una riunione del Comites – la cui potestà spetta invero, per legge al Presidente del Comitato – essendosi ritenuta prevalente la circostanza che l'Amministrazione fosse tenuta a dare esecuzione a quanto disposto dal Consiglio di Stato.

A fronte delle proteste del Presidente del Comites, si è comunque ritenuto di accedere alla richiesta dallo stesso avanzata di interessare nuovamente l'Avvocatura Generale dello Stato, affinché si pronunciasse in via definitiva sull'ambito di applicazione della più volte citata Decisione del Consiglio di Stato, e si è nel contempo stabilito di rinviare la convocazione della riunione del Comites al momento in cui sarà acquisita la pronuncia in parola.

Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri: Patrizia Toia.

TRINGALI. — *Al Ministro della difesa.* — Per sapere – premesso che:

l'aviere scelto (Gov. servizi vari 7°/92) Chiarenza Salvatore nato a Catania il 9 aprile 1973 – MM/A7312842, residente in Acicatena (CT) Via Ferlito, 10 ha fatto richiesta di pensione privilegiata, per infermità contratta in servizio e riconosciuta dipendente da causa di servizio dal Iml di Napoli, in data 23 agosto 1993, nonché di concessione dell'equo indennizzo, in data 1 ottobre 1993;

quali particolari motivi ostacolino la definizione dell'iter procedurale, con la conseguente concessione della richiesta di pensione privilegiata e la liquidazione del dovuto equo indennizzo, tenuto conto che sono trascorsi ben cinque anni dalla richiesta avanzata dall'aviere Chiarenza. (4-19106)

RISPOSTA. — *La Difesa con decreto n. 147 in data 24.9.1998, a seguito dell'acquisizione in data 4.8.1998 del parere favorevole espresso dal Comitato per le pensioni privilegiate ordinarie, per l'infermità contratta durante il servizio militare, ha concesso al Sig. Chiarenza Salvatore il trattamento pensionistico privilegiato di 8ª categoria, con decorrenza 22.7.1993 e di durata vitalizia.*

Non risulta invece possibile procedere al riconoscimento di equo indennizzo in quanto, agli atti, non risulta alcuna istanza prodotta dal Sig. Chiarenza in tal senso. Predetta concessione è, infatti, attivabile solo a domanda di parte, trattandosi di un procedimento distinto da quello relativo alla pensione privilegiata ordinaria, anche se basato sullo stesso presupposto (la dipendenza da causa di servizio dell'infermità), domanda non avanzata ed il cui termine perentorio è ormai irrevocabilmente scaduto.

Il Ministro della difesa: Carlo Scognamiglio Pasini.

TURRONI e DEBIASIO COLIMANI. — *Al Ministro degli affari esteri.* — Per sapere – premesso che:

la Camera dei Deputati e il Senato hanno inviato una delegazione alla 4° conferenza sui cambiamenti climatici (COP4) tenutasi a Buenos Aires dal 2 al 13 novembre 1998;

alla missione hanno partecipato alcuni deputati e senatori membri delle Commissioni ambiente ed affari esteri;

in rappresentanza della suprema istituzione della Repubblica; il ruolo ricoperto da tale delegazione in occasione di una missione quale quella in oggetto, impone comportamenti rigorosi e richiede che la funzione sia svolta in condizioni di libertà, indipendenza e limpidezza;

anche a tale fine, le normali procedure di missione pongono a carico del Parlamento le spese di viaggio e soggiorno dei componenti la delegazione;

nella nota informativa relativa alla missione a Buenos Aires, fornita dagli uffici di Camera e Senato, è indicato che gli stessi avrebbero avuto a disposizione dal 10 al 13 novembre un pulmino con autista per i trasporti; la nota nulla dice a proposito dell'organo della amministrazione che si fa carico di tale servizio;

si è successivamente saputo che il pulmino ed il relativo autista sono stati messi a disposizione della delegazione dalla Fiat argentina, in pieno accordo con la locale ambasciata d'Italia, a quanto sembra secondo un costume consolidato –:

se sia consuetudine delle rappresentanze diplomatiche all'estero avere relazioni di questo tipo con imprese private, accettando favori simili;

se tale modo di intendere i rapporti con il mondo imprenditoriale discenda da direttive impartite dal ministro;

per quale motivo dalla nostra rappresentanza diplomatica non sia stata data tempestiva e completa informazione circa il soggetto che metteva a disposizione il mezzo di trasporto, in modo da consentire ai parlamentari che non avessero inteso accettare una simile situazione, di rifiutarla fin dall'inizio;

per quale motivo la nostra ambasciata non abbia evitato di far « sponsorizzare » i rappresentanti il Parlamento italiano da una impresa privata, nei confronti della quale il Parlamento medesimo è sovente chiamato a deliberare;

se non intenda il Ministro di dover impartire disposizioni perché alla Fiat argentina siano ripagati i costi del servizio prestato e se infine non ritenga di dover impartire direttive al fine di evitare simili situazioni. (4-20823)

RISPOSTA. — *Rispondendo ai quesiti posti dall'interrogante va innanzitutto precisato che, in occasione della 4ª Conferenza sui cambiamenti climatici, tenutasi a Buenos Aires dal 2 al 13 novembre 1998, da parte italiana ha partecipato una delegazione guidata dal Ministro Ronchi e dal Sottosegretario Calzolaio di 19 persone. Hanno inoltre partecipato 6 membri del Parlamento, il Presidente e 12 rappresentanti della Provincia di Milano, nonché 7 accademici in rap-*

presentanza di vari Enti, per un totale di 46 persone.

All'Ambasciata d'Italia in Buenos Aires è stato richiesto, dal Ministero dell'Ambiente e dal Parlamento, di provvedere alla organizzazione e al sostegno logistico senza peraltro che fosse disposto alcun finanziamento finalizzato a tale scopo.

Negli ultimi anni i fondi disponibili sul Capitolo 1575, relativo all'« acquisto, manutenzione, assicurazione e noleggio di mezzi di trasporto », sono stati sufficienti solo a coprire le spese correnti per l'uso delle automobili in dotazione agli Uffici all'estero e per rinnovare in parte un parco macchine molto vecchio con vetture che superano spesso i dieci anni di età. In queste condizioni, salvo casi eccezionali, non è stato possibile accogliere su tale capitolo richieste di finanziamento per il noleggio di autovetture ad uso di delegazioni italiane all'estero. Non sorprende, pertanto, che nel novembre scorso, con i fondi sul capitolo ormai quasi esauriti, l'Ambasciata non abbia potuto noleggiare delle autovetture per la suddetta delegazione.

Dopo aver posto a disposizione della stessa, l'auto di servizio ed il pulmino in dotazione, nonché, in alcune circostanze, l'autovettura di rappresentanza, e le vetture personali del Console Generale e degli altri funzionari colà in servizio, l'Ambasciata ha ritenuto di poter accettare la cortese disponibilità della Fiat-Argentina che ha messo a disposizione gratuitamente un proprio pulmino.

Pur non esistendo istruzioni ministeriali che prescrivano, in tali casi, il ricorso all'uso di autovetture messe gratuitamente a disposizione da parte di ditte locali, è peraltro vero che non esistono norme che vietino tale pratica. Non si dispone di dati al riguardo, ma si ritiene che le sedi all'estero, in mancanza di fondi per noleggiare autovetture e di fronte all'indisponibilità di molte delegazioni ad assumere a proprio carico le spese per il trasporto locale, qualora opportuno, ricorrano alla messa a disposizione di autovetture da parte di ditte italiane a favore delle delegazioni più numerose i cui spostamenti non possono essere assicurati con i soli veicoli in dotazione.

Per quanto concerne le autovetture messe a disposizione dalla FIAT-Argentina per la delegazione italiana, l'Ambasciata ha dichiarato di aver segnalato in tempo utile la circostanza ai funzionari della Camera dei Deputati e del Senato che hanno curato la missione senza che questi sollevassero del resto obiezioni. D'altra parte, data l'indisponibilità di fondi sopra segnalata, il Ministero degli Esteri non è in grado di pagare alla Fiat Argentina, ora per allora, il costo per il servizio prestato.

Circa l'eventualità, prospettata dall'interrogante, che il Ministero degli Esteri impartisca direttive che vietino il ricorso a tale pratica, si fa presente che in tal caso si renderebbe necessario prevedere un possibile aumento dei fondi stanziati sul Capitolo 1575 al fine di soddisfare le numerose richieste di sostegno logistico da parte di nostre delegazioni che richiedano la messa a disposizione di autoveicoli. In alternativa, si potrebbe suggerire che le delegazioni si assumano — ove possibile — le spese per il trasporto locale in occasione di missioni all'estero.

Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri: Patrizia Toia.

VALPIANA. — *Al Ministro della sanità.* — Per sapere – premesso che:

sono note le carenze di igiene e di sicurezza nel consumo delle bibite e delle birre confezionate nelle lattine;

sono state definite varie soluzioni integrative od alternative agli attuali sistemi per ovviare al rischio di contaminazione delle bevande all'atto del consumo, quali l'incapsulamento della lattina, la cellofanatura sottovuoto di ogni singola lattina, coperchi in materiale plastico adattabili a pressione alla sommità della lattina, beccuccio vincolato all'interno della lattina che ne fuoriesce all'atto dell'apertura;

di fronte ad un ventaglio di soluzioni in grado di soddisfare le esigenze di igiene e di sicurezza del consumatore queste non possono più essere ulteriormente disattese;

il consumatore ha il diritto di ottenere un prodotto igienicamente sicuro,

conforme alle proprie abitudini alimentari e allo stesso tempo ecologicamente compatibile –:

se intenda sollecitare l'adozione di un sistema di sicurezza per la tutela della salute ed avviare quel processo innovativo che da tempo la generalità dei consumatori attende. (4-06866)

RISPOSTA. — *Le lattine dotate di dispositivo di apertura a strappo contenenti bevande di ogni tipo, ivi compresa la Coca Cola, sono state oggetto di esame, in questi ultimi anni, da parte del Ministero della Sanità al fine di verificare l'esistenza di rischi per i consumatori delle bevande confezionate nelle lattine in questione.*

Erano, infatti, pervenute segnalazioni, da parte di alcuni organi di controllo, che rappresentavano le preoccupazioni e le perplessità di alcuni cittadini sulla sicurezza, sotto l'aspetto igienico, di questo tipo confezionamento, in particolare per le lattine che utilizzano il sistema di apertura « stay on tab », (apertura con linguetta a strappo, che rientra nel corpo della lattina).

Tali preoccupazioni circa la sicurezza delle bevande così confezionate, di cui si sono fatti portavoce di recente anche i mass-media, erano correlate sia al dispositivo di apertura sia all'abitudine invalsa, in particolare da parte di consumatori giovani, di assumere la bevanda bevendo direttamente dalle lattine.

L'istituto Superiore di Sanità ha condotto al riguardo due indagini.

La prima è stata finalizzata a verificare le condizioni di sopravvivenza e/o lo sviluppo di microrganismi potenzialmente patogeni in varie tipologie di bevande.

Nella seconda indagine è stato controllato lo stato di contaminazione del coperchio di lattine prelevate dai NAS da esercizi dove le carenze igieniche apparivano più evidenti o dove, comunque, le lattine erano lasciate esposte all'ambiente senza alcun tipo di protezione.

I risultati di dette indagini sono stati esaminati dal Consiglio Superiore di Sanità il quale ha ritenuto che i dati delle due sperimentazioni debbono considerarsi del tutto tranquillizzanti.

Pertanto, il dispositivo di apertura delle lattine non rappresenta un rischio reale per i consumatori delle bevande così confezionate, purché siano soddisfatte le più elementari norme igieniche.

In relazione alle argomentazioni svolte ed in ottemperanza all'Ordinanza emessa dal TAR del Lazio in data 11 gennaio 1999, in esito al ricorso presentato dal CODACONS nell'interesse dei consumatori, questo Ministero ha già predisposto un disegno di legge, tuttora in corso di approvazione.

In tale disegno di legge di iniziativa governativa è prevista una particolare etichettatura sulle lattine con la quale si richiama l'attenzione del consumatore sulla necessità di pulire la superficie del coperchio prima dell'apertura e di evitare di bere direttamente dalla lattina.

L'etichettatura dovrà comparire su tutte le lattine contenenti bevande dotate di apertura a strappo (sia che la linguetta venga asportata completamente sia che rimanga attaccata alla lattina stessa), indipendentemente dalla presenza di eventuali accorgimenti di protezione del fondello e ciò in considerazione della valenza educativa dell'informazione stessa, che ha lo scopo primario di promuovere un corretto comportamento del consumatore.

Si ritiene, pertanto, che richiamare l'attenzione del consumatore su queste bevande, possa senz'altro essere utile per una gestione corretta, sotto l'aspetto igienico, delle bevande così confezionate, prescindendo dagli eventuali accorgimenti di protezione del fondello adottati dal produttore, che è libero di scegliere, promuovere, pubblicizzare il proprio prodotto nel rispetto delle normative vigenti.

Il Ministro della sanità: Rosy Bindi.

Stabilimenti Tipografici Carlo Colombo S. p. A.

Stampato su carta riciclata ecologica

ALB13-584
Lire 4900